

N. 11.390 di rep.

N. 5.879 di racc.

**Verbale di Assemblea Straordinaria
della società Bastogi S.p.A.**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2014 (duemilaquattordici)

il giorno 16 (sedici)

del mese di ottobre

in Milano, in via Agnello n. 18.

Io sottoscritto *Carlo Marchetti*, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, su richiesta, a mezzo del Presidente del Consiglio di Amministrazione **Sig. Carlo Veronelli**, della società per azioni quotata denominata:

"Bastogi S.p.A."

con sede legale in Milano, via G.B. Piranesi n. 10, capitale sociale euro 12.300.000,00 codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano: 00410870588, (di seguito, anche: la "**Società**", o "**Bastogi**"), procedo alla redazione e sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2375 del codice civile, per quanto concerne la parte Straordinaria, del verbale dell'Assemblea della predetta Società tenutasi, in prima convocazione, alla mia costante presenza, in Milano, via G.B. Piranesi n. 10, presso la sede legale della Società, in data:

15 (quindici) ottobre 2014 (duemilaquattordici)

giusto l'avviso di cui infra, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno pure infra riprodotto.

Do atto che il resoconto dello svolgimento della predetta Assemblea, alla quale io notaio ho assistito, innanzitutto per quanto concerne la Parte Straordinaria dell'ordine del giorno, è quello di seguito riportato, essendo la Parte Ordinaria oggetto di separata verbalizzazione.

Il **Sig. Carlo Veronelli**, alle ore 16:00 (sedici) assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art. 18 dello statuto sociale nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione chiamata a deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte straordinaria

1. *Progetto di fusione per incorporazione di Raggio di Luna S.p.A. in Bastogi S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

2. *Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2443 del codice civile, ad aumentare il capitale sociale a pagamento per un importo complessivo massimo di euro 100.000.000,00, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie da offrire in opzione agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del codice civile e/o con esclusione o limitazione del diritto di opzione degli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441, commi 4, primo periodo, 5 e 8, del codice civile. Modifica dell'art. 5 dello statuto sociale. De-*

liberazioni inerenti e conseguenti.

Parte ordinaria

Omissis

Quindi il Presidente comunica che:

- l'avviso di convocazione e' stato pubblicato sul quotidiano "Italia Oggi" nonche' sul sito internet della società e depositato presso borsa italiana in data 13 settembre 2014;
- l'assemblea si riunisce oggi in prima convocazione;
- oltre ad esso presidente sono presenti gli amministratori:

- Francesco Cataluccio (vice presidente), Andrea Raschi (Amministratore delegato), Giulio Ferrari, Barbara Masella, Adelaide Marchesoni, Lia Sacerdote;

ed i Sindaci Effettivi:

- Ambrogio Brambilla (Presidente), Roberto Tribuno, Roberto Castoldi;

- sono state depositate, nei termini di legge, complessivamente n. 13.424.646 azioni pari al 75,47% del capitale sociale di euro 12.300.000 diviso in n. 17.787.594 azioni prive del valore nominale.

- sono ora presenti n. 2 (due) Azionisti rappresentanti, in proprio e per delega, n. 13.424.625 azioni, pari al 75,47%, sulle n. 17.787.594 costituenti il capitale sociale, riservandosi di comunicare nel corso dell'assemblea dati aggiornati sulle presenze.

Il Presidente quindi sin d'ora dichiara che l'assemblea risulta regolarmente convocata e validamente costituita a termini di legge e di statuto innanzitutto in sede straordinaria e può quindi deliberare, innanzitutto, sugli argomenti all'ordine del giorno di parte straordinaria.

Quindi il Presidente comunica che:

- in conformità a quanto previsto dal regolamento assembleare per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori assistono all'assemblea alcuni dirigenti e dipendenti della Società;

- nella sua qualità di Presidente della Società ha autorizzato l'utilizzo di un sistema di registrazione dello svolgimento dell'assemblea, con l'unica e limitata finalità di agevolare, se del caso, la stesura del verbale della riunione;

- non possono essere utilizzati apparecchi fotografici o video e apparecchi di telefonia mobile;

- conformemente alla raccomandazione della Consob e come previsto dal regolamento assembleare e' consentito ad esperti, analisti finanziari, giornalisti qualificati, di assistere alla riunione assembleare;

- sono stati regolarmente espletati nei confronti della Consob e del mercato gli adempimenti informativi previsti dal d.lgs. 58/98 e successivi regolamenti emanati dalla stessa commissione; in particolare, sono stati messi a disposizione del pubblico, ai sensi delle disposizioni di legge e di rego-

lamento, presso la sede legale della Società, sul sito internet della Società e con le eventuali ulteriori modalità previste dall'applicabile normativa, (i) il progetto di fusione per incorporazione di Raggio di Luna in Bastogi, (ii) il documento informativo per operazioni tra parti correlate di maggiore rilevanza relativo alla fusione predisposto ai sensi dell'art. 5 del regolamento Consob n. 17221/2010, (iii) la relazione della società di revisione (KPMG) relativa alla congruità del rapporto di cambio della fusione ai sensi dell'art. 2501-sexies del cod. civ. e le relazioni illustrative degli Amministratori relative a tutti i punti all'ordine del giorno;

- sono stati altresì messi a disposizione degli azionisti una situazione patrimoniale e finanziaria pro-forma della Società al 31 dicembre 2013 nonché un documento contenente informazioni sintetiche di natura economica, patrimoniale e finanziaria relativi alla fusione;

- sono stati depositati in copia nelle sedi delle Società partecipanti alla fusione nei termini di legge i documenti di cui all'art. 2501-septies del cod. civ.;

- il capitale sociale e' di euro 12.300.000 diviso in n. 17.787.594 azioni prive del valore nominale;

- ai sensi dell'art. 120 del d.lgs n. 58/1998, sulla base delle comunicazioni ricevute, e di altre informazioni a conoscenza della Società, gli azionisti con una quota di partecipazione al capitale sociale superiore al 2%, sono i seguenti:

Azionista	N. Azioni possedute	Quota % su capitale
Raggio di Luna spa	13.424.618	75,472

- sulla base di informazioni in possesso della Società non risultano in vigore patti parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 del d.lgs n. 58/1998 aventi ad oggetto la Società;

- l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, in proprio e per delega, con l'indicazione delle rispettive azioni, sarà allegato al verbale della riunione;

- non sono pervenute alla Società domande prima dell'assemblea ai sensi dell'art. 127-ter del d.lgs n. 58/1998.

Quindi il Presidente:

- invita i partecipanti all'assemblea a far presente eventuali situazioni di esclusione dal diritto di voto ai sensi della disciplina vigente;

- prega gli azionisti che dovessero abbandonare la sala prima del termine dei lavori di darne comunicazione al segretario dell'assemblea;

- ricorda che a seguito di quanto previsto dal codice di autodisciplina delle società quotate:

- i legittimati all'esercizio del diritto di voto possono chiedere la parola una sola volta. Tutti coloro che intendono intervenire su ogni argomento posto all'ordine del giorno sono pregati di farlo presente al sottoscritto presidente in

modo da consentire allo stesso di determinare la durata degli interventi;

-- coloro che hanno chiesto la parola hanno facoltà di breve replica. La durata delle repliche sarà determinata una volta conosciuto il numero di coloro che intendono esercitare tale facoltà.

-- le modalità di votazione avverranno nel modo seguente:

(i) Votazione al termine di ciascun argomento posto all'ordine del giorno;

(ii) Votazione con il metodo per alzata di mano.

Inoltre il Presidente precisa che per tutto quanto non espressamente sopra richiamato faccio riferimento a quanto previsto dal regolamento assembleare.

Quindi passando alla trattazione analitica del primo argomento all'ordine del giorno della parte straordinaria recante **"Progetto di fusione per incorporazione di Raggio di Luna S.p.A. in Bastogi S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti"** il Presidente ricorda che gli Azionisti sono stati convocati in assemblea per deliberare in merito al progetto di fusione per incorporazione di Raggio di Luna S.p.A. (società incorporata) in Bastogi S.p.A. (società incorporante) redatto ai sensi dell'articolo 2501-ter del codice civile.

Il Consiglio di Amministrazione ha predisposto specifica relazione che illustra, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione e, in particolare, il rapporto di cambio delle azioni delle società partecipanti alla fusione, in conformità a quanto disposto dall'articolo 2501-quinquies del codice civile e dall'articolo 70 del regolamento emittenti adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato.

Detta relazione, il progetto di fusione, la relazione della società di revisione KPMG S.p.A. sulla congruità del rapporto di cambio quale esperto comune nominato dal Tribunale di Milano, documenti distribuiti in copia ai presenti, sono stati messi a disposizione degli Azionisti per tempo mediante deposito presso la sede sociale ed invio a borsa italiana, nonché pubblicati sul sito internet della Società.

Quindi interviene il dott. Gianluigi Fiorendi, rappresentante dell'azionista Raggio di Luna, il quale propone, al fine di lasciare più spazio alla discussione, di omettere la lettura del progetto di fusione, della relazione degli amministratori al progetto di fusione e degli ulteriori documenti relativi alla fusione richiamati dal presidente.

Nessuno si oppone.

Quindi il Presidente lascia la parola all'Amministratore Delegato, dott. Andrea Raschi, chiedendogli di illustrare le caratteristiche principali dell'operazione di fusione.

Prendendo la parola, il dott. Raschi segnala che:

- l'operazione in oggetto riguarda la fusione per incorporazione cd. inversa della controllante non quotata Raggio di

Luna S.p.A. nella controllata quotata Bastogi S.p.A., volta alla patrimonializzazione di Bastogi, alla semplificazione dell'assetto partecipativo del gruppo e al miglioramento nella gestione delle attività sociali mediante la razionalizzazione delle strutture di staff;

- su istanza congiunta delle società partecipanti alla fusione, in data 23 maggio 2014 il Tribunale di Milano ha nominato KPMG S.p.A. quale esperto comune per la redazione della relazione sulla congruità del rapporto di cambio ai sensi dell'art. 2501-sexies del cod. civ.; in data 31 luglio 2014 KPMG ha rilasciato la propria relazione di congruità;

- la fusione verrà realizzata sulla base dei bilanci di esercizio delle società partecipanti alla fusione al 31 dicembre 2013, utilizzati come situazioni patrimoniali ex art. 2501-quater del cod. civ.;

- in conseguenza del rapporto di controllo esistente tra Raggio di Luna e Bastogi, la fusione costituisce operazione tra parti correlate. A tal riguardo, Bastogi ha posto in essere la procedura prevista dal regolamento Consob n. 17221/2010, con conseguente rilascio di apposito parere da parte del comitato parti correlate e pubblicazione di un documento informativo ai sensi dell'art. 5 del suddetto regolamento;

- l'operazione in oggetto si qualifica come fusione significativa (cd. Reverse merger) ai sensi degli artt. 117-bis del dlgs. n. 58/1998 e 57, comma 2, regolamento emittenti Consob n. 11971/1999 nonché delle applicabili disposizioni del regolamento di borsa italiana.

Pertanto, prosegue l'Amministratore Delegato, (i) Bastogi ha provveduto a nominare uno sponsor che sarà tenuto a rilasciare a borsa italiana le attestazioni e dichiarazioni previste dal regolamento di borsa italiana per tali tipi di operazioni; (ii) prima della data di efficacia della fusione Bastogi sarà tenuta a pubblicare un documento informativo contenente informazioni considerate da Consob equivalenti a quelle di un prospetto ai sensi dell'art. 57, comma 1, lett. D) e comma 4 del regolamento emittenti Consob n. 11971/1999;

- i Consigli di Amministrazione delle Società interessate hanno determinato il rapporto di cambio della fusione in n. 2,5 azioni ordinarie Bastogi ogni n. 1 azione ordinaria Raggio di Luna;

- in conseguenza della fusione Bastogi verrebbe a mantenere in portafoglio quali azioni proprie le n. 13.424.653 azioni Bastogi attualmente detenute dall'incorporata Raggio di Luna;

- la fusione è subordinata al verificarsi delle seguenti circostanze: (i) Consob confermi che in conseguenza della fusione non sorga alcun obbligo di offerta pubblica di acquisto di azioni Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A. in capo agli azionisti di Raggio di Luna ovvero a Bastogi; (ii) le banche creditrici di alcune società del gruppo Raggio di Luna prestino il loro assenso alla fusione.

Con riferimento a tali condizioni sospensive l'Amministratore Delegato comunica che: (a) quanto alla prima condizione sospensiva la società è ancora in attesa di ricevere da Consob una risposta ai quesiti posti in relazione alla sussistenza o meno di obblighi di offerta pubblica di acquisto su azioni Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A., risposta che si ritiene dovrebbe arrivare a breve. Quanto alla seconda condizione sospensiva, le banche creditrici hanno formalizzato per iscritto il consenso alla fusione nonché a talune modifiche ai rapporti di finanziamento in essere con Sintesi S.p.A. e Bastogi come meglio precisato nel comunicato stampa già diffuso in data odierna. Tale condizione sospensiva deve pertanto ritenersi avverata.

Quindi il Presidente, riprendendo la parola, ai sensi dell'art. 2501-quinquies, comma 3, del cod. civ., a nome del Consiglio di Amministrazione della Società, segnala che tra la data in cui il progetto di fusione è stato pubblicato nel sito della società e depositato presso la sede sociale e la data dell'odierna assemblea non sono intervenute modifiche rilevanti agli elementi dell'attivo e del passivo della Società ed analoga informazione è giunta anche dalla Società incorporanda Raggio di Luna.

Interviene quindi il Presidente del Collegio Sindacale il quale dichiara che l'attuale capitale sociale della Società è pari a euro 12.300.000 suddiviso in n. 17.787.594 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale ed è interamente sottoscritto e versato.

Il Presidente quindi dichiara aperta la discussione invitando tutti gli azionisti che intendono prendere la parola a volerlo comunicare al segretario indicando nome e numero di voti rappresentati e precisando che le risposte ad eventuali richieste o domande che verranno effettuate potranno essere fornite su suo invito direttamente dall'Amministratore Delegato o da altri.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente:

- comunica che i presenti sono invariati;
- mette in votazione (ore 16:30) la proposta di delibera del Consiglio di Amministrazione riportata alle pagine da 25 a 27 della relazione degli Amministratori sulla fusione qui trascritta:

"L'assemblea degli azionisti di Bastogi S.p.A., riunitasi in sede straordinaria,

(i) visto il progetto di fusione per incorporazione di Raggio di Luna S.p.A. in Bastogi S.p.A., iscritto al registro delle imprese;

(ii) esaminata la relazione illustrativa degli amministratori al progetto di fusione sopra richiamato, predisposta ai sensi dell'art. 2501-quinquies del codice civile e dell'art. 70, comma 2, del regolamento Consob n. 11971/1999;

(iii) preso atto delle situazioni patrimoniali delle società

partecipanti alla fusione, rappresentate dai bilanci relativi all'esercizio 2013, nonché della situazione patrimoniale pro-forma di Bastogi S.p.A. al 31 (trentuno) dicembre 2013 (duemilatrecentocinquanta) (che recepisce retroattivamente gli effetti della fusione);

(iv) preso atto della relazione sulla congruità del rapporto di cambio redatta da KPMG S.p.A., quale esperto comune nominato ai sensi dell'articolo 2501-sexies del codice civile dal tribunale di milano,

Delibera

1. di approvare il progetto di fusione depositato e iscritto ai sensi di legge e allegato al presente verbale, e di procedere conseguentemente alla fusione per incorporazione di Raggio di Luna S.p.A. ("Raggio di Luna") in Bastogi S.p.A. ("Bastogi") nei termini ed alle condizioni ivi previsti e dunque, in particolare e tra l'altro:

A) con assegnazione ai soci di Raggio di Luna di azioni Bastogi di nuova emissione sulla base del seguente rapporto di cambio: n. 2,5 (due virgola cinque) azioni ordinarie Bastogi, senza valore nominale, ogni n. 1 (una) azione ordinaria raggio di luna;

B) con aumento del capitale sociale di Bastogi al servizio della fusione per massimi euro 36.391.015,00 (trentaseimilioneitrecentonovantunomilaquindici virgola zero zero), mediante emissione di massime n. 101.575.250 (centounomilioneicinquacentosettantacinquemiladuecentocinquanta) nuove azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale;

C) con conseguente conferimento al consiglio di amministrazione, e per esso al suo presidente e al consigliere delegato pro-tempore in carica, in via disgiunta tra loro ed anche per mezzo di speciali procuratori all'uopo nominati, di ogni potere di integrare ed emendare, in sede di stipula dell'atto di fusione, le espressioni numeriche contenute nell'articolo 5 (cinque) dello statuto di Bastogi in applicazione del rapporto di cambio individuato dal predetto progetto di fusione;

D) con assegnazione ai portatori dei warrant emessi da Raggio di Luna e ancora in circolazione alla data di efficacia della fusione di warrant Bastogi di nuova emissione sulla base del seguente rapporto di cambio: n. 2,5 (due virgola cinque) warrant Bastogi ogni n. 1 (uno) warrant raggio di luna, warrant Bastogi che conferiscono il diritto di sottoscrivere n. 1 (una) azione Bastogi per ogni n. 1 (un) warrant posseduto, al prezzo di euro 0,448 (zero virgola quattrocentoquarantotto) per azione;

E) con ulteriore aumento in via scindibile del capitale sociale di Bastogi per massimi euro 1.308.985,00 (unmilioneitrecentoottomilanovecentottantacinque virgola zero zero), mediante emissione di massime n. 13.089.850 (tredicimilioneit-tantanovemilaottocentocinquanta) nuove azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, destinate al servizio

dell'esercizio dei warrant Bastogi di nuova emissione e da sottoscrivere entro il termine ultimo del 31 (trentuno) dicembre 2015 (duemilaquindici);

F) con conseguente modifica dell'art. 5 (cinque) dello statuto sociale mediante inserimento di un secondo comma del seguente tenore:

"in data 15 ottobre 2014 l'assemblea straordinaria degli azionisti della società ha deliberato un aumento del capitale sociale per massimi euro 1.308.985,00 (unmilionetrecentoottomilanovecentoottantacinque/00) mediante emissione di massime numero 13.089.850 (tredicimilioniottantanovemilaottocentocinquanta) azioni ordinarie irrevocabilmente riservate all'esercizio di numero 13.089.850 (tredicimilioniottantanovemilaottocentocinquanta) warrant emessi nel contesto della fusione per incorporazione della società Raggio di Luna S.p.A.. L'aumento di capitale a servizio dei predetti warrant potrà essere sottoscritto entro il 31 dicembre 2015, data finale di esercizio dei warrant medesimi. In caso di esercizio parziale dei warrant, il capitale sociale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni effettuate.";

G) con mantenimento in portafoglio, quali azioni proprie anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357-bis, comma 1, n. 3), del codice civile, delle n. 13.424.653 (tredicimilioni quattrocentoventiquattromilaseicentocinquantatré) azioni Bastogi ad oggi detenute dall'incorporanda Raggio di Luna (che rappresenteranno l'11,25% (undici virgola venticinque per cento) delle azioni in circolazione di Bastogi post fusione);

2. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo presidente e al consigliere delegato pro-tempore in carica, in via disgiunta tra loro ed anche per mezzo di speciali procuratori all'uopo nominati, ogni più ampia facoltà di apportare ai deliberati assembleari ogni modifica, integrazione o soppressione, non sostanziale, che si rendesse necessaria, a richiesta di ogni autorità amministrativa competente ovvero in sede di iscrizione al registro delle imprese, in rappresentanza della Società;

3. di conferire al consiglio di amministrazione, e per esso al suo presidente e al consigliere delegato pro-tempore in carica, in via disgiunta tra loro ed anche per mezzo di speciali procuratori all'uopo nominati, ogni più ampio potere senza esclusione alcuna, per dare attuazione alla fusione, secondo le modalità e nei termini previsti nel progetto di fusione, oltre che nelle deliberazioni che precedono e quindi, senza limitazione alcuna, per:

(i) stipulare e sottoscrivere, ferme le condizioni sospensive contemplate nel progetto di fusione, l'atto pubblico di fusione, nonché ogni eventuale atto ricognitivo, integrativo, strumentale e/o rettificativo che si rendesse necessario od opportuno, definendone ogni patto, condizione, clausola, ter-

mine e modalità nel rispetto del progetto di fusione;

(ii) definire ed approvare il regolamento dei warrant emessi da Bastogi, nel rispetto del progetto di fusione e segnatamente del punto 7 (sette) dello stesso;

(iii) provvedere in genere a quant'altro richiesto, necessario, utile o anche solo opportuno per la completa attuazione delle deliberazioni di cui sopra e delle operazioni oggetto delle stesse, apportando di volta in volta le necessarie modifiche statutarie e consentendo volture, trascrizioni, annotamenti, modifiche e rettifiche di intestazioni in pubblici registri e in ogni altra sede competente, nonché la presentazione alle competenti autorità di ogni domanda, istanza, comunicazione, o richiesta di autorizzazione che dovesse essere richiesta ovvero rendersi necessaria od opportuna ai fini delle operazioni in questione nel loro complesso."

L'assemblea unanime approva.

Nessun contrario.

Nessun astenuto.

La proposta risulta approvata all'unanimità così come il nuovo testo di statuto.

Quindi il Presidente, alle ore 16:32 passa alla trattazione del secondo argomento all'ordine del giorno della parte straordinaria recante:

"Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2443 del codice civile, ad aumentare il capitale sociale a pagamento per un importo complessivo massimo di euro 100.000.000,00, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie da offrire in opzione agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del codice civile e/o con esclusione o limitazione del diritto di opzione degli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441, commi 4, primo periodo, 5 e 8, del codice civile. Modifica dell'art. 5 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti", e ricorda che gli Azionisti sono ora chiamati a discutere e deliberare in merito all'attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega ad aumentare il capitale di un importo massimo di euro 100.000.000 (cento milioni) comprensivo di eventuale sovrapprezzo, in una o più volte e anche in più tranches, anche in via scindibile ai sensi dell'art. 2439 del cod. civ., mediante:

(i) emissione di azioni da offrire in opzione agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441, commi 1, 2 e 3 del cod. civ.;

(ii) emissione di azioni da liberarsi mediante conferimento in natura e, pertanto, con non spettanza del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, del cod. civ.;

(iii) emissione di azioni con esclusione o limitazione del

diritto di opzione degli aventi diritto ai sensi dell'articolo 2441, commi 5 e 8, del cod. civ..

Quindi interviene il dott. Gianluigi Fiorendi, rappresentante dell'azionista Raggio di Luna, il quale propone, al fine di lasciare più spazio alla discussione, di omettere la lettura del progetto di fusione, della relazione degli amministratori al progetto di fusione e degli ulteriori documenti relativi alla fusione richiamati dal presidente.

Nessuno si oppone.

Il Presidente a questo punto lascia la parola all'Amministratore delegato, dott. Andrea Raschi, il quale illustra le caratteristiche principali della delega in oggetto.

In particolare l'Amministratore Delegato evidenzia come la proposta di delega al Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale sociale è volta alla valorizzazione degli investimenti esistenti, nonché alla realizzazione di progetti industriali o accordi con partner rientranti nella strategia di sviluppo di Bastogi o delle società dalla stessa controllate ovvero ad altri impieghi ritenuti di interesse finanziario, gestionale o strategico per Bastogi.

Tale strumento consentirebbe l'espansione dei business operativi, considerate anche le potenziali sinergie derivanti dall'operazione di fusione di cui al primo punto all'ordine del giorno, permettendo di soddisfare le connesse esigenze di rafforzamento della struttura patrimoniale e finanziaria della società.

Mediante il ricorso allo strumento della delega si vuole assicurare alla società la rapidità e la flessibilità essenziali per reperire sul mercato nuovi mezzi finanziari necessari a cogliere per tempo le opportunità che si presentino sul mercato. Lo strumento della delega ha l'ulteriore vantaggio di rimettere al Consiglio di Amministrazione la determinazione delle condizioni economiche dell'offerta nel suo complesso, sulla base delle condizioni di mercato caratterizzanti il momento del lancio effettivo dell'operazione, riducendo tra l'altro il rischio di oscillazione dei corsi di borsa del titolo tra la data dell'annuncio e la data di avvio dell'operazione rispetto all'ipotesi in cui l'operazione fosse decisa dall'organo assembleare.

La delega richiesta potrà essere esercitata dal consiglio di amministrazione, ogniquale volta ne ravvisi l'opportunità, entro la data ultima del 14 ottobre 2019. La deliberazione in oggetto avrà efficacia solo subordinatamente al perfezionamento della fusione di Raggio di Luna in Bastogi.

Il Presidente quindi dichiara aperta la discussione invitando tutti gli azionisti che intendono prendere la parola a volerlo comunicare al segretario indicando nome e numero di voti rappresentati e precisando che le risposte ad eventuali richieste o domande che verranno effettuate potranno essere fornite su suo invito direttamente dall'Amministratore Dele-

gato o da altri.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente:

- comunica che i presenti sono invariati;
- mette in votazione la proposta di delibera del Consiglio di Amministrazione riportata alla pag. 7 e seguenti della relazione e qui trascritta:

"L'assemblea degli azionisti di Bastogi S.p.A., riunitasi in sede straordinaria,

(i) esaminata la relazione illustrativa degli amministratori e delle proposte ivi contenute; e

(ii) preso atto dell'attestazione del collegio sindacale che l'attuale capitale sociale di Bastogi S.p.A. è pari a euro 12.300.000,00, interamente sottoscritto e versato, suddiviso in n. 17.787.594 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale,

delibera

1. di conferire al consiglio di amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2443 del codice civile, la facoltà, esercitabile entro la data ultima del 14 (quattordici) ottobre 2019 (duemiladiciannove), di aumentare il capitale sociale a pagamento per un importo complessivo massimo di euro 100.000.000,00 (centomilioni virgola zero zero), comprensivo di eventuale sovrapprezzo, in una o più volte e anche in più tranches, anche in via scindibile ai sensi dell'art. 2439 del codice civile, mediante emissione di azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale, da offrire in opzione agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del codice civile e/o con esclusione o limitazione del diritto di opzione degli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441, commi 4, primo periodo, 5 e 8, del codice civile, prevedendosi che:

(i) la non spettanza del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, del codice civile potrà essere deliberata solo qualora le azioni di nuova emissione debbano essere liberate mediante conferimento di rami d'azienda, aziende o immobili la cui acquisizione al patrimonio sociale sia, a giudizio del consiglio di amministrazione, finalizzata, direttamente o indirettamente, al perseguimento dell'oggetto sociale e dunque allo sviluppo delle attività svolte dalla società, ovvero mediante conferimento di crediti o partecipazioni in società (ivi incluse azioni negoziate in mercati regolamentati) o altri strumenti finanziari, anche nell'ambito di operazioni di scambio tra titoli, la cui acquisizione nel patrimonio della società risponda, a giudizio del consiglio di amministrazione, ad analoghe finalità;

(ii) l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile potrà essere deliberata solo qualora tale esclusione o limitazione appaia anche solo ragionevolmente più conveniente per l'interesse della società e le azioni di nuova emissione debbano essere offerte in sottoscrizione ad investitori istituziona-

li, italiani o esteri, ovvero anche ad altri diversi soggetti, persone giuridiche o persone fisiche, individuati dal Consiglio di Amministrazione nel contesto di operazioni di partnership industriali ovvero ancora di attività di collocamento di azioni presso il pubblico finalizzate ad accrescere il capitale flottante della società;

2. di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per dare attuazione ed esecuzione alle deliberazioni di cui sopra, ivi incluso, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il potere di:

(i) stabilire modalità, termini e condizioni dell'aumento di capitale nel rispetto dei limiti sopra indicati, ivi incluso, a titolo meramente esemplificativo, il potere di determinare, per ogni eventuale tranche, il numero e il prezzo di emissione delle nuove azioni (compreso l'eventuale sovrapprezzo), nel rispetto dei limiti e delle procedure di cui all'art. 2441, comma 6, del codice civile, ove applicabili;

(ii) predisporre e presentare ogni documento richiesto ai fini dell'esecuzione della delega conferita, nonché adempiere alle formalità necessarie per procedere all'offerta in sottoscrizione delle azioni di nuova emissione nonché alla loro ammissione a quotazione sul medesimo mercato regolamentato in cui sono negoziate le azioni della società già emesse, ivi incluso il potere di provvedere alla predisposizione e alla presentazione alle competenti autorità di ogni domanda, istanza o documento allo scopo necessario od opportuno;

3. di modificare l'art. 5 (cinque) dello statuto sociale della società, aggiungendo la seguente clausola al termine dell'articolo medesimo:

"l'assemblea straordinaria dei soci del 15 ottobre 2014 ha deliberato di conferire al consiglio di amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2443 del cod. Civ., la facoltà, esercitabile entro la data ultima del 14 ottobre 2019, di aumentare il capitale sociale a pagamento per un importo complessivo massimo di euro 100.000.000,00 (centomilioni/00), comprensivo di eventuale sovrapprezzo, in una o più volte e anche in più tranche, anche in via scindibile ai sensi dell'art. 2439 cod. Civ., mediante emissione di azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale, da offrire in opzione agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441, comma 1, cod. Civ. E/o con esclusione o limitazione del diritto di opzione degli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441, commi 4, primo periodo, 5 e 8, cod. Civ., prevedendosi che: (i) la non spettanza del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, cod. Civ. Potrà essere deliberata solo qualora le azioni di nuova emissione debbano essere liberate mediante conferimento di rami d'azienda, aziende o immobili la cui acquisizione al patrimonio sociale sia, a giudizio del consiglio di amministrazione, finalizzata, direttamente o indirettamente, al perseguimento dell'oggetto sociale

e dunque allo sviluppo delle attività svolte dalla società, ovvero mediante conferimento di crediti o partecipazioni in società (ivi incluse azioni negoziate in mercati regolamentati) o altri strumenti finanziari, anche nell'ambito di operazioni di scambio tra titoli, la cui acquisizione nel patrimonio della società risponda, a giudizio del consiglio di amministrazione, ad analoghe finalità; (ii) l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. Civ. Potrà essere deliberata solo qualora tale esclusione o limitazione appaia anche solo ragionevolmente più conveniente per l'interesse della società e le azioni di nuova emissione debbano essere offerte in sottoscrizione ad investitori istituzionali, italiani o esteri, ovvero anche ad altri diversi soggetti, persone giuridiche o persone fisiche, individuati dal Consiglio di Amministrazione nel contesto di operazioni di partnership industriali ovvero ancora di attività di collocamento di azioni presso il pubblico finalizzate ad accrescere il capitale flottante della società.

La medesima assemblea ha altresì deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per dare attuazione ed esecuzione alla delega conferita, ivi incluso, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il potere di: (i) stabilire modalità, termini e condizioni dell'aumento di capitale nel rispetto dei limiti sopra indicati, ivi incluso, a titolo meramente esemplificativo, il potere di determinare, per ogni eventuale tranche, il numero e il prezzo di emissione delle nuove azioni (compreso l'eventuale sovrapprezzo), nel rispetto dei limiti e delle procedure di cui all'art. 2441, comma 6, cod. Civ., ove applicabili; (ii) predisporre e presentare ogni documento richiesto ai fini dell'esecuzione della delega conferita, nonché adempiere alle formalità necessarie per procedere all'offerta in sottoscrizione delle azioni di nuova emissione nonché alla loro ammissione a quotazione sul medesimo mercato regolamentato in cui sono negoziate le azioni della società già emesse, ivi incluso il potere di provvedere alla predisposizione e alla presentazione alle competenti autorità di ogni domanda, istanza o documento allo scopo necessario od opportuno.";

4. di stabilire che le deliberazioni assembleari di cui sopra avranno efficacia solo subordinatamente al perfezionamento della fusione per incorporazione di Raggio di Luna S.p.A. in Bastogi S.p.A. deliberata dall'odierna assemblea straordinaria e a far data dal medesimo giorno della data di efficacia di tale fusione, come determinata nell'atto di fusione;

5. di conferire al consiglio di amministrazione, e per esso al suo presidente e al consigliere delegato pro-tempore in carica, in via disgiunta tra loro e anche per mezzo di speciali procuratori all'uopo nominati, ogni più ampio potere, senza esclusione alcuna, per dare attuazione alle deliberazioni che precedono ed esercitare le facoltà oggetto delle

stesse, per apportare ai deliberati assembleari ogni modifica, integrazione o soppressione, non sostanziale, che si rendesse necessaria, a richiesta di ogni autorità competente ovvero in sede di iscrizione al registro delle imprese nonché per provvedere al deposito presso il competente registro delle imprese dello statuto sociale aggiornato con le modificazioni del capitale sociale.".

L'assemblea unanime approva.

Nessun contrario.

Nessun astenuto.

La proposta risulta approvata all'unanimità così come il nuovo testo di statuto.

Così esaurita la trattazione della parte straordinaria all'ordine del giorno, il Presidente passa a trattare la parte ordinaria dello stesso, oggetto di separata verbalizzazione.

Sono le ore 16:40 (sedici e quaranta)

Si allegano al presente verbale:

- l'elenco dei partecipanti all'assemblea sotto "A";
- la Relazione degli Amministratori sul primo punto all'ordine del giorno, redatta anche ai sensi dell'art. 2501-quinquies cod. civ. e dell'art. 70 del d.lsg. 58/1998 sotto "B";
- la Relazione della società di revisione KPMG sulla congruità del rapporto di cambio redatta ai sensi dell'art. 2501 sexies cod. civ. sotto "C";
- il progetto di fusione sotto "D";
- la Relazione degli Amministratori sul secondo punto all'ordine del giorno, sotto "E";
- lo statuto sociale post fusione (che trovasi allegato anche al progetto di fusione) che recepisce anche le modifiche statutarie approvate dall'assemblea con le deliberazioni di cui al secondo punto dell'ordine del giorno, e che, come ivi specificato (punto 4.) avranno corso con l'efficacia della fusione, sotto "F".

Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 18,10.

Consta

di sette fogli scritti con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e di mio pugno completati per pagine ventisette e della ventottesima sin qui.

F.to Carlo Marchetti notaio



BASTOGI

Assemblea straordinaria e ordinaria del 15/10/2014

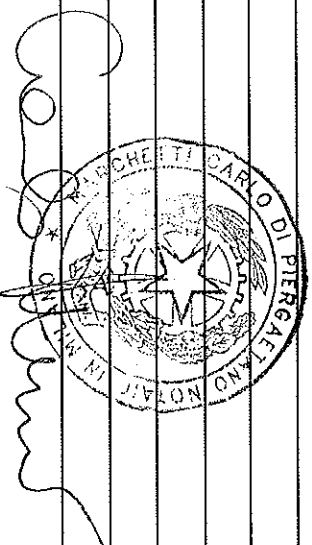
1^a convocazione

2^a convocazione

Cap.Soc. €12.300.000,00 diviso in n. 17.787.594

Alle "A" al n. 11390 / 5849 di rep

N. ORD.	AZIONISTI	AZIONI		TOTALE	NOME RAPPRESENTANTE
		IN PROPRIO	PER DELEGA		
1	Raggio di Luna spa		13.424.618	13.424.618	dr. Gianluigi Fiorendi (delegato)
2	Investimenti Sud Italia srl		7	7	Katia Muscatella (delegata)
3				-	
4				-	
5				-	
6				-	
7				-	
8				-	
9				-	
10				-	
11				-	
12				-	
13				-	
14				-	
15				-	
16				-	
17				-	
18				-	
19				-	
20				-	
21				-	
22				-	
	Totale	-	13.424.625	13.424.625	
				75,472%	

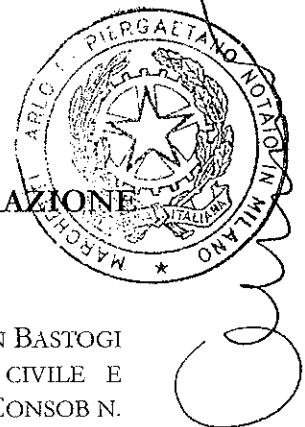


All. "B" al n. 11330/5848 di rep.



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DI BASTOGI S.P.A.**

SUL PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI RAGGIO DI LUNA S.P.A. IN BASTOGI S.P.A. REDATTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 2501-*QUINQUES* DEL CODICE CIVILE E DELL'ARTICOLO 70, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO ADOTTATO CON DELIBERA CONSOB N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999 COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO E INTEGRATO



**Assemblea ordinaria dei soci di Bastogi S.p.A. convocata per il giorno 15 ottobre 2014,
in prima convocazione, e per il giorno 16 ottobre 2014 in seconda convocazione**

Primo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria

Signori azionisti,

la presente relazione (la "**Relazione**") è stata redatta per illustrare e giustificare, sotto il profilo giuridico ed economico, con particolare riferimento ai criteri utilizzati per la determinazione del rapporto di cambio, il progetto di fusione (il "**Progetto di Fusione**") relativo alla fusione (c.d. inversa) per incorporazione della controllante Raggio di Luna S.p.A. ("**Raggio di Luna**") nella controllata Bastogi S.p.A. ("**Bastogi**") (la "**Fusione**").

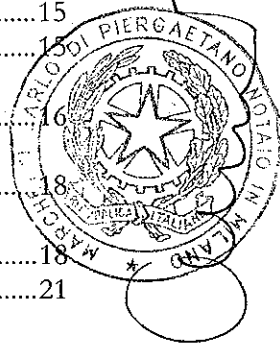
La Relazione è stata redatta ai sensi dell'articolo 2501-*quinquies* del codice civile e, in considerazione della circostanza che le azioni della incorporante Bastogi sono negoziate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., anche ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del regolamento di attuazione del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (il "**TUF**") concernente la disciplina degli emittenti adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "**Regolamento Emittenti**"), in conformità allo Schema 1 dell'Allegato 3A del Regolamento Emittenti.

Vi illustriamo di seguito le principali caratteristiche delle società partecipanti alla Fusione, i termini e le motivazioni sui quali si fonda la proposta di integrazione, le modalità attraverso le quali verrebbe realizzata e i benefici che ne conseguirebbero.

Il perfezionamento della Fusione è sospensivamente condizionato al verificarsi delle circostanze di cui al successivo paragrafo 2.1.7.

INDICE

1. <u>SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE</u>	4
1.1 Bastogi S.p.A.	4
1.2 Raggio di Luna S.p.A.	6
2. <u>ILLUSTRAZIONE DELL'OPERAZIONE E DELLE MOTIVAZIONI DELLA STESSA, CON PARTICOLARE RIGUARDO AGLI OBIETTIVI GESTIONALI DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE E AI PROGRAMMI FORMULATI PER IL LORO CONSEGUIMENTO</u>	9
2.1 Struttura e condizioni dell'operazione	9
2.2 Motivazioni, obiettivi gestionali e programmi formulati per il loro conseguimento	14
3. <u>MODALITÀ DI DEFINIZIONE DEI VALORI ATTRIBUITI ALLE SOCIETÀ INTERESSATE ALL'OPERAZIONE AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL RAPPORTO DI CAMBIO</u>	15
3.1 Situazioni patrimoniali di fusione e documentazione di supporto	15
3.2 Descrizione dei criteri di valutazione utilizzati ai fini della determinazione del rapporto di cambio. Difficoltà valutative	16
4. <u>IL RAPPORTO DI CAMBIO STABILITO E I CRITERI SEGUITI PER LA DETERMINAZIONE DI TALE RAPPORTO</u>	18
4.1 Applicazione dei criteri di valutazione ai fini della determinazione del rapporto di cambio	18
4.2 Sintesi valutative e determinazione del rapporto di cambio	21
5. <u>MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DI BASTOGI E DATA DI GODIMENTO DELLE STESSA</u>	22
6. <u>DATA DI IMPUTAZIONE DELLE OPERAZIONI DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE AL BILANCIO DI BASTOGI, ANCHE A FINI FISCALI</u>	23
7. <u>RIFLESSI TRIBUTARI DELLA FUSIONE SULLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE</u>	23
7.1 Neutralità fiscale ai fini IRES e IRAP	23
7.2 Imposta di registro	23
7.3 Imposta sul valore aggiunto	24
7.4 Effetti sugli azionisti di Bastogi	24
7.5 Effetti fiscali in altri paesi	24
8. <u>PREVISIONI SULLA COMPOSIZIONE DELL'AZIONARIATO RILEVANTE E SULL'ASSETTO DI CONTROLLO DI BASTOGI A SEGUITO DELLA FUSIONE</u>	24
8.1 Azionariato rilevante e assetto di controllo di Bastogi e di Raggio di Luna	24
8.2 Previsioni sulla composizione dell'azionariato rilevante nonché sull'assetto di controllo di Bastogi a seguito della Fusione	24
9. <u>EFFETTI DELLA FUSIONE SUI PATTI PARASOCIALI RILEVANTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 122 DEL TUF</u>	25
10. <u>VALUTAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA RICORRENZA DEL DIRITTO DI RECESSO</u>	25
11. <u>INFORMAZIONI ECONOMICHE, PATRIMONIALI E FINANZIARIE</u>	25
12. <u>PROPOSTE DI DELIBERAZIONI</u>	25



1. SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

1.1 Bastogi S.p.A.

1.1.1 Dati societari di Bastogi

La società incorporante è **Bastogi S.p.A.**, con sede legale a Milano, in via G. B. Piranesi n. 10, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 00410870588.

Il capitale sociale sottoscritto e versato di Bastogi è pari a euro 12.300.000,00, rappresentato da n. 17.787.594 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale.

Bastogi non è soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'articolo 2497 del codice civile.

Le azioni di Bastogi sono negoziate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Sulla base delle informazioni pubbliche alla data della Relazione, il capitale sociale di Bastogi è detenuto come segue:

Soci	Percentuale sul capitale
Raggio di Luna	75,472%
Flottante	24,528%
Totale soci	100%

1.1.2 Oggetto sociale di Bastogi

L'oggetto sociale di Bastogi è il seguente:

“La Società ha per oggetto: a) l'assunzione di partecipazioni, la loro gestione ed eventuale dismissione, il coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario, comprensivo della concessione di finanziamenti a favore delle società facenti parte del medesimo gruppo societario al quale la società appartiene, il tutto nei confronti esclusivamente delle medesime e quindi non nei confronti del pubblico; b) l'esercizio di attività di progettazione e costruzione, in proprio e per conto di terzi, di opere e impianti di qualsiasi tipo e destinazione nei settori dell'industria, dell'edilizia, del commercio, dell'agricoltura e delle infrastrutture in genere; c) l'esercizio di attività di compravendita, di permuta, di locazione, purché non finanziaria, di amministrazione di immobili, rustici ed urbani di proprietà sociale; d) l'esercizio di attività industriale in particolare nel settore dell'edilizia, della chimica, della meccanica e metallurgia, dell'elettromeccanica e dell'elettronica; e) l'esercizio di attività di trasporto marittimo e terrestre di persone o cose.

Le attività di cui ai punti precedenti potranno essere svolte nel modo più ampio sia in Italia che all'estero.

La Società può compiere tutte le operazioni commerciali industriali e immobiliari che siano ritenute necessarie e utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; la società può inoltre compiere operazioni finanziarie e mobiliari nonché prestare garanzie reali o personali, anche nell'interesse di terzi, purché strumentali alla realizzazione dell'oggetto sociale e non nei confronti del pubblico.

Quanto sopra, in ogni caso, con esclusione delle seguenti attività: le attività professionali riservate, le attività finanziarie riservate per legge a particolari categorie di soggetti e l'esercizio nei confronti del pubblico di attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione di cambi ai sensi dell'art. 106 del D. LGS 1.9.93 n. 385.

La Società potrà inoltre ottenere finanziamenti, con obbligo di rimborso, presso i soci in ottemperanza alle decisioni del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio ai sensi dell'art. 11 D LGS 1.9.93 n. 385 e successive modifiche.”.

1.1.3 Consiglio di Amministrazione di Bastogi

Il Consiglio di Amministrazione di Bastogi attualmente in carica è composto da n. 7 amministratori come di seguito specificato:

Nominativo	Carica
Carlo Veronelli	Presidente
Matteo Francesco Cataluccio	Vice Presidente
Andrea Raschi	Consigliere Delegato
Maria Adelaide Marchesoni	Amministratore
Barbara Masella	Amministratore
Giulio Davide Giorgio Ferrari	Amministratore
Lia Rosa Sacerdote	Amministratore



1.1.4 Attività di Bastogi

Bastogi è una *holding* di partecipazioni attiva principalmente nei settori dei servizi per l'Arte (tramite una partecipazione del 99,99% in Open Care S.p.A.) e dell'attività alberghiera (tramite una partecipazione totalitaria in H2C Gestioni S.r.l.).

Open Care S.p.A., nata dal processo di riconversione della storica società Frigoriferi Milanesi, offre servizi integrati per la gestione, la valorizzazione e la conservazione di opere d'arte e oggetti preziosi. L'offerta di Open Care è articolata nei settori di *art consulting*, custodia, conservazione e restauro e logistica per l'arte.

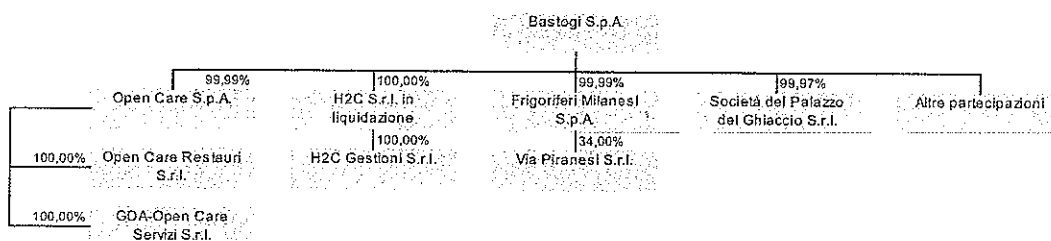
H2C Gestioni S.r.l. gestisce alberghi a 4 stelle *business*. Ad oggi sono attive due strutture, una ad Assago (MI) e una a Napoli. Inaugurato a fine 2009, H2C Hotel Milanofiori è una struttura di nuova costruzione, progettata secondo alti *standard* di sostenibilità ambientale. Situato al centro del complesso Milanofiori Nord in Assago (MI), l'*hotel* è composto da 157 camere oltre una *junior suite* e una *suite*, da sale riunioni modulabili, un ristorante, un *lounge bar* e una zona *fitness*. H2C Hotel Napoli è un albergo in stile "*deco*" frutto della ristrutturazione di un immobile degli anni '30. Oltre alle 85 camere tra *classic*, *executive* e *junior suite*, l'albergo dispone di 3 sale riunioni polifunzionali, un ristorante e una zona benessere.

Bastogi, tramite le sue controllate Frigoriferi Milanesi S.p.A. (controllata al 99,99%) e Società del Palazzo del Ghiaccio S.r.l. (controllata al 99,97%) detiene un patrimonio immobiliare costituito prevalentemente da beni strumentali. Frigoriferi Milanesi S.p.A. è proprietaria di un complesso immobiliare di oltre 30.000 metri quadrati. Nata nel 1899 come fabbrica del ghiaccio e magazzini refrigeranti, Frigoriferi Milanesi, a seguito di un importante intervento di ristrutturazione, è oggi sede degli uffici delle società del Gruppo Bastogi e dei laboratori e dei *caveau* di Open Care S.p.A.. Frigoriferi Milanesi ospita inoltre numerosi enti, aziende, associazioni e studi professionali, operanti nel settore dell'arte, della cultura, della formazione e del *design*. Grazie alla presenza di queste realtà, il complesso Frigoriferi Milanesi è divenuto un centro polivalente di incontri, mostre, proiezioni, spettacoli e concerti.

Appartiene inoltre al Gruppo Bastogi il Palazzo del Ghiaccio, lo storico edificio in stile *liberty* inaugurato nel 1923. Dopo un imponente restauro volto ad armonizzarne l'originale

identità estetica con la nuova funzionalità, il Palazzo del Ghiaccio è oggi uno spazio polifunzionale adatto ad ospitare un'ampia tipologia di eventi.

Il grafico che segue illustra, alla data della Relazione, la composizione del Gruppo di società facenti capo a Bastogi.



1.2 Raggio di Luna S.p.A.

1.2.1 Dati societari di Raggio di Luna

La società incorporanda è **Raggio di Luna S.p.A.**, con sede legale a Milano, in via G. B. Piranesi n. 10, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 03264120969.

Il capitale sociale sottoscritto e versato di Raggio di Luna è pari a euro 40.630.100,00, rappresentato da n. 40.630.100 azioni ordinarie dal valore nominale di euro 1,00 ciascuna.

Le azioni di Raggio di Luna non sono negoziate su alcun mercato regolamentato.

Alla data della Relazione il capitale sociale di Raggio di Luna è detenuto come segue:

Soci	Percentuale sul capitale
Matteo Giuseppe Cabassi	28,231%
Marco Roberto Cabassi	26,016%
Mariagabriella Cabassi	19,065%
Maria Chiara Cabassi	19,065%
Paolo Andrea Colombo	7,623%
Totale soci	100%

Raggio di Luna ha attualmente in circolazione complessivi n. 5.235.940 *warrant* che attribuiscono ai portatori il diritto di sottoscrivere n. 1 azione ordinaria di Raggio di Luna di nuova emissione ogni n. 1 *warrant* esercitato, al prezzo unitario di euro 1,12 (i “**Warrant Raggio di Luna**”).

I Warrant Raggio di Luna sono attualmente detenuti come segue:

- (i) n. 4.335.940 *warrant* dal socio di Raggio di Luna Paolo Andrea Colombo (emessi con deliberazione dell’Assemblea Straordinaria dei soci di Raggio di Luna in data 30 giugno 2004 e il cui regolamento è stato successivamente modificato con deliberazioni dell’Assemblea Straordinaria dei soci di Raggio di Luna del 5 settembre 2012 e 19 giugno 2014); e
- (ii) n. 900.000 *warrant* dal socio di Raggio di Luna Matteo Giuseppe Cabassi (emessi con deliberazione dell’Assemblea Straordinaria dei soci di Raggio di Luna in data 18 gennaio 2007 e il cui regolamento è stato successivamente modificato con

deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria dei soci di Raggio di Luna del 5 settembre 2012 e 19 giugno 2014).

Ai sensi dei regolamenti dei Warrant Raggio di Luna, tali *warrant* sono esercitabili esclusivamente dal 1° luglio 2015 al 31 dicembre 2015 (termine ultimo di esercizio dei medesimi).

A servizio dell'esercizio dei Warrant Raggio di Luna:

- (a) l'Assemblea Straordinaria dei soci di Raggio di Luna del 30 giugno 2004 ha deliberato un aumento di capitale per massimi nominali euro 4.335.940,00, da attuarsi mediante emissione – in caso di esercizio dei n. 4.335.940 Warrant Raggio di Luna emessi in pari data – di n. 4.335.940 nuove azioni da nominali euro 1,00 ciascuna;
- (b) l'Assemblea Straordinaria dei soci di Raggio di Luna del 18 gennaio 2007 ha deliberato un aumento di capitale per massimi nominali euro 900.000,00, da attuarsi mediante emissione – in caso di esercizio dei n. 900.000 Warrant Raggio di Luna emessi in pari data – di n. 900.000 nuove azioni da nominali euro 1,00 ciascuna.

Si segnala che, con comunicazioni scritte inviate a Raggio di Luna in data 17 giugno 2014, i soci Paolo Andrea Colombo e Matteo Giuseppe Cabassi, quali portatori dei Warrant Raggio di Luna, hanno autorizzato Raggio di Luna a omettere la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica di qualsiasi avviso o comunicazione relativa alla Fusione (anche per l'ipotesi in cui tale pubblicazione sia richiesta dall'articolo 6 dei regolamenti dei Warrant Raggio di Luna nonché, ove ritenuto applicabile, dall'articolo 2503-*bis*, comma 2, del codice civile) e hanno altresì rinunciato a qualsiasi diritto di esercizio anticipato dei *warrant* eventualmente loro spettante ai sensi dell'articolo 2503-*bis*, comma 2, del codice civile (ove ritenuto applicabile).

Raggio di Luna detiene, *inter alia*, il 50,057% di Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A. ("**Brioschi**"), società le cui azioni sono negoziate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

1.2.2 Oggetto sociale di Raggio di Luna

L'oggetto sociale di Raggio di Luna è il seguente:

“La società ha per oggetto: a) l'assunzione la cessione nonché l'amministrazione e la gestione in proprio, a scopo di stabile investimento e non di collocamento, di interessenze e partecipazioni in altre società ed enti in Italia ed all'estero; b) il finanziamento e il coordinamento tecnico e finanziario delle società o enti nei quali partecipa; c) la compravendita, il possesso e la gestione in proprio di titoli pubblici o privati, non quotati o quotati nelle Borse e Valori italiane o estere; d) la prestazione di servizi in campo finanziario, amministrativo, tecnico e commerciale a favore di società partecipate; e) l'acquisto, permuta, vendita, gestione (per conto proprio e/o di società partecipate e non di terzi), locazione, di beni immobili sia rustici che urbani, la costituzione ed estinzione di diritti reali immobiliari in genere.

La società può inoltre compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie nonché prestare fidejussioni, garanzie anche reali per obbligazioni assunte anche da terzi, ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

Sono escluse le seguenti attività la raccolta del risparmio per la erogazione del credito, le attività professionali riservate; le attività finanziarie riservate per legge a particolari categorie di soggetti e l'esercizio nei confronti del pubblico di attività di assunzione di partecipazioni e di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma ai sensi del D. Lgs. 24.02.1998 n. 58 e dell'art. 106 del D. Lgs 1/9/1993 n. 385.”.



1.2.3 Consiglio di Amministrazione di Raggio di Luna

Il Consiglio di Amministrazione di Raggio di Luna attualmente in carica è composto da n. 6 amministratori come di seguito specificato:

Nominativo	Carica
Marco Roberto Cabassi	Presidente
Matteo Giuseppe Cabassi	Amministratore Delegato
Maria Chiara Cabassi	Amministratore
Mariagabriella Cabassi	Amministratore
Giuseppe Di Giovanna	Amministratore
Paolo Notari	Amministratore

1.2.4 Attività di Raggio di Luna

Raggio di Luna è una *holding* di partecipazioni principalmente attiva nei settori dell'immobiliare (attraverso Brioschi, Sintesi S.p.A. e altre società minori), dell'intrattenimento (Forumnet Holding S.p.A.), dei servizi per l'arte e dell'attività alberghiera (attraverso Bastogi).

Settore immobiliare

Con riferimento al settore immobiliare, Raggio di Luna detiene il 50,057% del capitale sociale di Brioschi e possiede alcuni immobili, oltre ad aree di sviluppo, attraverso società controllate direttamente o indirettamente da Sintesi S.p.A. (società a sua volta controllata al 100% da Raggio di Luna).

Brioschi è uno dei principali operatori immobiliari in Italia. L'attività di Brioschi è orientata allo sviluppo integrato di grandi aree urbane mediante la progettazione e la realizzazione di complessi innovativi, che coniugano qualità, eco-sostenibilità e *design*. Brioschi complementa i progetti di sviluppo a medio-lungo termine con investimenti immobiliari a reddito e compravendite di complessi immobiliari.

Brioschi, tramite la controllata Milanofiori 2000 S.r.l., è proprietaria di un'area di 360.000 metri quadrati al confine sud di Milano, nel territorio del Comune di Assago, su cui è in fase avanzata di realizzazione il progetto Milanofiori Nord, un complesso di 218.000 metri quadrati di superficie lorda di pavimento con destinazione terziaria, commerciale e residenziale. Alla data della Relazione sono state ultimate edificazioni per complessivi 159.800 metri quadrati circa, di cui sono stati commercializzati 146.000 metri quadrati circa.

Sempre a sud di Milano, in zona Navigli, Brioschi detiene il complesso storico di via Darwin (ex Istituto Sieroterapico Milanese), frutto di un importante intervento di recupero ultimato nel 2011 che ha previsto la ristrutturazione degli edifici storici e la costruzione di 3 nuove strutture su progetto dello studio Dante O. Benini & Partners Architects.

Brioschi è inoltre proprietaria di una vasta area situata a Santa Cesarea Terme, in provincia di Lecce, in cui si prevede la realizzazione di un complesso residenziale a prevalente destinazione turistica.

Tramite la società Infrafin S.r.l., partecipata per il 49% da Brioschi e per il 51% da Sintesi S.p.A., Raggio di Luna possiede un'area complessiva di circa 1.100.000 metri quadrati nel Comune di Rozzano, dove si prevede lo sviluppo del progetto Milanofiori Sud, un progetto innovativo polifunzionale inserito in un più ampio disegno di valorizzazione della vocazione agricola e della biodiversità del territorio.

Raggio di Luna, mediante Sintesi S.p.A. ("Sintesi") che detiene una partecipazione del 60% nel capitale sociale di Muggiana S.r.l., è inoltre proprietaria di un'area di 600.000 metri

quadri nel Comune di Milano, denominata "Cascina Muggiano", su cui è previsto un progetto di sviluppo e valorizzazione.

Settore dell'intrattenimento

Tramite il Gruppo Forumnet, Raggio di Luna è attiva nel settore dell'intrattenimento. Il Gruppo Forumnet nasce nel 1990 con la costruzione del Forum di Assago (oggi Mediolanum Forum) e nel corso degli anni si sviluppa diventando *leader* in Italia nello spettacolo dal vivo e nella gestione di impianti polifunzionali per la musica, lo spettacolo e lo sport.

Dal 2003 Forumnet produce anche contenuti attraverso la società Compagnia della Rancia S.r.l., punto di riferimento nella creazione e distribuzione di *musical* in lingua italiana.

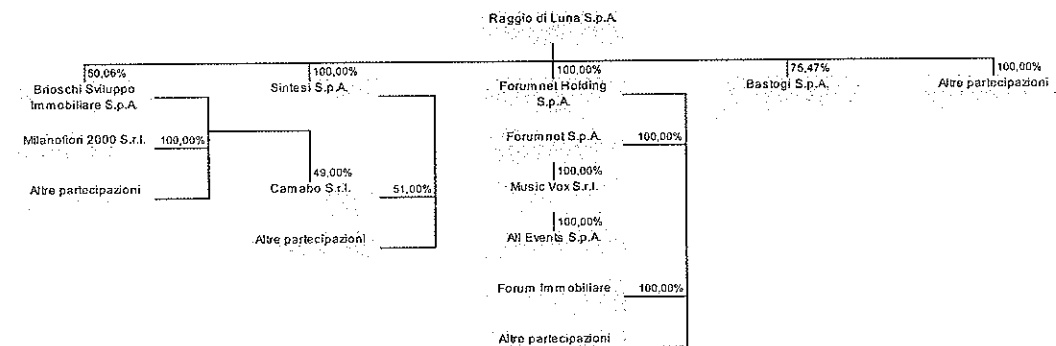
Il Gruppo Forumnet gestisce strutture di proprietà (Mediolanum Forum e Teatro della Luna di Milano) e strutture pubbliche (PalaLottomatica di Roma). Ha inoltre gestito e sviluppato altre importanti arene in tutto il territorio italiano (Bologna, Pesaro e Livorno) e la sua professionalità è stata richiesta anche in sede internazionale.

Insieme al PalaLottomatica di Roma, il Mediolanum Forum è l'unica arena italiana a rientrare nella European Arenas Association, che riunisce le maggiori realtà *indoor* europee.

Servizi per l'arte e l'attività alberghiera

Raggio di Luna opera nel settore dei servizi per l'arte e dell'attività alberghiera tramite partecipazione del 75,47% detenuta in Bastogi. Per la descrizione dell'attività di Bastogi si rimanda al precedente paragrafo 1.1.4.

Il grafico che segue illustra, alla data della Relazione, la composizione del Gruppo di società facenti capo a Raggio di Luna.



2. ILLUSTRAZIONE DELL'OPERAZIONE E DELLE MOTIVAZIONI DELLA STESSA, CON PARTICOLARE RIGUARDO AGLI OBIETTIVI GESTIONALI DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE E AI PROGRAMMI FORMULATI PER IL LORO CONSEGUIMENTO

2.1 Struttura e condizioni dell'operazione

2.1.1 Descrizione dell'operazione

L'operazione che si intende sottoporre all'esame e all'approvazione dell'Assemblea Straordinaria dei soci di Bastogi è la fusione (cd. inversa) mediante incorporazione di Raggio di Luna (*società incorporanda*) in Bastogi (*società incorporante*).

Per effetto della Fusione, Bastogi verrebbe a detenere tutte le partecipazioni societarie attualmente detenute da Raggio di Luna e, in particolare, una partecipazione pari al 50,057% nel capitale sociale di Brioschi.

~~Il Progetto di Fusione è stato approvato dai Consigli di Amministrazione di Bastogi e di Raggio di Luna nelle rispettive sedute del 27 giugno 2014.~~

Il Progetto di Fusione è stato predisposto (e, quindi, la Fusione verrà eseguita) sulla base dei bilanci di esercizio al 31 dicembre 2013 delle società partecipanti alla Fusione che verranno utilizzati quali situazioni patrimoniali di fusione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2501-*quater*, comma 2, del codice civile.

Ai soci di Raggio di Luna verranno assegnate azioni Bastogi di nuova emissione sulla base del rapporto di cambio di seguito indicato. I portatori dei Warrant Raggio di Luna ancora in circolazione alla data di efficacia della Fusione riceveranno, in sostituzione di tali *warrant*, *warrant* esercitabili in azioni Bastogi di nuova emissione sulla base del medesimo rapporto di cambio.

In data 27 giugno 2014 i Consigli di Amministrazione di Bastogi e di Raggio di Luna – avvalendosi delle valutazioni effettuate dai rispettivi *advisors* indipendenti (il Prof. Franco Dalla Sega per Bastogi e il Prof. Maurizio Comoli per Raggio di Luna) e, per quanto riguarda Bastogi, preso atto del motivato parere favorevole del Comitato Parti Correlate (come di seguito definito) – sono pervenuti alla determinazione dei seguenti rapporti di cambio:

- **n. 2,5 azioni ordinarie Bastogi, senza valore nominale, ogni n. 1 azione ordinaria Raggio di Luna;**
- **n. 2,5 *warrant* Bastogi ogni n. 1 Warrant Raggio di Luna.**

Non sono previsti conguagli in denaro.

Con provvedimento depositato in cancelleria in data 26 maggio 2014 – a seguito di istanza presentata congiuntamente da Bastogi e Raggio di Luna in data 16 maggio 2014 – il Tribunale di Milano ha nominato KPMG S.p.A. quale esperto comune incaricato di redigere la relazione sulla congruità del rapporto di cambio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2501-*sexies* del codice civile. In data 30 luglio 2014 KPMG S.p.A. ha rilasciato la predetta relazione.

La Fusione verrà eseguita mediante:

- (i) mantenimento in portafoglio, quali azioni proprie anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357-*bis*, comma 1, n. 3), del codice civile, delle n. 13.424.653 azioni Bastogi ad oggi detenute dall'incorporanda Raggio di Luna (che rappresenteranno l'11,25% delle azioni in circolazione di Bastogi *post* Fusione). A partire dalla data di efficacia della Fusione si intenderà costituita una riserva indisponibile pari al valore di bilancio delle azioni proprie che Bastogi verrà a detenere per effetto della Fusione stessa, riserva riveniente dall'avanzo da concambio formatosi in conseguenza della Fusione, precisandosi che tale avanzo da concambio sarà comunque di ammontare superiore a quello necessario per costituire la riserva indisponibile azioni proprie;

- (ii) aumento del capitale sociale di Bastogi fino a massimi euro 48.691.015,00 (e, quindi, per massimi euro 36.391.015,00), mediante emissione di massime n. 101.575.250 nuove azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, che saranno assegnate in concambio ai possessori delle azioni Raggio di Luna in circolazione al momento dell'efficacia della Fusione, in applicazione del rapporto di cambio di cui sopra; e
- (iii) ulteriore aumento del capitale sociale di Bastogi per massimi euro 1.308.985,00 (e, quindi, fino a massimi euro 50.000.000,00, considerando l'aumento del capitale di cui al precedente punto (ii)), mediante emissione di massime n. 13.089.850 nuove azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, destinate al servizio dell'esercizio dei *warrant* che Bastogi emetterà e assegnerà in sostituzione dei Warrant Raggio di Luna che non siano stati esercitati alla data di efficacia della Fusione, come meglio descritto nel successivo paragrafo 2.1.2.

Nella determinazione del numero massimo di azioni Bastogi da emettere a servizio del rapporto di cambio nonché dell'ammontare massimo dell'aumento di capitale sociale, a servizio dei *warrant* che Bastogi emetterà in sostituzione dei Warrant Raggio di Luna, si è tenuto conto della circostanza che nessuno dei Warrant Raggio di Luna può essere esercitato prima della prevedibile data di efficacia della Fusione, in ragione sia del fatto che gli stessi sono esercitabili esclusivamente dal 1° luglio 2015 (ai sensi dei relativi regolamenti) sia del fatto che i portatori di tali *warrant* hanno rinunciato a qualsiasi facoltà di esercizio anticipato eventualmente loro spettante ai sensi dell'articolo 2503-bis, comma 2, del codice civile (cfr. il precedente paragrafo 1.2.1).

Le azioni ordinarie Bastogi che saranno assegnate in concambio agli azionisti di Raggio di Luna saranno negoziate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e avranno le medesime caratteristiche e conferiranno i medesimi diritti delle azioni Bastogi già in circolazione.

2.1.2 Trattamento dei Warrant Raggio di Luna

Per effetto della Fusione, i portatori dei Warrant Raggio di Luna ancora in circolazione alla data di efficacia della Fusione riceveranno, in sostituzione di tali *warrant*, *warrant* esercitabili in azioni Bastogi di nuova emissione (i "**Warrant Bastogi**").

Con riferimento alla sostituzione dei Warrant Raggio di Luna con i Warrant Bastogi (e al fine di garantire l'equivalenza tra i diritti attribuiti dai Warrant Bastogi e i diritti attribuiti dai Warrant Raggio di Luna), Bastogi:

- (i) assegnerà ai portatori dei Warrant Raggio di Luna n. 2,5 Warrant Bastogi ogni n. 1 Warrant Raggio di Luna detenuto, applicando quindi a tali *warrant* il medesimo rapporto di cambio previsto per l'assegnazione di azioni Bastogi agli azionisti di Raggio di Luna (determinato in n. 2,5 azioni Bastogi ogni n. 1 azione Raggio di Luna), tenuto conto della circostanza che il rapporto di esercizio previsto dai regolamenti dei Warrant Raggio di Luna è pari a n. 1 azione Raggio di Luna ogni n. 1 *warrant* esercitato;
- (ii) in considerazione di quanto previsto al precedente punto (i), manterrà inalterato il rapporto di esercizio previsto dai regolamenti dei Warrant Raggio di Luna e, pertanto, i Warrant Bastogi conferiranno il diritto di sottoscrivere n. 1 azione Bastogi ogni n. 1 Warrant Bastogi esercitato;
- (iii) in considerazione di quanto previsto ai precedenti punti (i) e (ii), sempre al fine di garantire l'equivalenza tra i Warrant Bastogi e i Warrant Raggio di Luna, adeguerà il

prezzo di esercizio di ciascun *warrant*, che passerà da euro 1,12 attualmente previsto per ciascun Warrant Raggio di Luna a euro 0,448 per ciascun Warrant Bastogi.

L'Assemblea dei soci di Bastogi sarà chiamata a deliberare un aumento di capitale a servizio dei Warrant Bastogi per massimi euro 1.308.985,00, mediante emissione di massime n. 13.089.850 nuove azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale. Le azioni ordinarie Bastogi rivenienti da tale aumento di capitale avranno le medesime caratteristiche e conferiranno i medesimi diritti delle azioni Bastogi già in circolazione.

Bastogi adotterà un regolamento dei Warrant Bastogi sostanzialmente identico all'attuale testo del regolamento dei Warrant Raggio di Luna, ad eccezione:

- (a) del prezzo di esercizio dei *warrant* che, come sopra illustrato, verrà adeguato per tenere conto del rapporto di cambio tra i Warrant Raggio di Luna e i Warrant Bastogi nonché dell'inalterato rapporto di esercizio dei *warrant*;
- (b) della denominazione dei *warrant* che muterà da "Warrant Raggio di Luna spa 2004/31 dicembre 2015" (per i Warrant Raggio di Luna attualmente detenuti da Paolo Andrea Colombo) e da "Warrant Raggio di Luna spa 2007/31 dicembre 2015" (per i Warrant Raggio di Luna attualmente detenuti da Matteo Giuseppe Cabassi) in "Warrant Bastogi S.p.A. 2014/31 dicembre 2015"; e
- (c) di ogni altra modifica di natura meramente formale o procedurale che si rendesse eventualmente necessaria al fine di tenere conto della circostanza che l'emittente di tali *warrant* è una società con azioni quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

2.1.3 Modificazioni statutarie

Per effetto della Fusione Bastogi aumenterà il proprio capitale sociale:

- (i) fino a massimi euro 48.691.015,00 (e, quindi, per massimi euro 36.391.015,00), mediante emissione di massime n. 101.575.250 nuove azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, che saranno assegnate in concambio ai possessori delle azioni Raggio di Luna che saranno in circolazione al momento dell'efficacia della Fusione, in applicazione del rapporto di cambio e delle modalità di assegnazione delle azioni di cui ai successivi paragrafi 4 e 5; e
- (ii) per massimi euro 1.308.985,00 (e, quindi, fino a massimi euro 50.000.000,00, considerando l'aumento del capitale di cui al precedente punto (i)), mediante emissione di massime n. 13.089.850 nuove azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, destinate al servizio dell'esercizio dei Warrant Bastogi che verranno emessi e assegnati in sostituzione dei Warrant Raggio di Luna non esercitati alla data di efficacia della Fusione, come meglio descritto nel precedente paragrafo 2.1.2.

Al fine di tenere conto dei suddetti aumenti di capitale sociale, l'articolo 5 dell'attuale statuto di Bastogi dovrà essere conseguentemente modificato.

Per effetto della Fusione allo statuto sociale di Bastogi non dovranno essere apportate altre modifiche diverse da quelle risultanti dall'approvazione degli aumenti di capitale sociale sopra descritti.

Il testo dello statuto di Bastogi che entrerà in vigore alla data di efficacia civilistica della Fusione viene riportato in allegato alla Relazione unitamente al Progetto di Fusione (*sub Allegato 1*).

2.1.4 Espletamento della procedura di cui al Regolamento Parti Correlate

Raggio di Luna detiene una partecipazione di controllo (pari al 75,472%) nel capitale sociale di Bastogi. Pertanto, la Fusione costituisce un'operazione con parti correlate ai sensi dell'articolo 2391-bis del codice civile e del TUF. In particolare, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. a) e b), del regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato da Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 come successivamente modificato e integrato (il "**Regolamento Parti Correlate**") nonché degli articoli 1.10(a), 1.13 e 1.16(a)(i) delle "Procedure per le Operazioni con parti correlate di Bastogi" (le "**Procedure Parti Correlate**"), la Fusione rappresenta un'operazione di maggiore rilevanza.

Al fine di esprimere un parere sull'interesse di Bastogi al compimento della Fusione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni, il Comitato per le operazioni con parti correlate di Bastogi (il "**Comitato Parti Correlate**") ha individuato quale proprio *advisor* il Prof. Franco Dalla Sega, soggetto indipendente di riconosciuta professionalità in materia di economia e gestione aziendale. Il Comitato Parti Correlate è stato coinvolto sin dalla fase iniziale delle trattative e nella fase istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e adeguato e con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni al *management* di Bastogi. In data 27 giugno 2014 il Prof. Franco Dalla Sega ha rilasciato la propria relazione sui criteri di valutazione da utilizzare nella determinazione del rapporto di cambio della Fusione, individuando un intervallo di valori relativi al rapporto di cambio uniformemente idonei a realizzare l'operazione di Fusione. Delle valutazioni effettuate dal Prof. Franco Dalla Sega si è avvalso anche il Consiglio di Amministrazione di Bastogi.

In data 27 giugno 2014 il Comitato Parti Correlate ha espresso motivato parere favorevole in relazione alla Fusione e, in particolare, all'interesse di Bastogi al compimento della Fusione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento Parti Correlate Bastogi è tenuta a predisporre un documento informativo da redigersi in conformità all'Allegato 4 al Regolamento Parti Correlate.

2.1.5 Inapplicabilità della disciplina dell'OPA

Per effetto della Fusione, Bastogi verrebbe a detenere il 50,057% del capitale sociale di Brioschi. Pertanto, l'operazione in esame potrebbe, in astratto e formalmente, rientrare nell'ambito di applicazione dell'articolo 106, comma 1, del TUF, con conseguente obbligo in capo a Bastogi *post* Fusione di promuovere un'offerta pubblica di acquisto sulla totalità delle azioni Brioschi non già detenute da Bastogi.

Potrebbe inoltre porsi, sempre in via astratta, il tema dell'eventuale obbligo di offerta pubblica sulle azioni Brioschi (non detenute da Bastogi *post* Fusione) da parte di alcuni o tutti i soci di Raggio di Luna, che per effetto della Fusione verrebbero complessivamente e congiuntamente a detenere più del 30% della società quotata Bastogi la quale, a sua volta, deterrebbe più del 30% della società quotata Brioschi, con conseguente possibile applicazione della fattispecie dell'"acquisto indiretto" ai sensi e per gli effetti degli articoli 106, comma 3, lett. a) del TUF e 45 del Regolamento Emittenti.

In relazione a tali fattispecie, in data 23 maggio 2014, i soci di Raggio di Luna e Bastogi hanno formulato a Consob un apposito quesito circa l'applicabilità dell'esenzione di cui agli articoli 106, comma 5, lett. b) del TUF e 49, comma 1, lett. c) del Regolamento Emittenti (c.d. esenzione per "trasferimenti infragruppo"), con conseguente assenza di alcun obbligo di offerta pubblica di acquisto sulle azioni Brioschi non detenute da Bastogi *post* Fusione.



2.1.6 Rapporti con banche finanziatrici

Per effetto della Fusione, Raggio di Luna verrebbe meno quale autonomo soggetto giuridico, con la conseguenza che le società precedentemente controllate da quest'ultima diverrebbero controllate da Bastogi (la quale, a sua volta, cesserebbe di essere partecipata da Raggio di Luna). Tale circostanza assume, in linea di principio, rilevanza con riferimento a talune previsioni contrattuali di rapporti di finanziamento e/o di garanzia accessori che interessano Raggio di Luna, Sintesi (società direttamente controllata da Raggio di Luna) e Bastogi, ai sensi delle quali, a vario titolo, il mutamento dei rapporti di controllo tra Raggio di Luna e Sintesi e/o Raggio di Luna e Bastogi necessita di un preventivo consenso delle rispettive banche finanziatrici (*i.e.* UniCredit S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A., Banco Popolare Soc. Coop. e Banca Popolare di Milano S. c. a r.l.).

Nel contesto delle negoziazioni già in essere con le rispettive banche finanziatrici al fine di definire taluni ulteriori aspetti dei relativi rapporti di finanziamento, le suddette società hanno anticipato a UniCredit S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A., Banco Popolare Soc. Coop. e Banca Popolare di Milano S. c. a r.l. la necessità di ottenere il loro consenso a procedere con la Fusione, come previsto ai sensi dei relativi contratti.

2.1.7 Condizioni sospensive della Fusione

Per le ragioni esposte nei precedenti paragrafi 2.1.5 e 2.1.6, il perfezionamento della Fusione è sospensivamente condizionato alle circostanze che:

- (i) Consob confermi che in conseguenza della Fusione non sorga alcun obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto su azioni Brioschi in capo ad alcuno degli attuali soci di Raggio di Luna ovvero in capo a Bastogi (anche per effetto dell'applicazione dell'esenzione di cui agli articoli 106, comma 5, lett. b) del TUF e 49, comma 1, lett. c) del Regolamento Emittenti – c.d. esenzione per “trasferimenti infragruppo”);
- (ii) UniCredit S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A., Banco Popolare Soc. Coop. e Banca Popolare di Milano S. c. a r.l., quali banche creditrici di Sintesi, Bastogi e, in virtù di rapporti di garanzia, di Raggio di Luna, prestino il relativo assenso alla Fusione, ciascuna per quanto di rispettiva competenza ed ai sensi del relativo contratto e con le medesime banche, per quanto di competenza, vengano formalizzati gli ulteriori accordi, attualmente in fase di negoziazione, per la definizione di taluni ulteriori aspetti e modifiche ai rapporti di finanziamento in essere su Sintesi e Bastogi.

2.2 Motivazioni, obiettivi gestionali e programmi formulati per il loro conseguimento

La Fusione ha quali principali motivazioni le seguenti:

- (i) la patrimonializzazione di Bastogi;
- (ii) la semplificazione dell'assetto partecipativo del Gruppo; e
- (iii) il miglioramento nella gestione delle attività sociali mediante la razionalizzazione delle strutture di *staff*.

Mediante l'incorporazione di Raggio di Luna, e della conseguente acquisizione da parte di Bastogi delle partecipazioni ad oggi detenute da Raggio di Luna in Brioschi, Forumnet Holding S.p.A. e Sintesi, Bastogi rafforzerà la propria struttura patrimoniale.

L'incremento delle dimensioni di Bastogi potrà dare maggior visibilità allo sforzo imprenditoriale del Gruppo, con conseguenti potenziali benefici in termini di attenzione da

parte di investitori internazionali e *partner* finanziari. Questo permetterà di attirare con più facilità risorse da poter destinare allo sviluppo delle attività e agli investimenti correlati.

Inoltre, la Fusione permetterà di ottimizzare i flussi finanziari grazie alle potenziali sinergie derivanti da settori di attività con profili diversi di investimento e rendimento (il settore immobiliare con investimenti più elevati e ritorni a medio lungo termine, i settori dell'intrattenimento, dei servizi per l'arte e dell'attività alberghiera con investimenti più moderati e ritorni a breve termine, caratterizzati da differenti andamenti stagionali).

Dall'ottimizzazione delle risorse generate potrebbe derivare un ulteriore accrescimento della scala dimensionale del Gruppo, con conseguenti vantaggi competitivi, e un miglioramento delle condizioni di accesso al mercato dei capitali.

Ulteriore effetto della Fusione è la semplificazione degli assetti proprietari delle società coinvolte ed in particolare del relativo accorciamento della catena partecipativa di Bastogi. Attualmente Bastogi è controllata da Raggio di Luna, che detiene il 75,472% del capitale sociale di Bastogi. Ad esito della Fusione, Bastogi sarà direttamente partecipata dai soci attuali di Raggio di Luna ai quali verranno assegnate, secondo il rapporto di cambio, azioni Bastogi.

La Fusione permetterà inoltre un miglioramento nella gestione delle attività sociali mediante la razionalizzazione delle strutture di *staff*. Con l'accorciamento della catena societaria e l'integrazione dei diversi settori di attività si potrà, in particolare, ottenere una riduzione dei costi di *holding*, nonché sfruttare le opportunità derivanti dalle potenziali sinergie tra le diverse linee di *business*, tramite la condivisione delle migliori pratiche interne e la ridefinizione dei perimetri di attività.

3. MODALITÀ DI DEFINIZIONE DEI VALORI ATTRIBUITI ALLE SOCIETÀ INTERESSATE ALL'OPERAZIONE AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL RAPPORTO DI CAMBIO

3.1 Situazioni patrimoniali di fusione e documentazione di supporto

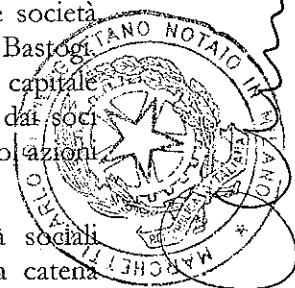
Il Progetto di Fusione è stato predisposto sulla base dei bilanci di esercizio al 31 dicembre 2013 delle società partecipanti alla Fusione che verranno utilizzati quali situazioni patrimoniali di fusione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2501-*quater*, comma 2, del codice civile. Si segnala che il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013 di Bastogi è stato approvato dall'Assemblea Ordinaria dei soci di Bastogi in data 29 aprile 2014 mentre il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013 di Raggio di Luna è stato approvato dall'Assemblea Ordinaria dei soci di Raggio di Luna in data 27 giugno 2014.

Al fine di determinare gli elementi economici della Fusione (ivi incluso il rapporto di cambio della Fusione), il Consiglio di Amministrazione di Bastogi si è avvalso del supporto del Prof. Franco Dalla Sega e il Consiglio di Amministrazione di Raggio di Luna si è avvalso del supporto del Prof. Maurizio Comoli, *advisor* finanziari indipendenti di riconosciuta professionalità.

In data 27 giugno 2014 il Prof. Franco Dalla Sega ha rilasciato la propria relazione sui criteri di valutazione da utilizzare nella determinazione del rapporto di cambio della Fusione, individuando un intervallo di valori relativi al rapporto di cambio uniformemente idonei a realizzare l'operazione di Fusione.

La documentazione di supporto alla determinazione del rapporto di cambio da parte del Consiglio di Amministrazione di Bastogi comprende, in aggiunta ai bilanci sopra richiamati, tra l'altro, i seguenti documenti:

- (i) gli statuti vigenti di entrambe le società partecipati alla Fusione;



- (ii) i regolamenti dei Warrant Raggio di Luna;
- (iii) i bilanci civilistici e consolidati di Bastogi e di Raggio di Luna al 31 dicembre 2011 e 31 dicembre 2012, entrambi assoggettati a revisione contabile da parte di Deloitte & Touche S.p.A.;
- (iv) il resoconto intermedio di gestione di Bastogi al 31 marzo 2014;
- (v) le informazioni pubbliche relative all'andamento dei prezzi di mercato delle azioni Bastogi.

3.2 Descrizione dei criteri di valutazione utilizzati ai fini della determinazione del rapporto di cambio. Difficoltà valutative

La determinazione del rapporto di cambio presuppone la stima del valore della società incorporante Bastogi e della società incorporanda Raggio di Luna.

Tenuto conto delle caratteristiche delle società partecipanti alla Fusione e della finalità dell'operazione, la scelta dei metodi di valutazione per la determinazione del rapporto di cambio ha dovuto contemperare un duplice ordine di priorità.

In primo luogo, è stata perseguita l'omogeneità dei metodi di valutazione, quale regola generale per la stima di valori effettivi raffrontabili; in secondo luogo, si è proceduto ad individuare metodi di valutazione adeguati alla situazione concreta delle società interessate alla Fusione, considerando e soppesando ogni specificità interna ed esterna.

Nell'ottica di contemperare entrambe le esigenze, tenuto conto che una delle società partecipanti alla Fusione è controllata dall'altra società e della circostanza che solo una di esse è quotata sul mercato borsistico, è stato ritenuto opportuno affiancare all'informativa desumibile dall'adozione del metodo di valutazione patrimoniale semplice (*Net Asset Value - NAV*) quella desumibile dall'analisi delle quotazioni di mercato del titolo Bastogi.

Tale approccio valutativo è evidentemente finalizzato a tenere in considerazione i diversi elementi disponibili per la stima ed è ispirato ad un principio di equità a tutela delle minoranze azionarie di Bastogi.

In tale ottica, è parso ragionevole riconoscere nella valutazione di Bastogi il valore che gli azionisti di minoranza potrebbero in astratto realizzare sul mercato, sul presupposto che l'attuale valorizzazione di Borsa del titolo incorpori potenzialmente alcuni plusvalori impliciti non adeguatamente apprezzabili mediante l'applicazione della metodologia valutativa patrimoniale semplice.

Sono state pertanto costruite due analisi: (i) una prima analisi, fedele al principio di omogeneità dei criteri valutativi, fondata sull'applicazione del metodo patrimoniale semplice (NAV) sia a Bastogi sia a Raggio di Luna; (ii) una seconda analisi condotta valutando Bastogi al valore di mercato espresso dalla Borsa e mantenendo ferma la valutazione al NAV di Raggio di Luna (salvo per gli effetti connessi alla valutazione di Bastogi, di cui Raggio di Luna detiene il 75,472%, in base al metodo delle quotazioni di mercato).

Il metodo patrimoniale (NAV)

L'analisi patrimoniale, ovvero l'analisi correttiva ed estimativa delle attività e delle passività che compongono il capitale dell'impresa, esprime il valore di un'azienda in funzione del valore attribuibile agli elementi che ne compongono il patrimonio.

L'applicazione del metodo patrimoniale può essere utilmente scomposta nelle seguenti fasi operative:

- (i) la determinazione del patrimonio netto contabile;
- (ii) la revisione e la correzione dei valori contabili delle attività e delle passività del patrimonio aziendale;
- (iii) la riespressione degli elementi attivi non monetari a valori correnti;
- (iv) l'attualizzazione delle attività e delle passività finanziarie;
- (v) la stima, se del caso, di elementi immateriali specifici.

Con riferimento a quest'ultimo punto, va segnalato che a seconda dell'assenza o meno, nel patrimonio oggetto di valutazione, di elementi immateriali non contabilizzati, ma per i quali è possibile procedere ad una valorizzazione motivata e documentata (intangibili specifici), si distinguono metodi patrimoniali semplici e metodi patrimoniali complessi.

Nelle modalità di applicazione, il metodo patrimoniale assume come punto di partenza il patrimonio netto di bilancio espresso da una situazione patrimoniale contabile.

Da tale grandezza, opportunamente revisionata per garantirne la corrispondenza a corrette regole contabili, si procede a riesprimere a valori correnti (di mercato o di stima) gli elementi attivi non monetari e ad attualizzare le attività e le passività finanziarie a medio lungo termine per le quali possono verificarsi differenze tra tassi negoziati e tassi di mercato.

Nella fattispecie in esame, gli elementi attivi che compongono il patrimonio delle società partecipanti alla Fusione sono perlopiù rappresentati da partecipazioni di controllo in altre società e da immobili. Tali componenti patrimoniali sono state sottoposte ad analitici processi di stima, anche avvalendosi dell'ausilio di esperti valutatori (in particolare CB Richard Ellis per le valutazioni degli *asset* immobiliari) e di piani di sviluppo elaborati dal *management* delle società.

L'informazione patrimoniale richiede che sulle plusvalenze potenziali che emergono a seguito del descritto processo valutativo vada stimato il carico fiscale figurativo che esse sottendono. Si tratta, in particolare, di anticipare alla data della valutazione valori destinati ad un probabile realizzo in un tempo futuro indefinito.

Analogamente, l'informazione patrimoniale richiede che vengano considerati anche i vantaggi fiscali connessi all'eventuale emersione di minusvalenze potenziali, nella misura in cui sussisteranno redditi attesi.

Al termine del descritto processo valutativo si giunge alla determinazione di una grandezza definita patrimonio netto rettificato.

Nel caso in esame si è adottato il metodo patrimoniale semplice.

In termini applicativi, il procedimento di determinazione del patrimonio netto rettificato secondo il metodo in parola può essere sintetizzato con la seguente formula:

$$K = PNC + \Delta A + \Delta P$$

dove:

K rappresenta il patrimonio netto rettificato;

PNC rappresenta il patrimonio netto contabile;

ΔA rappresenta il plusvalore/minusvalore delle attività aziendali;

ΔP rappresenta il plusvalore/minusvalore della passività aziendali.

Il metodo delle quotazioni di mercato



Il metodo delle quotazioni di mercato consiste nel riconoscere ad una società un valore pari a quello desumibile dall'andamento del mercato borsistico presso il quale le azioni della medesima sono quotate.

In particolare, il suddetto metodo ipotizza l'efficienza del mercato in cui la società è quotata e si traduce nell'identificazione del suo valore economico in funzione delle quotazioni di Borsa rilevate in un periodo significativo terminante in data prossima a quella di elaborazione della stima.

Nell'ambito dell'applicazione di tale metodo, l'esigenza di mitigare le fluttuazioni di breve periodo che tipicamente caratterizzano i mercati finanziari induce, per prassi, ad analizzare le quotazioni in intervalli temporali di diversa ampiezza, selezionando un prezzo puntuale in data antecedente l'annuncio dell'operazione.

In tal modo si riesce a identificare l'ultimo prezzo che non ha risentito dell'effetto sui mercati conseguente alla divulgazione della notizia dell'operazione.

Nel caso di specie sono stati considerati, quali valori di riferimento ai fini della stima, le quotazioni medie del titolo Bastogi ad orizzonti temporali decorrenti a ritroso dal 14 maggio 2014: media a 3 mesi, 6 mesi e 12 mesi.

Non sono state considerate le quotazioni successive al 14 maggio 2014, giorno di Borsa in cui è stato annunciato al mercato l'avvio degli approfondimenti e degli adempimenti preliminari finalizzati a valutare la possibilità di realizzare la prospettata operazione di Fusione, in quanto si presumono non più rappresentative di valori c.d. *stand alone*.

4. IL RAPPORTO DI CAMBIO STABILITO E I CRITERI SEGUITI PER LA DETERMINAZIONE DI TALE RAPPORTO

4.1 Applicazione dei criteri di valutazione ai fini della determinazione del rapporto di cambio

La valutazione dell'incorporante Bastogi

Seguendo l'impostazione illustrata, la stima del patrimonio netto rettificato (NAV) di Bastogi si è articolata nei seguenti passaggi applicativi:

- (i) la determinazione del patrimonio netto contabile consolidato di Bastogi;
- (ii) la stima del valore corrente delle componenti patrimoniali di Bastogi al fine di individuare eventuali plusvalori/minusvalori inespressi, al netto del correlato effetto fiscale;
- (iii) la stima del plusvalore latente connesso alla riportabilità nel tempo di perdite fiscali pregresse di Bastogi e di società dalla stessa controllate.

Tramite l'applicazione del metodo del patrimonio netto rettificato il valore dell'incorporante Bastogi ammonta a 17.679 migliaia di euro, come meglio riepilogato nella tabella che segue:

P.N. CONTABILE BASTOGI AL 31 DICEMBRE 2013	4.578
Plusvalori netti sulle proprietà immobiliari	6.738
Plusvalore comparto operativo	4.367
Valore economico perdite pregresse	1.996

P.N. RETTIFICATO BASTOGI AL 31 DICEMBRE 2013	17.679
--	--------

(dati in migliaia di euro)

Con riferimento alla valutazione di Bastogi sulla base dell'applicazione del metodo delle quotazioni di mercato, è stato considerato un arco temporale sufficientemente ampio al fine di neutralizzare per compensazione le fluttuazioni di breve periodo. Tenuto conto del forte apprezzamento a partire dalla fine del mese di gennaio 2014, è stata quantificata, da un lato, la media semplice delle quotazioni di mercato relativa a due orizzonti temporali (3 e 6 mesi solari) e, dall'altro lato, la media semplice delle quotazioni di mercato nel più ampio intervallo temporale di 12 mesi. In entrambi i casi, gli orizzonti temporali di osservazione terminano il 14 maggio 2014.

I valori di Bastogi risultanti dall'applicazione del metodo delle quotazioni di mercato sono sintetizzati nella tabella che segue:

DESCRIZIONE	VALORE BASTOGI
media a 3 mesi	37.112
media a 6 mesi	52.521
VALORE MEDIO 3-6 MESI	44.817
MEDIA A 12 MESI	25.726

(dati in migliaia di euro)



La valutazione dell'incorporanda Raggio di Luna

La valutazione di Raggio di Luna secondo la metodologia patrimoniale semplice (NAV) ha richiesto, in sintesi, la determinazione del patrimonio netto contabile di Raggio di Luna, il calcolo dei valori correnti degli *asset*, l'accertamento di eventuali plusvalenze/minusvalenze e del correlato gravame fiscale, per arrivare a determinare il patrimonio netto rettificato. Il valore economico di Raggio di Luna ai fini della Fusione, stimato tramite l'applicazione della metodologia patrimoniale semplice a tutte le componenti patrimoniali (ivi compresa la partecipazione in Bastogi), è pari a 225.245 migliaia di euro, come rappresentato nella seguente tabella.

P.N. CONTABILE RDL AL 31 DICEMBRE 2013	167.049
Plusvalore netto BRIOSCHI	11.909
Plusvalore netto BASTOGI (NAV)	-
Plusvalore netto FORUMNET	20.526
Plusvalore netto SINTESI	25.761
P.N. RETTIFICATO RDL AL 31 DICEMBRE 2013	225.245

(dati in migliaia di euro)

Il valore economico di Raggio di Luna, mantenendo ferma la valutazione al NAV delle componenti patrimoniali ad eccezione della partecipazione del 75,472% in Bastogi e

prendendo in considerazione il valore di mercato di Bastogi secondo differenti prospettive temporali dell'andamento del titolo in Borsa, è individuabile in un intervallo tra 231.319 migliaia di euro e 245.569 migliaia di euro.

In particolare, in corrispondenza della valutazione di Bastogi secondo il metodo delle quotazioni medie di mercato a 3 e 6 mesi la composizione del patrimonio netto rettificato di Raggio di Luna è rappresentata nella seguente tabella.

P.N. CONTABILE RDL AL 31 DICEMBRE 2013	167.049
Plusvalore netto BRIOSCHI	11.909
Plusvalore netto BASTOGI (mercato, media 3-6 mesi)	20.324
Plusvalore netto FORUMNET	20.526
Plusvalore netto SINTESI	25.761
P.N. RETTIFICATO RDL AL 31 DICEMBRE 2013	245.569

(dati in migliaia di euro)

In corrispondenza della valutazione di Bastogi desunta dalla media delle quotazioni nei 12 mesi antecedenti al 14 maggio 2014, la composizione del patrimonio netto rettificato di Raggio di Luna è rappresentata nella seguente tabella.

P.N. CONTABILE RDL AL 31 DICEMBRE 2013	167.049
Plusvalore netto BRIOSCHI	11.909
Plusvalore netto BASTOGI (mercato a 12 mesi)	6.074
Plusvalore netto FORUMNET	20.526
Plusvalore netto SINTESI	25.761
P.N. RETTIFICATO RDL AL 31 DICEMBRE 2013	231.319

(dati in migliaia di euro)

4.2 Sintesi valutative e determinazione del rapporto di cambio

Sulla base di quanto illustrato e tenuto conto della presenza di *warrant* (si veda di seguito), l'intervallo di congruità del rapporto di cambio tra azioni Bastogi e azioni Raggio di Luna risulta definito dai seguenti limiti.

MIN			MAX
NAV RDL/MKT BAST. A 3-6 MESI	NAV RDL/MKT BAST. A 3-6-12 MESI	NAV RDL/MKT BAST. A 12 MESI	NAV RDL/NAV BAST.
2,175 : 1	2,488 : 1	3,575 : 1	5,070 : 1

Nello specifico, tramite l'applicazione del metodo patrimoniale semplice per la stima del valore economico delle società partecipanti alla Fusione, si perviene alla determinazione di un rapporto di cambio di 5,070 azioni Bastogi per ogni azione Raggio di Luna.

Secondo un approccio ispirato al principio di equità a tutela delle minoranze azionarie di Bastogi, si sono quindi prese in considerazione le indicazioni di valore economico delle società partecipanti alla Fusione desumibili dalle quotazioni di Bastogi in diversi orizzonti temporali terminanti il 14 maggio 2014.

In particolare, sulla base delle quotazioni di mercato di Bastogi rilevate dalla media semplice a 3 e a 6 mesi solari, si perviene alla determinazione di un rapporto di cambio di 2,175 azioni Bastogi per ogni azione Raggio di Luna.

La valutazione di Bastogi sulla base delle quotazioni di mercato medie degli ultimi 12 mesi solari conduce, invece, alla determinazione di un rapporto di cambio di 3,575 azioni Bastogi per ogni azione Raggio di Luna.

Infine, ad ulteriore integrazione delle osservazioni rilevate, si riporta che, sulla base della media semplice a 3, 6 e 12 mesi solari delle quotazioni di mercato di Bastogi, si perviene alla determinazione di un rapporto di cambio di 2,488 azioni Bastogi per ogni azione Raggio di Luna.

Si specifica che ai fini della determinazione del rapporto di cambio si è considerato che a valere sul capitale sociale di Raggio di Luna sono in circolazione n. 5.235.940 *warrant* esercitabili dal 1° luglio 2015 al 31 dicembre 2015, al prezzo unitario di euro 1,12.

Verificata la convenienza economica all'esercizio dei *warrant*, si è tenuto conto, nella stima del valore economico di Raggio di Luna, sia del corrispettivo complessivo richiesto ai titolari dei *warrant* per l'esercizio degli stessi (5.864 migliaia di euro), sia del valore economico attribuibile alle azioni virtualmente spettanti ai titolari medesimi.

Ciò posto, il rapporto di cambio teorico è stato individuato sulla base della seguente proporzione:

$$W \text{ RDL} / W \text{ BASTOGI} \times N \text{ BASTOGI} / N \text{ RDL}$$

dove:

W RDL rappresenta il valore effettivo attribuito a Raggio di Luna;

W BASTOGI rappresenta il valore effettivo attribuito a Bastogi;

N BASTOGI il numero delle azioni della incorporante;

N RDL il numero delle azioni della incorporanda.



Il Consiglio di Amministrazione di Bastogi, dopo aver esaminato i risultati derivanti dall'applicazione delle metodologie sopra descritte e tenuto conto delle indicazioni del proprio *advisor* finanziario, è quindi pervenuto, anche in un'ottica di tutela delle minoranze azionarie di Bastogi, alla determinazione del rapporto di cambio, individuandolo in n. 2,5 azioni Bastogi ogni n. 1 azione Raggio di Luna.

Il medesimo rapporto di cambio è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di Raggio di Luna.

5. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DI BASTOGI E DATA DI GODIMENTO DELLE STESSE

La Fusione verrà eseguita mediante:

- (i) mantenimento in portafoglio, quali azioni proprie anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357-*bis*, comma 1, n. 3), del codice civile, delle n. 13.424.653 azioni Bastogi ad oggi detenute dall'incorporanda Raggio di Luna (che rappresenteranno l'11,25% delle azioni in circolazione di Bastogi *post* Fusione);
- (ii) aumento del capitale sociale di Bastogi fino a massimi euro 48.691.015,00 (e, quindi per massimi euro 36.391.015,00), mediante emissione di massime n. 101.575.250 nuove azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, che saranno assegnate in concambio ai possessori delle azioni Raggio di Luna in circolazione al momento dell'efficacia della Fusione, in applicazione del rapporto di cambio di cui al precedente paragrafo 4; e
- (iii) ulteriore aumento del capitale sociale di Bastogi per massimi euro 1.308.985,00 (e, quindi, fino a massimi euro 50.000.000,00, considerando l'aumento del capitale di cui al precedente punto (ii)), mediante emissione di massime n. 13.089.850 nuove azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, destinate al servizio dell'esercizio dei Warrant Bastogi che verranno emessi e assegnati in sostituzione dei Warrant Raggio di Luna che non siano stati esercitati alla data di efficacia della Fusione, come meglio descritto nel precedente paragrafo 2.1.2.

Le azioni ordinarie Bastogi che saranno assegnate in concambio agli azionisti di Raggio di Luna saranno negoziate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e avranno le medesime caratteristiche e conferiranno i medesimi diritti delle azioni Bastogi già in circolazione. Tali azioni avranno data di godimento identica a quella delle azioni di Bastogi in circolazione alla data di efficacia della Fusione.

Le azioni ordinarie Bastogi emesse a servizio del concambio saranno messe a disposizione degli azionisti di Raggio di Luna, in regime di dematerializzazione e per il tramite di intermediari autorizzati, a partire dalla data di efficacia della Fusione (ove tale data cada in un giorno di Borsa aperta) ovvero dal primo giorno di Borsa aperta successivo a tale data, con tempi e modalità che saranno resi noti mediante apposito avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale. Nessun onere verrà posto a carico degli azionisti di Raggio di Luna in relazione alle operazioni di concambio.

Ove necessario, sarà messo a disposizione degli azionisti di Raggio di Luna, per il tramite di intermediari autorizzati, un servizio per consentire di arrotondare all'unità immediatamente inferiore o superiore il numero di azioni Bastogi agli stessi spettante in applicazione del rapporto di cambio, senza aggravio di spese, bolli o commissioni. In alternativa, potranno essere attivate modalità diverse per assicurare la complessiva quadratura dell'operazione.

Ulteriori informazioni sulle modalità di attribuzione delle azioni Bastogi (e dei Warrant Bastogi che verranno emessi e assegnati in sostituzione dei Warrant Raggio di Luna)

saranno rese note, ove necessario, mediante avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

6. DATA DI IMPUTAZIONE DELLE OPERAZIONI DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE AL BILANCIO DI BASTOGI, ANCHE A FINI FISCALI

La Fusione produrrà effetti ai sensi dell'articolo 2504-*bis*, commi 1 e 2, del codice civile a partire dalla data dell'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione presso il Registro delle Imprese ovvero dalla data successiva che sarà indicata nell'atto di fusione.

A partire dalla data di efficacia della Fusione l'incorporante Bastogi subentrerà in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'incorporanda Raggio di Luna.

Ai fini contabili, le operazioni dell'incorporanda Raggio di Luna saranno imputate al bilancio dell'incorporante Bastogi a partire dalla medesima predetta data di efficacia ai sensi dell'articolo 2504-*bis*, commi 1 e 2, del codice civile. Dalla stessa data decoreranno anche gli effetti fiscali.

7. RIFLESSI TRIBUTARI DELLA FUSIONE SULLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

7.1 Neutralità fiscale ai fini IRES e IRAP

L'operazione di Fusione è fiscalmente "neutra" agli effetti dell'imposizione diretta. Ai sensi dell'art. 172, D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (c.d. TUIR), infatti, la Fusione non dà luogo all'emersione di componenti positive o negative di reddito imponibile in capo ai soggetti partecipanti (società incorporanda, società incorporante e relativi azionisti).

In particolare, in capo alla società incorporanda Raggio di Luna, il trasferimento del proprio patrimonio non dà luogo al realizzo delle plusvalenze o minusvalenze latenti nelle attività e passività trasferite, ivi incluso l'avviamento.

Simmetricamente, i beni ricevuti dalla società incorporante Bastogi sono da questa assunti al medesimo valore fiscale che avevano in capo alla società incorporanda Raggio di Luna (principio di continuità dei "valori fiscali riconosciuti").

Nella determinazione del reddito della società incorporante Bastogi non si tiene conto dell'avanzo o disavanzo iscritto in bilancio per effetto del rapporto di cambio delle azioni ed i maggiori valori iscritti in bilancio per effetto dell'eventuale imputazione del disavanzo ad elementi patrimoniali, compreso l'avviamento, non sono imponibili nei confronti della società incorporante Bastogi e non hanno riconoscimento fiscale, salvo che non si opti per l'applicazione dell'imposta sostitutiva prevista dall'art. 176, comma 2-ter, TUIR o dall'art. 15 del D.L. 29 novembre 2008 n. 185 (convertito con modificazioni dalla Legge 28 gennaio 2009 n. 2). Le riserve in sospensione d'imposta iscritte nell'ultimo bilancio della società incorporanda Raggio di Luna concorrono alla formazione del reddito della società incorporante Bastogi, per l'importo eventualmente non ricostituito nel bilancio della stessa società incorporante, oppure, se costituite da riserve in sospensione di imposta tassabili solo in caso di distribuzione, nel limite dell'importo iscritto a titolo di avanzo risultante dalla Fusione e successivamente oggetto di distribuzione.

7.2 Imposta di registro

Ai sensi dell'art. 4, primo comma, lett. b), della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, l'operazione di Fusione è soggetta ad imposta di registro in termine fisso ed in misura fissa di euro 200,00.



7.3 Imposta sul valore aggiunto

Ai sensi dell'art. 2, terzo comma, lett. f), del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, i passaggi di beni in dipendenza dell'operazione di Fusione non costituiscono operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

7.4 Effetti sugli azionisti di Bastogi

Il cambio delle partecipazioni nella società incorporanda Raggio di Luna con partecipazioni nella società incorporante Bastogi, non costituisce né realizzo né distribuzione di plusvalenze o minusvalenze né conseguimento di ricavi per nessuno dei soci della società incorporanda o della società incorporante, non essendo previsto alcun conguaglio in denaro.

7.5 Effetti fiscali in altri paesi

Gli effetti fiscali della Fusione in Stati diversi dall'Italia dovranno essere verificati da ciascun azionista alla luce della specifica disciplina dello Stato di residenza.

8. PREVISIONI SULLA COMPOSIZIONE DELL'AZIONARIATO RILEVANTE E SULL'ASSETTO DI CONTROLLO DI BASTOGI A SEGUITO DELLA FUSIONE

8.1 Azionariato rilevante e assetto di controllo di Bastogi e di Raggio di Luna

Alla data della Relazione, sulla base di informazioni pubblicamente disponibili, l'azionariato di Bastogi è il seguente:

Soci	Percentuale sul capitale
Raggio di Luna	75,472%
Flottante	24,528%
Totale soci	100%

Raggio di Luna controlla Bastogi ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

Alla data della Relazione l'azionariato di Raggio di Luna è il seguente:

Soci	Numero azioni	Percentuale sul capitale
Matteo Giuseppe Cabassi	11.470.270	28,231%
Marco Roberto Cabassi	10.570.270	26,016%
Mariagabriella Cabassi	7.746.230	19,065%
Maria Chiara Cabassi	7.746.230	19,065%
Paolo Andrea Colombo	3.097.100	7,623%
Totale soci	40.630.100	100%

Nessuno dei soci di Raggio di Luna controlla la società.

8.2 Previsioni sulla composizione dell'azionariato rilevante nonché sull'assetto di controllo di Bastogi a seguito della Fusione

Tenuto conto del rapporto di cambio della Fusione e assumendo che, antecedentemente la data di efficacia della Fusione, non si verifichino modifiche degli attuali assetti azionari di Bastogi e di Raggio di Luna, l'assetto azionario di Bastogi *post* Fusione sarà il seguente:

Soci	Percentuale sul totale delle azioni in circolazione incluse le azioni proprie*
Matteo Giuseppe Cabassi	24,02%

Marco Roberto Cabassi	22,14%
Mariagabriella Cabassi	16,22%
Maria Chiara Cabassi	16,22%
Paolo Andrea Colombo	6,49%
Flottante	3,66%
Azioni proprie	11,25%
Totale	100%

* Le percentuali indicate nella presente tabella non tengono conto degli effetti dell'eventuale esercizio dei Warrant Bastogi.

9. EFFETTI DELLA FUSIONE SUI PATTI PARASOCIALI RILEVANTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 122 DEL TUF

Alla data della Relazione, sulla base di informazioni pubbliche, non risultano in essere patti parasociali rilevanti ai sensi dell'articolo 122 del TUF aventi ad oggetto Bastogi o Raggio di Luna.

10. VALUTAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA RICORRENZA DEL DIRITTO DI RECESSO

Si ritiene che agli azionisti di Bastogi che non concorrano all'adozione della deliberazione assembleare di approvazione del Progetto di Fusione non spetti il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437, comma 1, lett. a), del codice civile che contempla l'ipotesi di "*modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società*". Infatti, al fine di dar corso alla Fusione, Bastogi non è tenuta a modificare la clausola dell'oggetto sociale prevista nel proprio statuto. Inoltre, non si verte nell'ipotesi di applicabilità dell'articolo 2437-*quinquies* del codice civile.

Agli azionisti di Raggio di Luna che non concorrano all'approvazione della deliberazione assembleare di approvazione del Progetto di Fusione spetterebbe il diritto di recesso, ai sensi dell'articolo 2437, comma 1, lett. a), del codice civile, in quanto l'oggetto sociale contenuto nello statuto di Bastogi – società di cui i soci di Raggio di Luna diverranno azionisti per effetto della Fusione – deve considerarsi più ampio dell'oggetto sociale contenuto nello statuto di Raggio di Luna (incluso lo statuto di Bastogi anche attività non contemplate nello statuto di Raggio di Luna). Al riguardo, si segnala che tutti i soci di Raggio di Luna, mediante comunicazione scritta, hanno: (i) dichiarato che non eserciteranno il diritto di recesso agli stessi eventualmente spettante ai sensi di quanto sopra; e, in ogni caso, (ii) autorizzato il Consiglio di Amministrazione di Raggio di Luna a omettere e non dare corso alla procedura volta a determinare e a far conoscere ai soci di Raggio di Luna il valore di liquidazione delle azioni Raggio di Luna per il caso di recesso.

11. INFORMAZIONI ECONOMICHE, PATRIMONIALI E FINANZIARIE

Almeno 15 giorni prima della data fissata, in prima convocazione, per l'Assemblea Straordinaria dei soci di Bastogi chiamata a deliberare in merito alla Fusione, Bastogi metterà a disposizione del pubblico (con le medesime modalità utilizzate per la Relazione) informazioni sintetiche di natura economica, patrimoniale e finanziaria relative alle attività che saranno incorporate in Bastogi per effetto della Fusione.

12. PROPOSTE DI DELIBERAZIONI

Si propone agli azionisti di Bastogi S.p.A. l'approvazione della seguente deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di Bastogi S.p.A., riunitasi in sede straordinaria,



(i) visto il progetto di fusione per incorporazione di Raggio di Luna S.p.A. in Bastogi S.p.A., iscritto al Registro delle Imprese;

(ii) esaminata la Relazione illustrativa degli Amministratori al progetto di fusione sopra richiamato, predisposta ai sensi dell'art. 2501-quinquies del Codice Civile e dell'art. 70, comma 2, del Regolamento Consob n. 11971/1999;

(iii) preso atto delle situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla fusione, rappresentate dai bilanci relativi all'esercizio 2013, nonché della situazione patrimoniale pro-forma di Bastogi S.p.A. al 31 dicembre 2013 (che recepisce retroattivamente gli effetti della fusione);

(iv) preso atto della relazione sulla congruità del rapporto di cambio redatta da KPMG S.p.A., quale esperto comune nominato ai sensi dell'articolo 2501-sexies del Codice Civile dal Tribunale di Milano,

DELIBERA

1. di approvare il progetto di fusione depositato e iscritto ai sensi di legge e allegato al presente verbale, e di procedere conseguentemente alla fusione per incorporazione di Raggio di Luna S.p.A. ("Raggio di Luna") in Bastogi S.p.A. ("Bastogi") nei termini ed alle condizioni ivi previsti e dunque, in particolare e tra l'altro:

a) con assegnazione ai soci di Raggio di Luna di azioni Bastogi di nuova emissione sulla base del seguente rapporto di cambio: n. 2,5 azioni ordinarie Bastogi, senza valore nominale, ogni n. 1 azione ordinaria Raggio di Luna;

b) con aumento del capitale sociale di Bastogi al servizio della fusione per massimi euro 36.391.015,00, mediante emissione di massime n. 101.575.250 nuove azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale;

c) con conseguente conferimento al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente e al Consigliere Delegato pro-tempore in carica, in via disgiunta tra loro ed anche per mezzo di speciali procuratori all'uopo nominati, di ogni potere di integrare ed emendare, in sede di stipula dell'atto di fusione, le espressioni numeriche contenute nell'articolo 5 dello Statuto di Bastogi in applicazione del rapporto di cambio individuato dal predetto progetto di fusione;

d) con assegnazione ai portatori dei warrant emessi da Raggio di Luna e ancora in circolazione alla data di efficacia della fusione di warrant Bastogi di nuova emissione sulla base del seguente rapporto di cambio: n. 2,5 warrant Bastogi ogni n. 1 warrant Raggio di Luna, warrant Bastogi che conferiscono il diritto di sottoscrivere n. 1 azione Bastogi per ogni n. 1 warrant posseduto, al prezzo di euro 0,448 per azione;

e) con ulteriore aumento in via scindibile del capitale sociale di Bastogi per massimi euro 1.308.985,00, mediante emissione di massime n. 13.089.850 nuove azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, destinate al servizio dell'esercizio dei warrant Bastogi di nuova emissione e da sottoscrivere entro il termine ultimo del 31 dicembre 2015;

f) con conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale mediante inserimento di un secondo comma del seguente tenore:

"In data 15 ottobre 2014 l'assemblea straordinaria degli azionisti della Società ha deliberato un aumento del capitale sociale per massimi euro 1.308.985,00 (unmilione trecento ottomila novecento ottantacinque/00) mediante emissione di massime numero 13.089.850 (tredicimilioni ottanta nove mila ottocentocinquanta) azioni ordinarie irrevocabilmente riservate all'esercizio di numero 13.089.850 (tredicimilioni ottanta nove mila ottocentocinquanta) warrant emessi nel contesto della fusione per incorporazione della società Raggio di Luna S.p.A.. L'aumento di capitale a servizio dei predetti warrant potrà essere sottoscritto entro il 31 dicembre 2015, data finale di esercizio dei warrant medesimi. In caso di esercizio parziale dei warrant, il capitale sociale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni effettuate.";

g) con mantenimento in portafoglio, quali azioni proprie anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357-bis, comma 1, n. 3), del codice civile, delle n. 13.424.653 azioni Bastogi ad oggi detenute

dall'incorporanda Raggio di Luna (che rappresenteranno l'11,25% delle azioni in circolazione di Bastogi post fusione);

2. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente e al Consigliere Delegato pro-tempore in carica, in via disgiunta tra loro ed anche per mezzo di speciali procuratori all'uopo nominati, ogni più ampia facoltà di apportare ai deliberati assembleari ogni modifica, integrazione o soppressione, non sostanziale, che si rendesse necessaria, a richiesta di ogni autorità amministrativa competente ovvero in sede di iscrizione al Registro delle Imprese, in rappresentanza della Società;

3. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente e al Consigliere Delegato pro-tempore in carica, in via disgiunta tra loro ed anche per mezzo di speciali procuratori all'uopo nominati, ogni più ampio potere senza esclusione alcuna, per dare attuazione alla fusione, secondo le modalità e nei termini previsti nel progetto di fusione, oltre che nelle deliberazioni che precedono e quindi, senza limitazione alcuna, per:

(i) stipulare e sottoscrivere, ferme le condizioni sospensive contemplate nel progetto di fusione, l'atto pubblico di fusione, nonché ogni eventuale atto ricognitivo, integrativo, strumentale e/o rettificativo che si rendesse necessario od opportuno, definendone ogni patto, condizione, clausola, termine e modalità nel rispetto del progetto di fusione;

(ii) definire ed approvare il regolamento dei warrant emessi da Bastogi, nel rispetto del progetto di fusione e segnatamente del punto 7 dello stesso;

(iii) provvedere in genere a quant'altro richiesto, necessario, utile o anche solo opportuno per la completa attuazione delle deliberazioni di cui sopra e delle operazioni oggetto delle stesse, apportando di volta in volta le necessarie modifiche statutarie e consentendo volture, trascrizioni, annotamenti, modifiche e rettifiche di intestazioni in pubblici registri e in ogni altra sede competente, nonché la presentazione alle competenti autorità di ogni domanda, istanza, comunicazione, o richiesta di autorizzazione che dovesse essere richiesta ovvero rendersi necessaria od opportuna ai fini delle operazioni in questione nel loro complesso.”

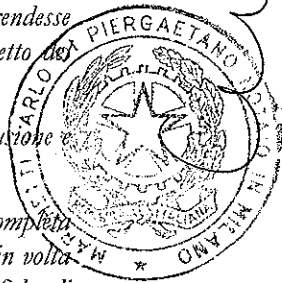
Milano, 12 settembre 2014

Bastogi S.p.A.

per il Consiglio di Amministrazione

f.to Dott. Andrea Raschi – Consigliere Delegato

Allegato 1: Progetto di Fusione comprensivo dello statuto di Bastogi S.p.A. post fusione.



PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

di

RAGGIO DI LUNA S.P.A.

in

BASTOGI S.P.A.

redatto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2501-*ter* del codice civile

pr
br

PREMESSA

I Consigli di Amministrazione di Raggio di Luna S.p.A. ("Raggio di Luna") e di Bastogi S.p.A. ("Bastogi") – società controllata da Raggio di Luna e le cui azioni sono negoziate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. – hanno predisposto e approvato, nelle rispettive sedute del 27 giugno 2014, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2501-ter del codice civile, il presente progetto di fusione (il "Progetto di Fusione") relativo alla fusione (c.d. inversa) per incorporazione della controllante Raggio di Luna nella controllata Bastogi (la "Fusione").

Il perfezionamento della Fusione è sospensivamente condizionato al verificarsi delle circostanze di cui al successivo paragrafo 10.

1. SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

La Fusione viene eseguita mediante incorporazione di Raggio di Luna (*società incorporanda*) in Bastogi (*società incorporante*).

1.1 La società incorporante

La società incorporante è **Bastogi S.p.A.**, con sede legale a Milano, in Via G. B. Piranesi n. 10, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 00410870588.

Il capitale sociale sottoscritto e versato di Bastogi è pari a euro 12.300.000,00, rappresentato da n. 17.787.594 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale.

Bastogi non è soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'articolo 2497 del codice civile.

Le azioni di Bastogi sono negoziate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Sulla base delle informazioni pubbliche alla data del Progetto di Fusione, il capitale sociale di Bastogi è detenuto come segue:

Soci	Percentuale sul capitale
Raggio di Luna	75,472%
Flottante	24,528%
Totale soci	100%

1.2 La società incorporanda

La società incorporanda è **Raggio di Luna S.p.A.**, con sede legale a Milano, in Via G. B. Piranesi n. 10, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 03264120969.

Il capitale sociale sottoscritto e versato di Raggio di Luna è pari a euro 40.630.100,00, rappresentato da n. 40.630.100 azioni ordinarie dal valore nominale di euro 1,00 ciascuna.

Le azioni di Raggio di Luna non sono negoziate su alcun mercato regolamentato.

Alla data del Progetto di Fusione il capitale sociale di Raggio di Luna è detenuto come segue:

Soci	Percentuale sul capitale
Matteo Giuseppe Cabassi	28,231%
Marco Roberto Cabassi	26,016%
Mariagabriella Cabassi	19,065%
Maria Chiara Cabassi	19,065%
Paolo Andrea Colombo	7,623%
Totale soci	100%

Raggio di Luna ha attualmente in circolazione complessivi n. 5.235.940 *warrant* che attribuiscono ai portatori il diritto di sottoscrivere n. 1 azione ordinaria di Raggio di Luna di nuova emissione ogni n. 1 *warrant* esercitato, al prezzo unitario di euro 1,12 (i "Warrant Raggio di Luna").

I Warrant Raggio di Luna sono attualmente detenuti come segue:

- (i) n. 4.335.940 *warrant* dal socio Paolo Andrea Colombo (emessi con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei soci di Raggio di Luna in data 30 giugno 2004 e il cui regolamento è stato successivamente modificato con deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria dei soci di Raggio di Luna del 5 settembre 2012 e del 19 giugno 2014); e
- (ii) n. 900.000 *warrant* dal socio Matteo Giuseppe Cabassi (emessi con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei soci di Raggio di Luna in data 18 gennaio 2007 e il cui regolamento è stato successivamente modificato con deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria dei soci di Raggio di Luna del 5 settembre 2012 e del 19 giugno 2014).

Ai sensi dei regolamenti dei Warrant Raggio di Luna, tali *warrant* sono esercitabili esclusivamente dal 1° luglio 2015 al 31 dicembre 2015 (termine ultimo di esercizio dei medesimi).

A servizio dell'esercizio dei Warrant Raggio di Luna:

- (a) l'Assemblea Straordinaria dei soci di Raggio di Luna del 30 giugno 2004 ha deliberato un aumento di capitale per massimi nominali euro 4.335.940,00, da attuarsi mediante emissione – in caso di esercizio dei n. 4.335.940 Warrant Raggio di Luna emessi in pari data – di n. 4.335.940 nuove azioni da nominali euro 1,00 ciascuna;
- (b) l'Assemblea Straordinaria dei soci di Raggio di Luna del 18 gennaio 2007 ha deliberato un aumento di capitale per massimi nominali euro 900.000,00, da attuarsi mediante emissione – in caso di esercizio dei n. 900.000 Warrant Raggio di Luna emessi in pari data – di n. 900.000 nuove azioni da nominali euro 1,00 ciascuna.

Con comunicazioni scritte inviate a Raggio di Luna in data 17 giugno 2014, i soci Paolo Andrea Colombo e Matteo Giuseppe Cabassi, quali portatori dei Warrant Raggio di Luna, hanno autorizzato Raggio di Luna a omettere la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica di qualsiasi avviso o comunicazione relativa alla Fusione (anche per l'ipotesi in cui tale pubblicazione sia richiesta dall'articolo 6 dei regolamenti dei Warrant Raggio di Luna nonché, ove ritenuto applicabile, dall'articolo 2503-bis, comma 2, del codice civile) e hanno altresì rinunciato a qualsiasi diritto di esercizio anticipato dei *warrant* eventualmente loro spettante ai sensi dell'articolo 2503-bis, comma 2, del codice civile (ove ritenuto applicabile).

2. STATUTO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE

Con l'approvazione del Progetto di Fusione l'Assemblea Straordinaria dei soci di Bastogi sarà chiamata a deliberare in relazione all'approvazione delle seguenti modifiche allo statuto di Bastogi.

2.1 Modifiche del capitale sociale

Per effetto della Fusione, Bastogi aumenterà il proprio capitale sociale:

- (i) fino a massimi euro 48.691.015,00 (e, quindi, per massimi euro 36.391.015,00), mediante emissione di massime n. 101.575.250 nuove azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, che saranno assegnate in concambio ai possessori delle azioni Raggio di Luna che saranno in circolazione al momento dell'efficacia della Fusione, in applicazione del rapporto di cambio e delle modalità di assegnazione delle azioni di cui ai successivi paragrafi 3 e 4 del Progetto di Fusione; e
- (ii) per massimi euro 1.308.985,00, mediante emissione di massime n. 13.089.850 nuove azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, destinate al servizio dell'esercizio dei *warrant* che Bastogi emetterà e assegnerà in sostituzione dei *Warrant* Raggio di Luna non esercitati alla data di efficacia della Fusione, come meglio descritto nel successivo paragrafo 7 del Progetto di Fusione.

Al fine di tenere conto dei suddetti aumenti di capitale sociale, l'articolo 5 dell'attuale statuto di Bastogi dovrà essere modificato.

2.2 Altre modifiche

Per effetto della Fusione, allo statuto sociale di Bastogi non dovranno essere apportate altre modifiche diverse da quelle risultanti dall'approvazione degli aumenti di capitale sociale di cui al precedente paragrafo 2.1. Restano salve le modifiche allo statuto sociale di Bastogi conseguenti ad eventuali operazioni sul capitale sociale che dovessero essere deliberate dall'Assemblea Straordinaria dei soci di Bastogi.

Il testo dello statuto di Bastogi che entrerà in vigore alla data di efficacia civilistica della Fusione viene riportato in allegato al Progetto di Fusione (*sub Allegato 1*), per costituirne parte integrante.

3. RAPPORTO DI CAMBIO ED EVENTUALE CONGUAGLIO IN DENARO

Le situazioni patrimoniali di fusione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2501-*quater* del codice civile sono i bilanci di esercizio al 31 dicembre 2013 delle società partecipanti alla Fusione. Il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013 di Bastogi è stato approvato dall'Assemblea Ordinaria dei soci di Bastogi in data 29 aprile 2014, mentre il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013 di Raggio di Luna è stato approvato dall'Assemblea Ordinaria dei soci di Raggio di Luna in data 27 giugno 2014.

Ai soci di Raggio di Luna verranno assegnate azioni Bastogi di nuova emissione sulla base del rapporto di cambio di seguito indicato. I portatori dei *Warrant* Raggio di Luna ancora in circolazione alla data di efficacia della Fusione riceveranno, in sostituzione di tali *warrant*, *warrant* esercitabili in azioni Bastogi di nuova emissione sulla base del medesimo rapporto di cambio.

I Consigli di Amministrazione di Bastogi e di Raggio di Luna – avvalendosi delle valutazioni effettuate dai rispettivi *advisors* indipendenti (il Prof. Franco Dalla Sega per Bastogi e il Prof. Maurizio Comoli per Raggio di Luna) – sono pervenuti alla determinazione dei seguenti rapporti di cambio:

- n. 2,5 azioni ordinarie Bastogi, senza valore nominale, ogni n. 1 azione ordinaria Raggio di Luna;
- n. 2,5 *warrant* Bastogi ogni n. 1 *Warrant* Raggio di Luna.

Costituendo la Fusione un'operazione tra parti correlate ai sensi delle applicabili procedure di Bastogi, il rapporto di cambio approvato dal Consiglio di Amministrazione di Bastogi è stato oggetto di un parere favorevole del comitato parti correlate di Bastogi riunitosi in data 27 giugno 2014 (che si è espresso all'unanimità e che, a tal fine, si è avvalso delle valutazioni effettuate dall'*advisor* indipendente Prof. Franco Dalla Sega).

Non sono previsti conguagli in denaro.

Con provvedimento depositato in cancelleria in data 26 maggio 2014 – a seguito di istanza presentata congiuntamente da Bastogi e Raggio di Luna in data 16 maggio 2014 – il Tribunale di Milano ha nominato KPMG S.p.A. quale esperto comune incaricato di redigere la relazione sulla congruità del rapporto di cambio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2501-*sexies* del codice civile.

4. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI E DEI WARRANT DI NUOVA EMISSIONE DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE

La Fusione verrà eseguita mediante:

- (i) mantenimento in portafoglio, quali azioni proprie anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357-*bis*, comma 1, n. 3), del codice civile, delle n. 13.424.653 azioni Bastogi ad oggi detenute dall'incorporanda Raggio di Luna (che rappresenteranno l'11,25% delle azioni in circolazione di Bastogi *post* Fusione). A partire dalla data di efficacia della Fusione si intenderà costituita una riserva indisponibile pari al valore di bilancio delle azioni proprie che Bastogi verrà a detenere per effetto della Fusione stessa, riserva riveniente dall'avanzo da concambio formatosi in conseguenza della Fusione, precisandosi che tale avanzo da concambio sarà comunque di ammontare superiore a quello necessario per costituire la riserva indisponibile azioni proprie;
- (ii) aumento del capitale sociale di Bastogi fino a massimi euro 48.691.015,00 (e, quindi, per massimi euro 36.391.015,00), mediante emissione di massime n. 101.575.250 nuove azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, che saranno assegnate in concambio ai possessori delle azioni Raggio di Luna in circolazione al momento dell'efficacia della Fusione, in applicazione del rapporto di cambio di cui al precedente paragrafo 3 del Progetto di Fusione; e
- (iii) ulteriore aumento del capitale sociale di Bastogi per massimi euro 1.308.985,00, mediante emissione di massime n. 13.089.850 nuove azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, destinate al servizio dell'esercizio dei *warrant* che Bastogi emetterà e assegnerà in sostituzione dei Warrant Raggio di Luna che non siano stati esercitati alla data di efficacia della Fusione, come meglio descritto nel successivo paragrafo 7 del Progetto di Fusione.

Nella determinazione del numero massimo di azioni Bastogi da emettere a servizio del rapporto di cambio nonché dell'ammontare massimo dell'aumento di capitale sociale a servizio dei *warrant* che Bastogi emetterà in sostituzione dei Warrant Raggio di Luna, si è tenuto conto della circostanza che nessuno dei Warrant Raggio di Luna può essere esercitato prima della prevedibile data di efficacia della Fusione, in ragione sia del fatto che gli stessi sono esercitabili esclusivamente dal 1° luglio 2015 (ai sensi dei relativi regolamenti) sia del fatto che i portatori di tali *warrant* hanno rinunciato a qualsiasi facoltà di esercizio anticipato eventualmente loro spettante ai sensi dell'articolo 2503-*bis*, comma 2, del codice civile (cfr. precedente paragrafo 1.2).

Le azioni ordinarie Bastogi che saranno assegnate in concambio agli azionisti di Raggio di Luna saranno negoziate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana

S.p.A. e avranno le medesime caratteristiche e conferiranno i medesimi diritti delle azioni Bastogi già in circolazione.

Le azioni ordinarie Bastogi emesse a servizio del concambio saranno messe a disposizione degli azionisti di Raggio di Luna, in regime di dematerializzazione e per il tramite di intermediari autorizzati, a partire dalla data di efficacia della Fusione (ove tale data cada in un giorno di Borsa aperta) ovvero dal primo giorno di Borsa aperta successivo a tale data, con tempi e modalità che saranno resi noti mediante apposito avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale. Nessun onere verrà posto a carico degli azionisti di Raggio di Luna in relazione alle operazioni di concambio.

Ove necessario, sarà messo a disposizione degli azionisti di Raggio di Luna, per il tramite di intermediari autorizzati, un servizio per consentire di arrotondare all'unità immediatamente inferiore o superiore il numero di azioni Bastogi agli stessi spettante in applicazione del rapporto di cambio, senza aggravio di spese, bolli o commissioni. In alternativa, potranno essere adottate modalità diverse per assicurare la complessiva quadratura dell'operazione.

Ulteriori informazioni sulle modalità di attribuzione delle azioni Bastogi (e dei *warrant* emessi da Bastogi in sostituzione dei Warrant Raggio di Luna) saranno rese note, ove necessario, mediante avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.



5. DATA DALLA QUALE LE AZIONI DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE ASSEGNATE IN CONCAMBIO PARTECIPANO AGLI UTILI

Le azioni Bastogi che verranno emesse a servizio del concambio della Fusione avranno data di godimento identica a quella delle azioni Bastogi in circolazione alla data di efficacia della Fusione (e attribuiranno diritti equivalenti alle azioni Bastogi in circolazione a tale data).

6. DATA DI DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA FUSIONE ED IMPUTAZIONE DELLE OPERAZIONI DELLA SOCIETÀ INCORPORANDA AL BILANCIO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE

La Fusione produrrà effetti ai sensi dell'articolo 2504-bis, commi 1 e 2, del codice civile a partire dalla data dell'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione presso il Registro delle Imprese ovvero dalla data successiva che sarà indicata nell'atto di fusione. A partire dalla data di efficacia della Fusione l'incorporante Bastogi subentrerà in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'incorporanda Raggio di Luna.

Ai fini contabili, le operazioni dell'incorporanda Raggio di Luna saranno imputate al bilancio dell'incorporante Bastogi a partire dalla medesima predetta data di efficacia indicata ai sensi dell'articolo 2504-bis, commi 1 e 2, del codice civile. Dalla stessa data decoreranno anche gli effetti fiscali.

7. TRATTAMENTO RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI O AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI

Per effetto della Fusione, i portatori dei Warrant Raggio di Luna ancora in circolazione alla data di efficacia della Fusione riceveranno, in sostituzione di tali *warrant*, *warrant* esercitabili in azioni Bastogi di nuova emissione (i "Warrant Bastogi"). Con riferimento alla sostituzione dei Warrant

Handwritten signature and initials.

Raggio di Luna con i Warrant Bastogi (e al fine di garantire l'equivalenza tra i diritti attribuiti dai Warrant Bastogi e i diritti attribuiti dai Warrant Raggio di Luna), Bastogi:

- (i) assegnerà ai portatori dei Warrant Raggio di Luna n. 2,5 Warrant Bastogi ogni n. 1 Warrant Raggio di Luna detenuto, applicando quindi a tali *warrant* il medesimo rapporto di cambio previsto per l'assegnazione di azioni Bastogi agli azionisti di Raggio di Luna (determinato in n. 2,5 azioni Bastogi ogni n. 1 azione Raggio di Luna), tenuto conto della circostanza che il rapporto di esercizio previsto dai regolamenti dei Warrant Raggio di Luna è pari a n. 1 azione Raggio di Luna ogni n. 1 *warrant* esercitato;
- (ii) in considerazione di quanto previsto al precedente punto (i), manterrà inalterato il rapporto di esercizio previsto dai regolamenti dei Warrant Raggio di Luna e, pertanto, i Warrant Bastogi conferiranno il diritto di sottoscrivere n. 1 azione Bastogi ogni n. 1 Warrant Bastogi esercitato;
- (iii) in considerazione di quanto previsto ai precedenti punti (i) e (ii), sempre al fine di garantire l'equivalenza tra i Warrant Bastogi e i Warrant Raggio di Luna, adeguerà il prezzo di esercizio di ciascun *warrant*, che passerà dagli euro 1,12 attualmente previsti per ciascun Warrant Raggio di Luna a euro 0,448 per ciascun Warrant Bastogi.

L'Assemblea dei soci di Bastogi sarà inoltre chiamata a deliberare un aumento di capitale a servizio dei Warrant Bastogi per massimi euro 1.308.985, mediante emissione di massime n. 13.089.850 nuove azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale. Le azioni ordinarie Bastogi rivenienti da tale aumento di capitale avranno le medesime caratteristiche e conferiranno i medesimi diritti delle azioni Bastogi già in circolazione.

Bastogi adotterà un regolamento dei Warrant Bastogi sostanzialmente identico all'attuale testo del regolamento dei Warrant Raggio di Luna, ad eccezione:

- (a) del prezzo di esercizio dei *warrant* che, come sopra illustrato, verrà adeguato per tenere conto del rapporto di cambio tra i Warrant Raggio di Luna e i Warrant Bastogi nonché dell'inalterato rapporto di esercizio dei *warrant*;
- (b) della denominazione dei *warrant* che muterà da "Warrant Raggio di Luna spa 2004/31 dicembre 2015" (per i Warrant Raggio di Luna attualmente detenuti da Paolo Andrea Colombo) o "Warrant Raggio di Luna spa 2007/31 dicembre 2015" (per i Warrant Raggio di Luna attualmente detenuti da Matteo Giuseppe Cabassi) in "Warrant Bastogi S.p.A. 2014/31 dicembre 2015"; e
- (c) di ogni altra modifica di natura meramente formale o procedurale che si rendesse eventualmente necessaria al fine di tenere conto della circostanza che l'emittente di tali *warrant* è una società con azioni quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

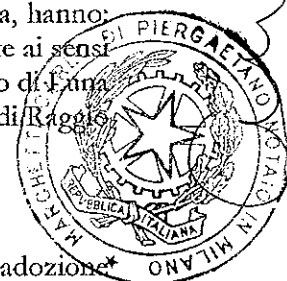
8. VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI

Non sono previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla Fusione. Per il trattamento dei Warrant Raggio di Luna di cui è titolare Matteo Giuseppe Cabassi (socio e Amministratore Delegato di Raggio di Luna), si rinvia al precedente paragrafo 7.

9. ALTRE INFORMAZIONI

9.1 Diritto di recesso per i soci di Raggio di Luna

Agli azionisti di Raggio di Luna che non concorrano all'adozione della deliberazione assembleare di approvazione del Progetto di Fusione spetterebbe il diritto di recesso, ai sensi dell'articolo 2437, comma 1, lett. a), del codice civile, in quanto l'oggetto sociale contenuto nello statuto di Bastogi – società di cui i soci di Raggio di Luna diverranno azionisti per effetto della Fusione – deve considerarsi più ampio dell'oggetto sociale contenuto nello statuto di Raggio di Luna (incluso lo statuto di Bastogi anche attività non contemplate nello statuto di Raggio di Luna). Al riguardo, si segnala che tutti i soci di Raggio di Luna, mediante comunicazione scritta, hanno: (i) dichiarato che non eserciteranno il diritto di recesso agli stessi eventualmente spettante ai sensi di quanto sopra; e, in ogni caso, (ii) autorizzato il Consiglio di Amministrazione di Raggio di Luna a omettere e non dare corso alla procedura volta a determinare e a far conoscere ai soci di Raggio di Luna il valore di liquidazione delle azioni Raggio di Luna per il caso di recesso.



9.2 Diritto di recesso per i soci di Bastogi

Non spetta alcun diritto di recesso in capo ai soci di Bastogi che non concorrano all'adozione della deliberazione assembleare di approvazione del Progetto di Fusione ai sensi dell'articolo 2437, comma 1, lett. a), del codice civile.

10. CONDIZIONI SOSPENSIVE DELLA FUSIONE

10.1 Quesito a Consob

Per effetto della Fusione, Bastogi verrebbe a detenere il 50,057% del capitale sociale di Brioschi. Pertanto, l'operazione in esame potrebbe, in astratto e formalmente, rientrare nell'ambito di applicazione dell'articolo 106, comma 1, del Testo Unico della Finanza, con conseguente obbligo in capo a Bastogi *post* Fusione di promuovere un'offerta pubblica di acquisto sulla totalità delle azioni Brioschi non già detenute da Bastogi. Potrebbe inoltre porsi, sempre in via astratta, il tema dell'eventuale obbligo di offerta pubblica sulle azioni Brioschi (non detenute da Bastogi *post* Fusione) da parte di alcuni o tutti i soci di Raggio di Luna, che per effetto della Fusione verrebbero complessivamente e congiuntamente a detenere più del 30% della società quotata Bastogi la quale, a sua volta, detterebbe più del 30% della società quotata Brioschi, con conseguente possibile applicazione della fattispecie dell'"acquisto indiretto" ai sensi e per gli effetti degli articoli 106, comma 3, lett. a) del Testo Unico della Finanza e 45 del Regolamento Emittenti Consob. In relazione a tali fattispecie, in data 23 maggio 2014 i soci di Raggio di Luna e Bastogi hanno formulato a Consob un apposito quesito circa l'applicabilità dell'esenzione di cui agli articoli 106, comma 5, lett. b) del Testo Unico della Finanza e 49, comma 1, lett. c) del Regolamento Emittenti Consob (c.d. esenzione per "trasferimenti infragruppo"), con conseguente assenza di alcun obbligo di offerta pubblica di acquisto sulle azioni Brioschi non detenute da Bastogi *post* Fusione.

10.2 Rapporti con banche finanziatrici

Per effetto della Fusione, Raggio di Luna verrebbe meno quale autonomo soggetto giuridico, con la conseguenza che le società precedentemente controllate da quest'ultima diverrebbero controllate da Bastogi (la quale, a sua volta, cesserebbe di essere partecipata da Raggio di Luna). Tale circostanza assume, in linea di principio, rilevanza con riferimento a talune previsioni contrattuali di rapporti di finanziamento e/o di garanzia accessori che interessano Raggio di Luna, Sintesi S.p.A. (società direttamente controllata da Raggio di Luna) ("Sintesi") e Bastogi, ai

Am
lu

sensi delle quali, a vario titolo, il mutamento dei rapporti di controllo tra Raggio di Luna e Sintesi c/o Raggio di Luna e Bastogi necessita di un preventivo consenso delle rispettive banche finanziatrici (i.e. UniCredit S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A., Banco Popolare Soc. Coop. e Banca Popolare di Milano S. c. a r.l.).

Nel contesto delle negoziazioni già in essere con le rispettive banche finanziatrici al fine di definire taluni ulteriori aspetti dei relativi rapporti di finanziamento, le suddette società hanno anticipato a UniCredit S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A., Banco Popolare Soc. Coop. e Banca Popolare di Milano S. c. a r.l. la necessità di ottenere il loro consenso a procedere con la Fusione, come previsto ai sensi dei relativi contratti.

10.3 Condizioni sospensive

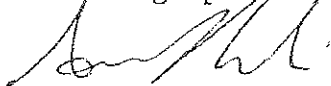
Per le ragioni sopra esposte, il perfezionamento della Fusione è sospensivamente condizionato alle circostanze che:

- (i) Consob confermi che in conseguenza della Fusione non sorga alcun obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto su azioni Brioschi in capo ad alcuno degli attuali soci di Raggio di Luna ovvero in capo a Bastogi (anche per effetto dell'applicazione dell'esenzione di cui agli articoli 106, comma 5, lett. b) del Testo Unico della Finanza e 49, comma 1, lett. c) del Regolamento Emittenti Consob – c.d. esenzione per “trasferimenti infragruppo”);
- (ii) UniCredit S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A., Banco Popolare Soc. Coop. e Banca Popolare di Milano S. c. a r.l., quali banche creditrici di Sintesi, Bastogi e, in virtù di rapporti di garanzia, di Raggio di Luna, prestino il relativo assenso alla Fusione, ciascuna per quanto di rispettiva competenza ed ai sensi del relativo contratto e con le medesime banche, per quanto di competenza, vengano formalizzati gli ulteriori accordi, attualmente in fase di negoziazione, per la definizione di taluni ulteriori aspetti e modifiche ai rapporti di finanziamento in essere su Sintesi e Bastogi.

Sono fatte salve le eventuali variazioni, integrazioni e aggiornamenti (anche numerici) al Progetto di Fusione così come allo statuto della incorporante Bastogi accluso al Progetto di Fusione, quali consentiti dalla normativa o eventualmente richiesti dalle competenti autorità di vigilanza o dai competenti uffici del Registro delle Imprese.

Milano, 27 giugno 2014.

Bastogi S.p.A.



(Andrea Raschi – Consigliere Delegato)

Raggio di Luna S.p.A.



(Matteo Cabassi – amministratore delegato)

Allegato 1: statuto di Bastogi S.p.A. *post* fusione (con evidenza delle modifiche rispetto allo statuto di Bastogi S.p.A. vigente alla data del Progetto di Fusione).

ALLEGATO 1 AL PROGETTO DI FUSIONE

Statuto di Bastogi *post* Fusione

STATUTO

TITOLO PRIMO

DENOMINAZIONE, SCOPO, SEDE E DURATA DELLA SOCIETA'

Art. 1 - La Società costituita con atto 18 settembre 1862 rogito Turvano sotto il nome "Società Italiana per le Strade Ferrate Meridionali" ha la denominazione di "BASTOGI SPA".

La Società ha per oggetto:

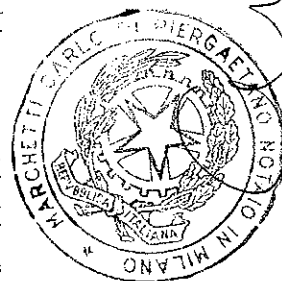
- a) l'assunzione di partecipazioni, la loro gestione ed eventuale dismissione, il coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario, comprensivo della concessione di finanziamenti a favore delle società facenti parte del medesimo gruppo societario al quale la società appartiene, il tutto nei confronti esclusivamente delle medesime e quindi non nei confronti del pubblico;
- b) l'esercizio di attività di progettazione e costruzione, in proprio e per conto di terzi, di opere e impianti di qualsiasi tipo e destinazione nei settori dell'industria, dell'edilizia, del commercio, dell'agricoltura e delle infrastrutture in genere;
- c) l'esercizio di attività di compravendita, di permuta, di locazione, purché non finanziaria, di amministrazione di immobili, rustici ed urbani di proprietà sociale;
- d) l'esercizio di attività industriale in particolare nel settore dell'edilizia, della chimica, della meccanica e metallurgia, dell'elettromeccanica e dell'elettronica;
- e) l'esercizio di attività di trasporto marittimo e terrestre di persone o cose.

Le attività di cui ai punti precedenti potranno essere svolte nel modo più ampio sia in Italia che all'estero.

La Società può compiere tutte le operazioni commerciali industriali e immobiliari che siano ritenute necessarie e utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; la società può inoltre compiere operazioni finanziarie e mobiliari nonché prestare garanzie reali o personali, anche nell'interesse di terzi, purché strumentali alla realizzazione dell'oggetto sociale e non nei confronti del pubblico.

Quanto sopra, in ogni caso, con esclusione delle seguenti attività: le attività professionali riservate, le attività finanziarie riservate per legge a particolari categorie di soggetti e l'esercizio nei confronti del pubblico di attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione di cambi ai sensi dell'art. 106 del D. LGS 1.9.93 n. 385.

La Società potrà inoltre ottenere finanziamenti, con obbligo di rimborso, presso i soci in



Handwritten signature or initials.

ottemperanza alle decisioni del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio ai sensi dell'art. 11 D LGS 1.9.93 n. 385 e successive modifiche.

Art. 2 - La Società ha sede legale in Milano.

La sede legale della Società può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso comune ovvero in altri comuni ricompresi nel territorio della Provincia di Milano con semplice delibera del Consiglio di Amministrazione, fermo restando che, invece, il trasferimento della sede in altri comuni italiani ovvero all'estero deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria.

La Società, con semplice delibera del Consiglio di Amministrazione, ha facoltà di istituire, modificare e chiudere sedi secondarie, filiali, uffici, agenzie e rappresentanze in Italia ed anche all'estero.

Art. 3 - Il domicilio dei Soci per quel che concerne i loro rapporti con la Società, è, a tutti gli effetti, quello risultante dal libro dei Soci.

Art. 4 - La durata della Società è stabilita al 31 dicembre 2100.

TITOLO II

CAPITALE – OBBLIGAZIONI – AZIONI

Art. 5 - Il capitale sociale è di euro 48.691.015,00 (quarantottomilioni-seicentonovantunomilaquindici/00) ~~12.300.000,00 (diecimilionitrecentomila/00)~~ diviso in numero 119.362.844 (centodiciannovemilionitrecentosessantaduemila-ottocentoquarantaquattro) ~~17.787.594 (dieciassettemilionisettecentottantasettemila-einqueeentonevantaquattro)~~ azioni ordinarie.

In data [●] l'Assemblea straordinaria degli azionisti della Società ha deliberato un aumento del capitale sociale per massimi euro 1.308.985,00 (unmillionitrecentoottomilanovecentottantacinque/00) mediante emissione di massime numero 13.089.850 (tredicimilioniottantanovemilaottocentocinquanta) azioni ordinarie irrevocabilmente riservate all'esercizio di numero 13.089.850 (tredicimilioniottantanovemilaottocentocinquanta) *warrant* emessi nel contesto della fusione per incorporazione della società Raggio di Luna S.p.A.. L'aumento di capitale a servizio dei predetti *warrant* potrà essere sottoscritto entro il 31 dicembre 2015, data finale di esercizio dei *warrant* medesimi. In caso di esercizio parziale dei *warrant*, il capitale sociale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni effettuate.

llc *AR*

Art. 6 - Il capitale sociale potrà essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci, che, a tal fine, potrà anche conferire al Consiglio di Amministrazione apposita delega ai sensi e per gli effetti dell'art. 2443 cod. civ.

Fermo quanto previsto dalla legge, i versamenti sulle azioni emesse a seguito di aumenti di capitale saranno richiesti dal Consiglio di Amministrazione nei termini e nei modi che reputerà convenienti. Sui ritardati pagamenti decorre, di pieno diritto, l'interesse di mora pari al tasso legale maggiorato di 2 punti percentuali, salvo che il Consiglio di Amministrazione non abbia stabilito, entro il 15 dicembre dell'anno precedente, un diverso tasso, sempre entro i limiti massimi precisati. Restano ferme le conseguenze di legge a carico del Socio che non esegue il pagamento delle somme dovute e la responsabilità dei cedenti e dei giranti le azioni non liberate.

Nel caso in cui la deliberazione di aumento di capitale lo preveda, i conferimenti possono avere ad oggetto anche beni diversi dal denaro e dai crediti, nel rispetto delle previsioni di legge.

Il diritto di recesso, ivi compresi i termini e le modalità di esercizio dello stesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni del socio receduto e il relativo procedimento di liquidazione, sono regolati dagli artt. 2437 e ss. cod. civ. e dalle altre disposizioni di legge applicabili.

Art. 7 - La Società potrà emettere - in conformità alle previsioni degli artt. 2410 e ss. cod. civ. e delle altre disposizioni di legge applicabili - obbligazioni nominative o al portatore, anche del tipo convertibile in azioni o con warrant, nonché altri strumenti finanziari, comunque denominati, che condizionano i tempi e l'entità del rimborso del capitale all'andamento economico della Società.

L'emissione di obbligazioni e/o degli altri strumenti finanziari menzionati al comma precedente, laddove non siano convertibili, è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle formalità previste dal secondo comma dell'art. 2410 cod. civ. e dalle altre disposizioni di legge applicabili.

L'emissione di obbligazioni convertibili o con warrant è deliberata dall'Assemblea straordinaria, la quale provvede altresì a determinare il rapporto di cambio, il periodo e le modalità di conversione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2420-bis cod. civ. e dalle altre disposizioni di legge applicabili. L'Assemblea può delegare al Consiglio di Amministrazione i poteri necessari per l'emissione di obbligazioni convertibili o con warrant, secondo quanto previsto dall'art. 2420-ter cod. civ. e dalle altre disposizioni di legge applicabili.

Art. 8 - La Società può acquistare azioni proprie nei limiti e secondo le modalità previste



Handwritten signature and initials.

dalle vigenti leggi.

Art. 9 - Le azioni ordinarie sono nominative e liberamente trasferibili. Ogni azione dà diritto ad un voto.

L'Assemblea può deliberare la creazione e l'emissione di categorie di azioni fornite di diritti diversi rispetto a quelli spettanti alle azioni ordinarie (ivi comprese quelle prive del diritto di voto o con diritto di voto limitato), determinandone le caratteristiche ed i diritti, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 2346 e segg. cod. civ. e dalle altre disposizioni di legge applicabili. In tale ambito le azioni di risparmio, di cui venisse deliberata l'emissione, hanno le caratteristiche ed i diritti fissati dalla legge e dallo Statuto.

L'Assemblea può anche deliberare l'emissione di azioni e strumenti finanziari a favore dei dipendenti della Società e di società controllate in conformità alle previsioni dell'art. 2349 cod. civ. e delle altre disposizioni di legge applicabili.

Art. 10 - Le azioni sono indivisibili.

Nel caso di comproprietà di un'azione, i diritti dei comproprietari debbono essere esercitati da un rappresentante comune da essi nominato ai sensi di legge. Laddove il rappresentante comune non sia stato nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla Società a uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.

Art. 11 - L'intestazione dell'azione costituisce, per se sola, per l'intestatario adesione allo Statuto della Società.

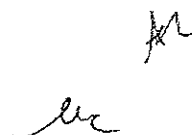
TITOLO III

ASSEMBLEA

Art. 12 - L'Assemblea è ordinaria o straordinaria e viene convocata secondo le disposizioni di legge.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tale termine può essere prorogato sino a centottanta giorni, laddove la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto sociale. In tali ultime ipotesi gli amministratori segnalano le ragioni della dilazione nella relazione prevista dall'art. 2428 cod. civ.

L'Assemblea ordinaria approva il bilancio; nomina e revoca gli amministratori; nomina il Collegio Sindacale e il suo Presidente nel rispetto delle norme di cui al successivo art. 33; conferisce e revoca l'incarico al soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti; determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, nonché il corrispettivo a



favore del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti; delibera l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei sindaci; approva e modifica il regolamento dei lavori assembleari; delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle materie stabilite dalla legge.

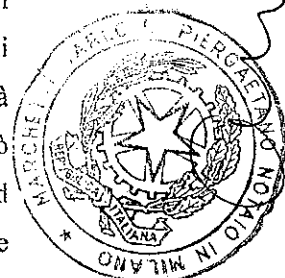
Art. 13 - Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge nonché le previsioni dell'art. 2366, comma 4, c.c., l'Assemblea viene convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente le informazioni di cui all'articolo 125-bis, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e alle altre disposizioni legislative e regolamentari applicabili, da pubblicarsi nei termini e secondo le modalità previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente. L'avviso di convocazione può contenere, oltre a quello della seconda convocazione, anche l'indicazione della data ed ora dell'Assemblea straordinaria di terza convocazione. Il Consiglio di Amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità, che sia l'Assemblea ordinaria che l'Assemblea straordinaria si tengano a seguito di un'unica convocazione.

La convocazione dell'Assemblea su richiesta dei soci è regolata dall'art. 2367 cod. civ. e dalle altre disposizioni di legge applicabili.

I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, ovvero entro cinque giorni nel caso di convocazione ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 3, o dell'articolo 104, comma 2, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Le domande devono essere presentate per iscritto. Delle integrazioni all'ordine del giorno così presentate è data notizia nelle forme e nei termini previsti dalla normativa applicabile. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quella di cui all'articolo 125-ter, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Art. 14 - Il diritto di intervento e la rappresentanza in Assemblea sono regolati dalle disposizioni di legge.

Possono intervenire in assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto per i quali, nei termini previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, sia pervenuta alla Società la comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato attestante la loro



Handwritten signature and initials.

legittimazione.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta ovvero conferita in via elettronica, nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. La notifica elettronica della delega potrà essere effettuata mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito Internet della Società, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

La Società ha facoltà di designare per ciascuna assemblea uno o più soggetti ai quali i titolari del diritto di voto possono conferire delega, con istruzioni di voto, per tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. In tal caso, i soggetti designati, le modalità e i termini per il conferimento delle deleghe sono riportati nell'avviso di convocazione dell'assemblea.

La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

Art. 15 - Ogni azione dà diritto ad un voto, fatto salvo quanto eventualmente previsto in relazione a specifiche categorie di azioni.

Art. 16 - Le Assemblee ordinarie e straordinarie - tanto in unica, quanto in prima, seconda o in terza convocazione - sono validamente costituite e deliberano con le presenze e le maggioranze previste dalla legge.

Art. 17 - L'Assemblea si tiene presso la sede della Società, od in altra località italiana stabilita dal Consiglio di Amministrazione e indicata nell'avviso di convocazione.

Art. 18 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci ai sensi del successivo art. 32. In assenza anche di questi ultimi, l'Assemblea, a maggioranza dei presenti, elegge il Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea - che, salvo il caso in cui il verbale sia redatto da un notaio, è assistito da un segretario, eletto anch'esso a maggioranza dei presenti - esercita i poteri previsti dall'art. 2371 cod. civ. e assicura l'ordinato e funzionale svolgimento dell'Assemblea ordinaria e straordinaria in conformità al Regolamento dell'Assemblea.

Art. 19- Il verbale d'Assemblea è redatto secondo quanto previsto dalla legge.

Art. 20 - Le copie del verbale di Assemblea, certificate conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o da chi ne fa le veci, e dal Segretario del Consiglio



stesso, fanno prova delle deliberazioni prese dalla medesima e delle dichiarazioni dei Soci.

Il verbale dell'Assemblea ed un rendiconto sintetico delle votazioni sono messi a disposizione sul sito Internet della Società nei termini e con le modalità previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

TITOLO IV

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE

Art. 21 - La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato da un numero di componenti da 3 a 7, eletti dall'Assemblea previa determinazione del loro numero. Almeno un membro del Consiglio di Amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge. Nella composizione del Consiglio di Amministrazione deve essere assicurato l'equilibrio tra i generi maschile e femminile nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti.

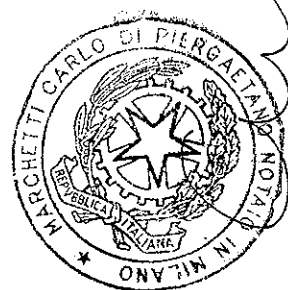
Gli Amministratori durano in carica, secondo le determinazioni dell'Assemblea, per uno o più esercizi, per un massimo di tre esercizi e sono rieleggibili.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene da parte dell'Assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dai soggetti cui spetta il diritto di voto nelle quali devono essere indicati non più di sette candidati elencati secondo un ordine progressivo. Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soggetti cui spetta il diritto di voto che, da soli od insieme ad altri soggetti, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale o la diversa misura definita dalla Consob, con proprio regolamento.

Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un terzo (arrotondato per eccesso all'unità superiore) dei candidati.

Ogni soggetto cui spetta il diritto di voto potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge e dallo Statuto.

Le liste dei candidati dovranno essere depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento almeno ventuno giorni prima della data prevista per l'Assemblea in prima o in unica convocazione, ovvero nel diverso termine minimo eventualmente previsto dalla normativa legislativa o regolamentare vigente.



ler

MC

All'atto del deposito esse dovranno essere corredate dai curricula professionali dei candidati e dalla dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura e dichiara, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e/o di incompatibilità previste dalla normativa di legge o regolamentare, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento per i membri del Consiglio di Amministrazione. Le liste devono indicare quali candidati sono in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa vigente.

La titolarità della quota minima di partecipazione prevista per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

I Soci che sono assoggettati a comune controllo ai sensi dell'art. 2359 cod. civ. o che appartengono al medesimo gruppo in quanto assoggettati alla attività di direzione e coordinamento da parte del medesimo soggetto ovvero i Soci che partecipano ad un patto parasociale, ai sensi dell'art. 122 del d. lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, avente ad oggetto azioni Bastogi, possono presentare o concorrere a presentare soltanto una lista per la nomina degli Amministratori.

La lista presentata senza l'osservanza delle prescrizioni che precedono sarà considerata come non presentata.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

All'elezione dei membri Consiglio di Amministrazione si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella stessa, tutti gli Amministratori secondo il numero fissato dall'Assemblea, eccetto l'amministratore riservato alla lista di minoranza di cui al successivo punto b) e fatto salvo quanto di seguito previsto per assicurare l'equilibrio tra i generi nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti;

b) fra le restanti liste che non siano collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, risulta eletto Amministratore il primo candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che è in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente;

c) in caso di parità di voti fra le liste di cui al precedente punto b), si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea risultando eletto il primo candidato della lista che ottiene la maggioranza semplice dei voti in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente.



Ai fini del riparto degli Amministratori da eleggere non si terrà conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle stesse. Inoltre, sempre ai fini del riparto degli Amministratori da eleggere, non si terrà conto delle liste di minoranza che siano state votate da parte di Soci collegati ai Soci di riferimento, ai sensi della normativa legislativa e regolamentare vigente, qualora il voto dei Soci collegati ai Soci di riferimento sia stato determinante per l'elezione degli Amministratori.

Qualora, ad esito delle votazioni e delle operazioni di cui sopra, non sia assicurato nella composizione del Consiglio di Amministrazione il rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi, si procederà come segue: il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto nella medesima lista secondo l'ordine progressivo. Si darà luogo a tale procedura di sostituzione fino a che non sia assicurata una composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

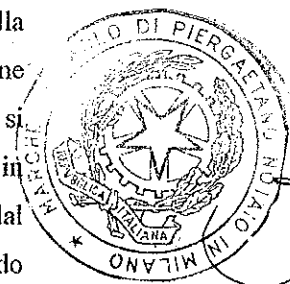
Se in tale lista non risultano altri candidati, la sostituzione di cui sopra viene effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge senza vincolo di lista.

Al candidato indicato per primo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti spetta la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Qualora sia stata presentata una sola lista, da tale lista verranno tratti tutti gli Amministratori elencati in ordine progressivo, fino alla concorrenza del numero fissato dall'Assemblea per la composizione del Consiglio di Amministrazione, fatta comunque salva l'eventuale applicazione del procedimento di sostituzione sopra previsto al fine di garantire il rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi. Il candidato indicato al primo posto della lista risulta eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Qualora venga presentata una sola lista e questa non contenga il nominativo di un candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente, da tale lista sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella stessa, tutti gli Amministratori secondo il numero fissato dall'Assemblea, eccetto l'ultimo. L'ultimo Amministratore, il quale deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente, viene eletto dall'Assemblea con le maggioranze di legge senza vincolo di lista.

Con le stesse modalità del paragrafo che precede si procederà all'elezione dell'Amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza anche nel caso in cui, pur in



Handwritten signature or initials.

presenza di liste di minoranza, dalle stesse non sia stato possibile eleggere tale amministratore o perché non indicato oppure perché la lista non ha conseguito la necessaria percentuale di voti.

Qualora non venga presentata alcuna lista, il Consiglio di Amministrazione viene eletto dall'Assemblea con la maggioranza di legge senza vincolo di lista, fermo restando il rispetto, tra l'altro, delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi; l'Assemblea provvede ad eleggere in seno ad esso il Presidente. Inoltre, qualora, per qualsiasi ragione, non fosse comunque possibile nominare, avvalendosi del procedimento di lista ivi disciplinato, uno o più Amministratori necessari a raggiungere il numero complessivo indicato dall'Assemblea, quest'ultima delibera la nomina degli Amministratori necessari per raggiungere il predetto numero complessivo, con le maggioranze di legge, senza vincolo di lista, fermo restando il rispetto, tra l'altro, delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

Art. 22 - Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare, per dimissioni o per altre cause, uno o più membri senza che venga meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, il Consiglio provvederà alla sostituzione per cooptazione in conformità a quanto previsto dall'articolo 2386 c.c. garantendo il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

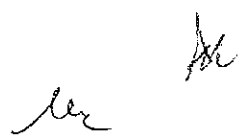
L'Amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne comunicazione immediata al Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica. In tale ipotesi, così come nel caso in cui venga comunque meno l'Amministratore indipendente, il Consiglio di Amministrazione provvede ai sensi del precedente comma.

Qualora, per rinuncia o per qualsiasi altra causa, venga a cessare la metà o più della metà degli Amministratori, l'intero Consiglio si intende decaduto con effetto dal momento della sua ricostituzione. In tal caso, deve essere convocata d'urgenza l'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio.

Art. 23 - Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi componenti un Presidente, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea.

Il Consiglio può eleggere uno o più Vice Presidenti e, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 2381 cod. civ., nominare uno o più Amministratori Delegati.

Il Consiglio di Amministrazione può anche nominare nel proprio seno un Comitato Esecutivo determinandone, nei limiti consentiti dalla legge, le attribuzioni nonché le modalità di funzionamento.



Elegge altresì un Segretario che può essere scelto anche fuori dal Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più direttori generali, direttori e procuratori ad negotia per singoli atti o categorie di atti, determinandone i poteri, anche di rappresentanza, nonché gli emolumenti.

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari tra soggetti in possesso di diploma di laurea in discipline economiche o giuridiche e di un'esperienza almeno triennale maturata in posizione di adeguata responsabilità presso l'area amministrativa, e/o finanziaria e/o del controllo di gestione o in settori analoghi. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per gli amministratori. La perdita dei requisiti comporta decadenza dalla carica, che deve essere dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto.

Il Consiglio di Amministrazione conferisce al Dirigente preposto alla redazione di documenti contabili societari, adeguati poteri e mezzi per l'esercizio delle funzioni attribuitegli ai sensi di legge, determinandone altresì la remunerazione.

Salvo revoca per giusta causa, sentito il parere del Collegio Sindacale, il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari scade insieme al Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.

Art. 24 - Fermi i poteri riservati dalla legge agli organi di controllo, il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, ogni qualvolta lo ritenga necessario od opportuno, ovvero quando almeno due Consiglieri - fra i quali almeno un Amministratore Delegato, se nominato - ne facciano richiesta scritta al Presidente, motivandola con l'indicazione delle ragioni che la determinano.

Il Consiglio di Amministrazione, anche attraverso il Presidente e/o uno degli Amministratori Delegati appositamente designato, riferisce al Collegio Sindacale sulla attività svolta, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e/o dalle società controllate, ivi comprese le operazioni con parti correlate o in potenziale conflitto di interessi, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari applicabili. La comunicazione viene ordinariamente effettuata in occasione delle riunioni consiliari e comunque con periodicità almeno trimestrale; peraltro, quando particolari circostanze lo facciano ritenere opportuno, potrà essere effettuata anche per iscritto con nota del Presidente e/o dell'Amministratore Delegato al Collegio Sindacale in persona del suo Presidente.

Con la medesima periodicità gli Amministratori Delegati e/o il Comitato Esecutivo, ove



ML

lu

nominati, provvedono a fornire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale analoga informativa in merito all'attività svolta nell'esercizio delle deleghe loro attribuite.

Ciascun consigliere provvede ad informare gli altri componenti dell'organo amministrativo ed i sindaci in ordine ad ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, conformandosi a quanto prescritto dall'art. 2391 cod. civ. e dalle altre disposizioni di legge applicabili.

Art. 25 - Le sedute del Consiglio di Amministrazione si tengono di regola presso la sede legale della Società. Il Consiglio di Amministrazione può altresì riunirsi in qualunque altro luogo, in Italia o all'estero.

Le riunioni possono anche essere tenute in audio videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario della riunione.

Art. 26 - L'avviso di convocazione, con l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai Consiglieri ed ai Sindaci Effettivi con un preavviso di almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione a mezzo di lettera raccomandata, telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica.

Nei casi di particolare urgenza, la convocazione può avvenire con semplice preavviso di 24 ore, con qualunque mezzo idoneo.

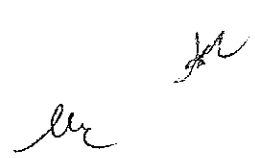
Art. 27 - Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, esclusi gli astenuti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri ed i Sindaci effettivi in carica.

Art. 28 - Le deliberazioni del Consiglio debbono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente, o da chi ha presieduto la riunione, e dal Segretario.

Le copie certificate conformi dal Presidente, o da chi ne fa le veci, e dal Segretario, fanno prova delle deliberazioni prese dal Consiglio.



Art. 29 - Il Consiglio è munito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e provvede a tutto quanto non sia per legge o per Statuto riservato all'Assemblea, e quindi fra l'altro:

- a) convoca l'Assemblea ordinaria dei Soci e presenta ad essa il bilancio annuale, accompagnato dalla relazione; convoca altresì, quando del caso, l'Assemblea straordinaria; formula le proposte in ordine alle quali l'Assemblea ordinaria e straordinaria è chiamata a decidere;
- b) manda ad esecuzione le deliberazioni dell'Assemblea;
- c) delibera su tutte le operazioni sociali previste dall'art. 1 del presente Statuto e su tutte quelle altre che, comunque non previste, servono anche indirettamente a compiere le operazioni ivi indicate, compreso il rilascio di fidejussioni, e/o garanzie, nell'interesse delle aziende alle quali la Società partecipa.

Il Consiglio di Amministrazione, fermo quanto previsto al precedente art. 2, è altresì competente ad assumere le deliberazioni di cui al secondo comma dell'art. 2365 cod. civ.

Il Presidente ha il potere di promuovere qualsiasi azione giudiziaria, anche senza bisogno di previa deliberazione del Consiglio, in qualunque grado di giurisdizione e anche per giudizi arbitrali, di revocazione e di cassazione nonché di promuovere azioni e ricorsi davanti a tutte le giurisdizioni amministrative, nonché ancora di intervenire e resistere nei casi di azioni e ricorsi che interessino la Società, compresi la presentazione di denunce e querele e l'esercizio dell'azione civile nei giudizi penali. Egli può assumere, d'intesa con l'Amministratore Delegato o gli Amministratori Delegati, se nominati, qualsiasi provvedimento che abbia carattere di urgenza nell'interesse della Società, riferendone al Consiglio di Amministrazione nella prima adunanza.

Art. 30 - Ai membri del Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, spetta un compenso annuale determinato dall'Assemblea in conformità all'art. 2389 cod. civ.

La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche, in conformità allo Statuto, è stabilita dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Collegio Sindacale.

Art. 31 - La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente, con facoltà di nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti ed avvocati investiti degli occorrenti poteri in ogni sede e grado di giurisdizione.

Il potere di rappresentanza spetta pure al o ai Vice Presidenti e al o agli Amministratori Delegati, se nominati, nell'ambito dei poteri loro conferiti.



Handwritten signature and initials.

Art. 32 - In caso di assenza o impedimento del Presidente ne assume i poteri a tutti gli effetti il Vice Presidente, se nominato, ovvero, in caso di nomina di più Vice Presidenti, il più anziano di età. Quando tutti i Vice Presidenti sono assenti od impediti, i poteri del Presidente sono deferiti all'Amministratore Delegato, se nominato, ovvero, in caso di più Amministratori Delegati, al più anziano di età e, in ulteriore subordine, agli altri Consiglieri secondo l'ordine stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO V

ORGANI DI CONTROLLO

Art. 33 - L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da tre Sindaci effettivi; vengono altresì nominati due Sindaci supplenti. I Sindaci sono rieleggibili. Nella composizione del Collegio Sindacale deve essere assicurato l'equilibrio tra i generi maschile e femminile nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti.

Le attribuzioni e i doveri del Collegio Sindacale, le regole di funzionamento dello stesso e le relative responsabilità sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Possono essere nominati Sindaci coloro che possiedono i requisiti di onorabilità e di professionalità stabiliti dalla normativa vigente in materia.

In particolare per quanto concerne i requisiti di professionalità, in relazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lettere b) e c) del regolamento di cui al decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, si considerano strettamente attinenti a quello della Società i settori di attività e le materie inerenti il settore dei servizi, anche finanziari, il diritto societario, l'economia aziendale, la scienza delle finanze, la statistica, nonché le materie inerenti le discipline giuridiche privatistiche e amministrative, le discipline economiche e quelle relative all'organizzazione aziendale.

Non possono essere nominati Sindaci e se nominati decadono dall'incarico, coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalla legge e coloro che a causa degli incarichi ricoperti presso altre società eccedano i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalla normativa legislativa e regolamentare vigente.

La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soggetti cui spetta il diritto di voto nelle quali devono essere indicati non più di cinque candidati elencati mediante un numero progressivo, e comunque almeno un candidato alla carica di sindaco effettivo ed uno a quella di sindaco supplente.

La lista si compone di due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente.

Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, le liste che, considerando entrambe le sezioni, presentano un numero di candidati



pari o superiore a tre devono inoltre includere candidati di genere diverso in modo da assicurare il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Ogni soggetto cui spetta il diritto di voto può presentare, o concorrere alla presentazione, di una sola lista e ogni candidato può essere iscritto in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Le liste dei candidati devono essere presentate presso la sede della Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei membri del collegio sindacale e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea di prima o unica convocazione ovvero nel diverso termine minimo eventualmente previsto dalla normativa legislativa o regolamentare vigente.

Hanno diritto a presentare le liste i soggetti cui spetta il diritto di voto che, da soli o insieme ad altri soggetti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno (i) il 2,5% del capitale sociale con diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria ovvero (ii) la diversa misura richiesta dalla disciplina regolamentare emanata dalla Consob per la presentazione delle liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione, nel caso in cui quest'ultima misura risulti inferiore alla quota percentuale prevista sub (i). Ove una sola lista abbia superato tale limite, da essa saranno tratti tutti i Sindaci effettivi e supplenti nell'ordine precisato dalle rispettive sezioni della medesima.

La titolarità della quota minima di partecipazione prevista per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società. I Soci, diversi da quelli che detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, dovranno altresì presentare e/o recapitare presso la sede della Società una dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento, come previsti dalla normativa legislativa e regolamentare di riferimento, con i Soci che detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa.

Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, dovranno depositarsi i curricula professionali dei candidati e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità e degli altri requisiti soggettivi prescritti dalla legge, nonché l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità.

La lista presentata senza l'osservanza delle prescrizioni di cui sopra sarà considerata come non presentata.



Handwritten signature and initials.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

I Soci che sono assoggettati a comune controllo ai sensi dell'art. 2359 del cod. civ. o che appartengono al medesimo gruppo in quanto assoggettati alla attività di direzione e coordinamento da parte del medesimo soggetto ovvero i Soci che partecipano ad un patto parasociale, ai sensi dell'art. 122 del d. lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, avente ad oggetto azioni Bastogi, possono presentare o concorrere a presentare soltanto una lista per la nomina dei Sindaci.

All'elezione dei membri del Collegio Sindacale si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella stessa, sono tratti due sindaci effettivi ed un supplente, fatto salvo quanto di seguito previsto per assicurare l'equilibrio tra i generi nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi;

b) fra le restanti liste che non siano collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sono tratti dalla lista che ha riportato il maggior numero di voti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, un Sindaco effettivo — cui spetta la Presidenza del Collegio Sindacale — ed un Sindaco supplente. In caso di parità di voto si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Nel caso in cui sia presentata o votata una sola lista tutti i Sindaci effettivi e supplenti saranno tratti da tale lista nel rispetto della vigente normativa in materia di equilibrio tra i generi.

Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata una composizione del Collegio Sindacale conforme alla disciplina delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi, si provvederà alla sostituzione del candidato a Sindaco effettivo del genere più rappresentato, eletto come ultimo in ordine progressivo dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti o dall'unica lista, con il candidato successivo tratto dalla medesima lista, secondo l'ordine progressivo con cui i candidati sono elencati, ed appartenente al genere meno rappresentato.

Ai fini del riparto dei Sindaci da eleggere, non si terrà conto delle liste di minoranza che siano state votate da parte di Soci collegati ai Soci di riferimento, qualora il voto dei Soci collegati ai Soci di riferimento, ai sensi della normativa legislativa e regolamentare vigente, sia stato determinante per l'elezione del Sindaco.

In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un Sindaco, subentra il primo dei supplenti appartenente alla medesima lista del Sindaco cessato, assicurando — per quanto possibile — l'equilibrio tra i generi.



L'Assemblea provvede alla nomina dei Sindaci effettivi e/o supplenti necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 cod. civ. nel modo seguente e nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi:

- qualora si debba provvedere alla sostituzione dei Sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina del Sindaco o dei Sindaci, con l'eventuale indicazione del Presidente del Collegio (per il caso in cui non siano state presentate liste di minoranza), avviene con votazione a maggioranza, senza vincolo di lista;
- qualora invece occorra sostituire il Sindaco effettivo e Presidente del Collegio designato dalla minoranza, l'Assemblea lo sostituirà con voto a maggioranza relativa, scegliendo tra gli eventuali ulteriori candidati indicati nella lista di cui faceva parte il Sindaco da sostituire, che abbiano confermato, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima o unica convocazione, la propria candidatura, unitamente con le dichiarazioni relative all'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché all'esistenza e al possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità e degli altri requisiti soggettivi prescritti per la carica, sotto la propria responsabilità.

Per la nomina dei Sindaci per qualsiasi motivo non nominati ai sensi dei precedenti commi, l'Assemblea delibera con la maggioranza di legge senza vincolo di lista nel rispetto, tra l'altro, delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

Ai Sindaci compete, oltre alla retribuzione annua deliberata dall'Assemblea ordinaria, anche il rimborso di ogni onere o spesa sostenuta per l'adempimento delle loro funzioni.

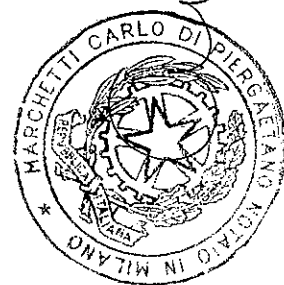
I poteri ed i doveri del Collegio Sindacale, le regole di funzionamento dello stesso e le relative responsabilità sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Le riunioni del Collegio possono anche essere tenute in audio videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti. Verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente del Collegio.

Art. 34 - La revisione legale dei conti della Società è esercitata da un soggetto scelto dall'assemblea nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 2409-bis e ss. cod. civ. e dalle altre disposizioni di legge applicabili.

Il Collegio Sindacale e il soggetto cui è demandata l'attività di revisione legale dei conti si scambiano tempestivamente i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei relativi compiti.

L'attività svolta dal soggetto cui è affidata la revisione legale dei conti risulta da apposito



Handwritten signature and initials.

libro tenuto presso la sede della Società.

TITOLO VI

OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Art. 35 - La Società approva le operazioni con parti correlate in conformità alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, alle previsioni del presente Statuto e alle procedure per le operazioni con parti correlate adottate dalla Società.

La Società ha facoltà di avvalersi delle deroghe previste dagli artt. 11, comma 5, e 13, comma 6, del Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato, che – nei casi di urgenza, eventualmente collegata anche a situazioni di crisi aziendale – prevedono la possibilità di non applicare le procedure adottate dalla Società alle operazioni con parti correlate, anche di competenza assembleare, nei limiti di quanto consentito dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili.

TITOLO VII

BILANCIO - RIPARTIZIONE DEGLI UTILI

Art. 36 - L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Per la redazione del bilancio, per il suo deposito e per le relazioni degli organi di controllo si applicano le disposizioni di legge.

Art. 37 - Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato dall'Assemblea, previo l'accantonamento alla riserva legale ai sensi di legge, sono distribuiti come da deliberazione assembleare.

TITOLO VIII

LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

Art. 38 - In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea stabilisce le modalità ed i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed i compensi.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 39 - Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge. Le disposizioni finalizzate a garantire il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi trovano applicazione ai primi tre rinnovi, rispettivamente, del



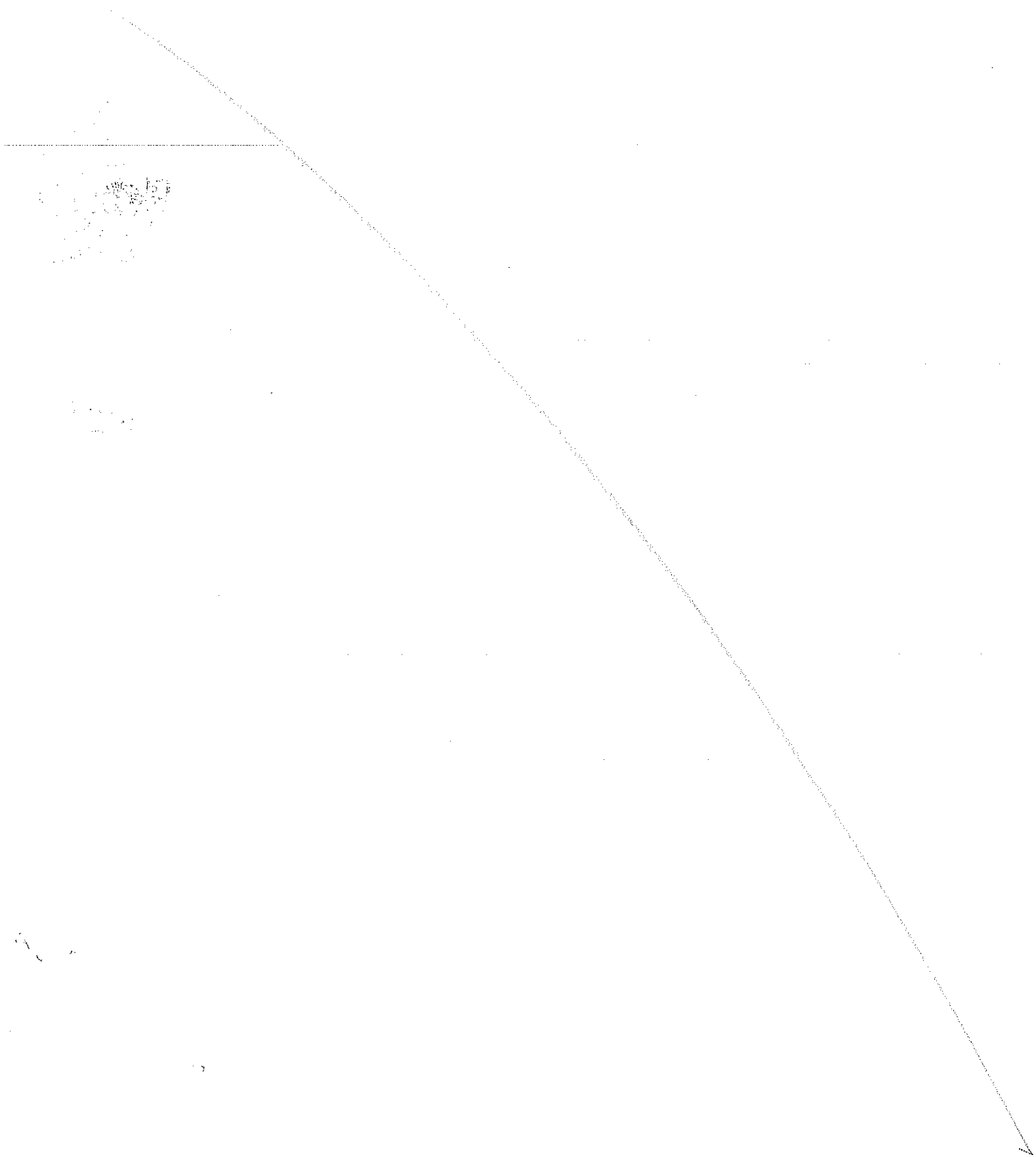
consiglio di amministrazione e del collegio sindacale successivi all'entrata in vigore ed all'acquisto dell'efficacia delle disposizioni dell'art. 1 della Legge 12 luglio 2011, n. 120, pubblicata sulla G.U. n. 174 del 28 luglio 2011.

In occasione del primo dei suddetti rinnovi, la quota riservata al genere meno rappresentato è pari ad almeno un quinto (arrotondato per eccesso all'unità superiore) dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e, conseguentemente, in deroga a quanto previsto agli articoli 17 e 27, le liste con un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte in modo tale che appartengano al genere meno rappresentato almeno un quinto (arrotondato per eccesso all'unità superiore) dei candidati.

Art. 40 - Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge.



Ar
Ar



100-150

100-150



Att. "C" al n. 11390/5849 di rep



Raggio di Luna S.p.A.
Bastogi S.p.A.

Relazione della società di revisione
sul Rapporto di Cambio delle azioni ai sensi
dell'art. 2501-sexies
del Codice Civile



KPMG S.p.A.
Revisione e organizzazione contabile
Via Vittor Pisani, 25
20124 MILANO MI

Telefono +39 02 6763.1
Telefax +39 02 67632445
e-mail it-fmauditaly@kpmg.it
PEC kpmgspa@pec.kpmg.it

Relazione della società di revisione sul Rapporto di Cambio delle azioni ai sensi dell'art. 2501-sexies del Codice Civile

Agli Azionisti di
Raggio di Luna S.p.A.

Agli Azionisti di
Bastogi S.p.A.

1 Motivo, oggetto e natura dell'incarico

Abbiamo ricevuto dal Presidente del Tribunale di Milano, su istanza congiunta di Raggio di Luna S.p.A. (di seguito anche "Raggio di Luna" o "Società Incorporanda") e di Bastogi S.p.A. (di seguito anche "Bastogi" o "Società Incorporante" e congiuntamente a Raggio di Luna, "le Società"), l'incarico di redigere, quale esperto comune, ai sensi dell'art. 2501-sexies del Codice Civile, la relazione sul rapporto di cambio fra le azioni di Raggio di Luna e quelle di Bastogi (di seguito il "Rapporto di Cambio"). La designazione da parte del Tribunale di Milano è avvenuta con decreto emesso in data 23 maggio 2014, depositato in cancelleria in data 26 maggio 2014.

Ai fini dell'incarico, abbiamo ricevuto dagli Organi Amministrativi di Raggio di Luna e di Bastogi il progetto di fusione per incorporazione di Raggio di Luna in Bastogi (di seguito, il "Progetto di Fusione"), approvato in data 27 giugno 2014 dagli stessi Organi Amministrativi ognuno per quanto di propria competenza, nonché le Relazioni dei Consigli di Amministrazione di Raggio di Luna e Bastogi (nel seguito, i "Consigli di Amministrazione" o anche gli "Amministratori") a corredo dello stesso, che indicano, illustrano e giustificano, ai sensi dell'art. 2501-quinquies del Codice Civile, il Rapporto di Cambio.

Gli Organi Amministrativi di Raggio di Luna e di Bastogi ci hanno altresì trasmesso le relative situazioni patrimoniali di fusione al 31 dicembre 2013, redatte ai sensi dell'art. 2501-quater del Codice Civile.

Secondo quanto indicato nel comunicato stampa diffuso al mercato in data 27 giugno 2014 da Bastogi avente ad oggetto la comunicazione dell'avvenuta approvazione del Progetto di Fusione, lo stesso sarà sottoposto all'approvazione sia dell'Assemblea Straordinaria degli azionisti di Raggio di Luna sia dell'Assemblea Straordinaria degli azionisti di Bastogi nel mese di ottobre 2014.

2 Sintesi dell'operazione

I Consigli di Amministrazione di Raggio di Luna e di Bastogi, tenutisi in data 14 maggio 2014, hanno approvato e comunicato al mercato l'intenzione di procedere con gli approfondimenti e gli adempimenti preliminari finalizzati a valutare la possibilità di realizzare un'operazione di fusione per incorporazione di Raggio di Luna nella controllata Bastogi (di seguito, la "Fusione"). Per effetto della Fusione, Bastogi verrebbe a detenere le partecipazioni societarie attualmente detenute da Raggio di Luna e, in particolare, una partecipazione pari al 50,057% nel

capitale sociale della società quotata Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A. (nel seguito "Brioschi").

L'operazione di Fusione ha l'obiettivo di rafforzare la struttura patrimoniale di Bastogi, consentendo di conseguenza una semplificazione degli assetti partecipativi del Gruppo. Inoltre, tale operazione permetterà di ottimizzare i flussi finanziari grazie alle potenziali sinergie derivanti da settori di attività con profili diversi di investimento e di rendimento e permetterà il possibile miglioramento nella gestione delle attività sociali mediante la razionalizzazione delle strutture di staff.

I Consigli di Amministrazione di Raggio di Luna e Bastogi, tenutisi in data 27 giugno 2014, hanno deliberato e comunicato al mercato di approvare il Progetto di Fusione relativo all'operazione di fusione (c.d. inversa) per incorporazione della controllante non quotata Raggio di Luna nella controllata quotata Bastogi.



2.1 *Società partecipanti alla Fusione e struttura dell'operazione*

Le Società partecipanti alla Fusione sono le seguenti:

- **Società Incorporante:**

Bastogi S.p.A., società per azioni con sede legale a Milano, in Via G. B. Piranesi n. 10, codice fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 00410870588, capitale sociale alla data di approvazione del Progetto di Fusione pari a €12.300.000,00 interamente sottoscritto e versato e rappresentato da n. 17.787.594 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale. Le azioni di Bastogi sono negoziate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Bastogi è una *holding* di partecipazioni principalmente attiva, attraverso le proprie controllate, nei settori immobiliare, dei servizi per l'arte e dell'attività alberghiera.

- **Società Incorporanda:**

Raggio di Luna S.p.A., società per azioni con sede legale a Milano, in Via G. B. Piranesi n. 10, codice fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 03264120969, capitale sociale alla data di approvazione del Progetto di Fusione pari a €40.630.100,00 interamente sottoscritto e versato e rappresentato da n. 40.630.100 azioni ordinarie del valore nominale di €1,00 ciascuna. Le azioni di Raggio di Luna non sono negoziate su alcun mercato regolamentato. Raggio di Luna è una *holding* di partecipazioni principalmente attiva, attraverso le proprie controllate, tra le quali la quotata Brioschi, nei settori dell'immobiliare e dell'intrattenimento, oltre che, attraverso la stessa Bastogi, nei settori dei servizi per l'arte e dell'attività alberghiera.

Alla data della presente relazione Raggio di Luna detiene direttamente il 75,472% del capitale sociale ordinario di Bastogi ed il 50,057% del capitale sociale di Brioschi. Tali percentuali sono calcolate sul capitale sociale ordinario.

Raggio di Luna ha attualmente in circolazione complessivi n. 5.235.940 *warrant* che attribuiscono ai portatori il diritto di sottoscrivere n. 1 azione ordinaria Raggio di Luna di nuova emissione ogni n. 1 *warrant* esercitato, al prezzo unitario di €1,12 (di seguito i "Warrant Raggio

di Luna"). I Warrant Raggio di Luna sono esercitabili esclusivamente dal 1° luglio 2015 al 31 dicembre 2015 (termine ultimo di esercizio dei medesimi).

Le situazioni patrimoniali di fusione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2501- quater del Codice Civile sono i bilanci d'esercizio al 31 dicembre 2013 delle Società partecipanti alla Fusione. Il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013 di Bastogi è stato approvato dall'Assemblea Ordinaria degli azionisti di Bastogi in data 29 aprile 2014, mentre il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013 di Raggio di Luna è stato approvato dall'Assemblea Ordinaria degli azionisti di Raggio di Luna in data 27 giugno 2014. Tali bilanci sono stati assoggettati a revisione legale rispettivamente da parte di PricewaterhouseCoopers S.p.A. e da parte di Deloitte & Touche S.p.A..

Per effetto della Fusione Bastogi aumenterà il proprio capitale sociale mediante emissione di nuove azioni ordinarie, prive del valore nominale, da assegnare in concambio ai possessori delle azioni Raggio di Luna che saranno in circolazione al momento dell'efficacia della Fusione. I portatori dei Warrant Raggio di Luna ancora in circolazione alla data di efficacia della fusione riceveranno, in sostituzione di tali warrant, warrant esercitabili in azioni Bastogi di nuova emissione (i "Warrant Bastogi") sulla base del medesimo rapporto di cambio.

Il numero di azioni Bastogi che saranno assegnate agli azionisti di Raggio di Luna dipenderà dal rapporto di cambio individuato dai Consigli di Amministrazione delle due Società partecipanti alla Fusione e oggetto di successiva approvazione da parte delle rispettive Assemblies.

Costituendo la Fusione un'operazione tra parti correlate ai sensi delle applicabili procedure di Bastogi, il rapporto di cambio approvato dal Consiglio di Amministrazione di Bastogi è stato oggetto di parere favorevole del Comitato Parti Correlate di Bastogi riunitosi in data 27 giugno 2014 e riportato nel Documento informativo relativo ad operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate pubblicato il 4 luglio 2014.

2.2 Condizioni sospensive della Fusione

Per effetto della Fusione, Bastogi verrebbe a detenere il 50,057% del capitale sociale di Brioschi. L'operazione in esame potrebbe pertanto rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 106, comma 1, del Testo Unico della Finanza (nel seguito "TUF"), con conseguente obbligo in capo a Bastogi post Fusione di promuovere un'offerta pubblica di acquisto sulla totalità delle azioni Brioschi non già detenute da Bastogi. Potrebbe inoltre porsi il tema dell'eventuale obbligo di offerta pubblica d'acquisto sulle azioni Brioschi, non detenute da Bastogi post Fusione, da parte di alcuni o di tutti i soci di Raggio di Luna, che per effetto della Fusione verrebbero complessivamente e congiuntamente a detenere più del 30% della società quotata Bastogi la quale, a sua volta, deterrebbe più del 30% della società quotata Brioschi, con conseguente possibile applicazione della fattispecie dell'"acquisto indiretto" ai sensi e per gli effetti degli artt. 106, comma 3, lett. a) del TUF e 45 del Regolamento Emittenti. In relazione a tali fattispecie, in data 23 maggio 2014 i soci di Raggio di Luna e Bastogi hanno formulato a CONSOB un quesito circa l'applicabilità dell'esenzione di cui agli artt. 106, comma 5, lett. b) del TUF e 49, comma 1, lett. c) del Regolamento Emittenti, con conseguente assenza di alcun obbligo di offerta pubblica di acquisto sulle azioni Brioschi non detenute da Bastogi post Fusione.

Per effetto della Fusione, Raggio di Luna verrebbe meno quale autonomo soggetto giuridico, con la conseguenza che le società precedentemente controllate da quest'ultima diverrebbero controllate da Bastogi la quale, a sua volta, cesserebbe di essere partecipata da Raggio di Luna. Tale circostanza assume, in linea di principio, rilevanza con riferimento a talune previsioni contrattuali di rapporti di finanziamento e/o di garanzia accessori che interessano Raggio di Luna, Sintesi S.p.A. (società direttamente controllata da Raggio di Luna) e Bastogi, ai sensi delle quali, a vario titolo, il mutamento dei rapporti tra Raggio di Luna e Sintesi S.p.A. e/o Raggio di Luna e Bastogi necessita di un preventivo consenso delle rispettive banche finanziatrici.

Nel contesto delle negoziazioni già in essere con le rispettive banche finanziatrici al fine di definire taluni ulteriori aspetti dei relativi rapporti di finanziamento, le suddette società hanno anticipato alle medesime banche finanziatrici la necessità di ottenere il loro consenso a procedere con la Fusione, come previsto ai sensi dei relativi contratti.

Per le ragioni sopra esposte, nel Progetto di Fusione e nelle Relazioni degli Organi Amministrativi, gli Amministratori delle Società indicano che l'operazione di Fusione è sospensivamente condizionata alle circostanze che:

- CONSOB confermi che in conseguenza della Fusione non sorga alcun obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto su azioni Brioschi in capo ad alcuno degli attuali soci di Raggio di Luna ovvero in capo a Bastogi (anche per effetto dell'applicazione dell'esenzione di cui agli artt. 106, comma 5, lett. b) del TUF e 49, comma 1, lett. c) del Regolamento Emittenti - c.d. esenzione per "trasferimenti infragruppo");
- UniCredit S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A., Banco Popolare Soc. Coop. e Banca Popolare di Milano S.c.a. r.l., quali banche creditrici di Sintesi S.p.A., Bastogi e, in virtù di rapporti di garanzia, di Raggio di Luna, prestino il relativo assenso alla Fusione, ciascuna per quanto di rispettiva competenza ed ai sensi del relativo contratto e con le medesime banche, per quanto di competenza, vengano formalizzati gli ulteriori accordi, attualmente in fase di negoziazione, per la definizione di taluni ulteriori aspetti e modifiche ai rapporti di finanziamento in essere su Sintesi S.p.A. e Bastogi.



3 Natura e portata della presente relazione

Al fine di fornire agli Azionisti di Raggio di Luna e di Bastogi idonee informazioni sul Rapporto di Cambio, la presente relazione indica i metodi seguiti dagli Organi Amministrativi delle medesime Società per la sua determinazione e le difficoltà di valutazione dagli stessi incontrate; essa contiene inoltre la nostra valutazione sull'adeguatezza nella circostanza di tali metodi, sotto il profilo della loro ragionevolezza e non arbitrarietà, sull'importanza relativa attribuita dagli Organi Amministrativi a ciascuno di essi nonché sulla loro corretta applicazione.

Nell'esaminare i metodi di valutazione adottati dagli Organi Amministrativi non abbiamo effettuato una valutazione economica delle Società coinvolte nell'operazione di Fusione. Tale valutazione è stata svolta esclusivamente dagli Organi Amministrativi e dai Consulenti degli Organi Amministrativi di Raggio di Luna e Bastogi (di seguito i "Consulenti") da essi incaricati.

La presente relazione, pertanto, è stata predisposta esclusivamente ai fini di quanto previsto dall'art. 2501-sexies del Codice Civile e nell'ambito dell'operazione di fusione per incorporazione di Raggio di Luna in Bastogi. Essa, pertanto, non può essere utilizzata in tutto o in parte per scopi difformi.

4 Documentazione utilizzata

Nello svolgimento del nostro lavoro abbiamo ottenuto direttamente da Raggio di Luna e da Bastogi i documenti e le informazioni ritenuti utili nella fattispecie. Abbiamo analizzato la documentazione ricevuta, e in particolare:

- 1) Il Progetto di Fusione e le Relazioni degli Organi Amministrativi di Raggio di Luna e di Bastogi, indirizzate alle rispettive Assemblee straordinarie degli azionisti e che propongono, con riferimento alle situazioni patrimoniali al 31 dicembre 2013, la determinazione del seguente Rapporto di Cambio:

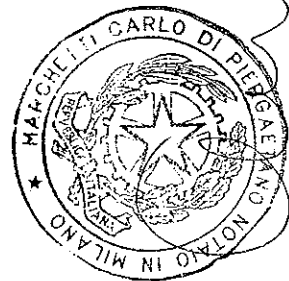
- *un numero di azioni ordinarie Bastogi, prive del valore nominale, pari a 2,5 ogni n. 1 azione ordinaria Raggio di Luna;*
- *un numero di Warrant Bastogi pari a 2,5 ogni n. 1 Warrant Raggio di Luna.*

Non è previsto alcun conguaglio in denaro.

Tale Rapporto di Cambio è stato determinato dagli Organi Amministrativi di Raggio di Luna e Bastogi utilizzando anche le indicazioni risultanti dalle relazioni di stima identificate al successivo punto 2) e la documentazione riportata al successivo punto 3).

- 2) Le relazioni di stima del Rapporto di Cambio eseguite dai Consulenti che espongono analiticamente i metodi di valutazione adottati, le ragioni della loro scelta, i valori risultanti dalla loro applicazione e le considerazioni formulate al riguardo dagli Organi Amministrativi.
- 3) La seguente documentazione, utilizzata dai Consulenti degli Organi Amministrativi e, successivamente, anche da noi utilizzata ai fini del nostro incarico:
 - la Relazione dell'Amministratore delegato di Bastogi al Consiglio di Amministrazione del 14 maggio 2014;
 - la Relazione dell'Amministratore delegato di Raggio di Luna al Consiglio di Amministrazione del 14 maggio 2014;
 - la Relazione finanziaria annuale del Gruppo Bastogi al 31 dicembre 2013;
 - il Resoconto Intermedio di gestione del Gruppo Bastogi al 31 marzo 2014;
 - il Bilancio civilistico e consolidato di Raggio di Luna relativo all'esercizio 2013, corredato della Relazione sulla gestione;
 - la Relazione finanziaria annuale del Gruppo Brioschi al 31 dicembre 2013;
 - il Resoconto Intermedio di gestione del Gruppo Brioschi al 31 marzo 2014;

- il comunicato stampa di Brioschi del 30 giugno 2014 relativo alla “Richiesta di informazioni ex. Art. 114 D.Lgs. 58/98 - Aggiornamento al 31 maggio 2014”;
- la Situazione Patrimoniale ed Economica sintetica consolidata di Forumnet Holding S.p.A. al 31 dicembre 2013;
- il Bilancio d’esercizio di Forumnet Holding S.p.A. al 31 dicembre 2013;
- il Bilancio d’esercizio di Sintesi S.p.A. al 31 dicembre 2013;
- il Bilancio d’esercizio di Milanofiori 2000 S.r.l. al 31 dicembre 2013;
- il Bilancio d’esercizio di Camabo S.r.l. al 31 dicembre 2013;
- il Bilancio d’esercizio di Infrafin S.r.l. al 31 dicembre 2013;
- il Bilancio d’esercizio di Milanofiori Energia S.p.A. al 31 dicembre 2013;
- i Regolamenti dei Warrant Raggio di Luna con i correlati verbali di Assemblea straordinaria;
- “Accordo di ristrutturazione dell’indebitamento finanziario di talune società del Gruppo Brioschi”;
- “Milanofiori 2000 S.r.l. - Piano Industriale e finanziario 2013-2017 - Relazione di attestazione ex art. 67 c.3 lettera d) l.f.” del 30 luglio 2013;
- l’aggiornamento del 1° agosto 2013 della Relazione di attestazione del piano industriale e finanziario 2013-2017 di Milanofiori 2000 S.r.l. ex art. 67 c. 3 lettera d) l.f.;
- la Relazione di attestazione del 31 gennaio 2014 del piano industriale e finanziario 2013-2017 di Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A., Bright S.r.l., Mip 2 S.r.l., Maimai S.r.l., S’Isca Manna S.r.l. e Milanofiori Energia S.p.A., ex art. 67 c. 3 lettera d) l.f.;
- l’aggiornamento del 15 maggio 2014 della Relazione di attestazione del piano industriale e finanziario 2013-2017 di Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A., Bright S.r.l., Mip 2 S.r.l., Maimai S.r.l., S’Isca Manna S.r.l. e Milanofiori Energia S.p.A., ex art. 67 c.3 lettera d) l.f.;
- Impairment test H2C Gestioni S.p.A. al 31 dicembre 2013 con “chiusura gestionale alberghi marzo 2014”;
- Impairment test Forumnet Holding S.p.A. al 31 dicembre 2013;
- Impairment test Milanofiori Energia S.p.A. al 31 dicembre 2013;
- i pareri legali relativi a contingenze di natura fiscale e amministrativa facenti capo a Sintesi S.p.A.;
- la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Milano - n. 2917/2014 - depositata il 29 maggio 2014 inerente una controversia fiscale facente capo a Kolaze & Ghelon S.r.l. in liquidazione e a Sintesi S.p.A.;



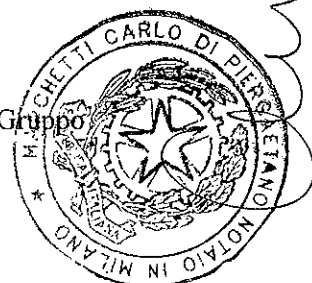
- “Quesito in tema di disciplina delle offerte pubbliche di acquisto obbligatorie con riferimento all’ipotizzata operazione di fusione di Raggio di Luna S.p.A. in Bastogi S.p.A.” formulato a CONSOB in data 23 maggio 2014;
- le perizie predisposte da primari operatori indipendenti del settore immobiliare aventi ad oggetto la valutazione dei complessi immobiliari afferenti alle Società partecipanti alla Fusione e a loro controllate:
 - “Certificato di perizia - determinazione del valore di mercato riferito ad alcuni immobili del patrimonio immobiliare delle società controllate dal gruppo Bastogi SpA” al 31 dicembre 2013, rilasciato in data 26 febbraio 2014 da CBRE Valuation S.p.A.;
 - “Rapporto di valutazione - determinazione del valore di mercato del complesso immobiliare di proprietà della società Frigoriferi Milanesi SpA. sito in Milano - via Piranesi 10/12/14” al 31 dicembre 2013, redatto in data 26 febbraio 2014 da CBRE Valuation S.p.A.;
 - “Rapporto di valutazione - determinazione del valore di mercato del complesso immobiliare di proprietà della società Palazzo del Ghiaccio Srl. sito in Milano - via Piranesi 14” al 31 dicembre 2013, redatto in data 26 febbraio 2014 da CBRE Valuation S.p.A.;
 - “Rapporto di valutazione - determinazione del valore di mercato della proprietà fondiaria della società H2C S.r.l. in liquidazione, sita in Milano - via Gallarate 230” al 31 dicembre 2013, redatto in data 26 febbraio 2014 da CBRE Valuation S.p.A.;
 - “Rapporto di valutazione - determinazione del valore di mercato della proprietà fondiaria della società H2C S.r.l. in liquidazione, sita nel Comune di Silea (TV)” al 31 dicembre 2013, redatto in data 26 febbraio 2014 da CBRE Valuation S.p.A.;
 - “Certificato di perizia - determinazione del valore di mercato riferito al patrimonio immobiliare delle società controllate da Brioschi Sviluppo Immobiliare SpA” al 31 dicembre 2013, redatto in data 19 marzo 2014 da CBRE Valuation S.p.A.;
 - “Rapporto di valutazione - determinazione del valore di mercato delle proprietà immobiliari di proprietà della società Brioschi Sviluppo Immobiliare SpA, siti nel Comune di Santa Cesarea Terme” al 31 dicembre 2013, redatto in data 19 marzo 2014 da CBRE Valuation S.p.A.;
 - “Rapporto di valutazione - determinazione del valore di mercato del patrimonio immobiliare di proprietà della società Brioschi Sviluppo Immobiliare SpA, all’interno dell’EX Istituto Sieroterapico a Milano” al 31 dicembre 2013, redatto in data 19 marzo 2014 da CBRE Valuation S.p.A.;
 - “Rapporto di valutazione - determinazione del valore di mercato di un immobile a destinazione terziaria ubicato a Monza, all’angolo tra le vie Lecco e Libertà” - Brioschi - al 31 dicembre 2013, redatto in data 19 marzo 2014 da CBRE Valuation S.p.A.;

- "Rapporto di valutazione - determinazione del valore di mercato del patrimonio della società Brioschi Sviluppo Immobiliare SpA, situata all'interno del Centro commerciale/direzionale "Latinafiori" a Latina, Via Pier Luigi Nervi" al 31 dicembre 2013, redatto in data 19 marzo 2014 da CBRE Valuation S.p.A.;
- "Rapporto di valutazione - determinazione del valore di mercato di una porzione a destinazione terziaria, con posti auto pertinenziali, situata all'interno dell'edificio convenzionalmente denominato A-1/B, facente parte del centro direzionale Milanofiori, ad Assago" al 31 dicembre 2013, redatto in data 27 febbraio 2014 da CBRE Valuation S.p.A.;
- "Rapporto di valutazione - determinazione del valore di mercato della proprietà fondiaria, con fabbricati dismessi, di proprietà della società Lenta Ginestra Srl, sita a Monza - località Torneamento" al 31 dicembre 2013, redatto in data 26 febbraio 2014 da CBRE Valuation S.p.A.;
- "Rapporto di valutazione - determinazione del valore di mercato di un area denominata "Cascinazza" ubicata a Monza (MB) Via Buonarroti - Via Fermi" - Lenta Ginestra S.r.l. - al 31 dicembre 2013, redatto in data 3 marzo 2014 da CBRE Valuation S.p.A.;
- "Rapporto di valutazione - determinazione del valore di mercato di un complesso produttivo ubicato in via Zaccarini 1 a San Nicolò di Trebbia, frazione Rottofreno (PC)" - Maimai S.r.l. - al 31 dicembre 2013, redatto in data 3 marzo 2014 da CBRE Valuation S.p.A.;
- "Rapporto di valutazione - determinazione del valore di mercato di un albergo ubicato a Courmayeur (AO) frazione Entreves, Via Brenva 10" - S'isca Manna S.r.l. - al 31 dicembre 2013, redatto in data 26 febbraio 2014 da CBRE Valuation S.p.A.;
- "Rapporto di valutazione - determinazione del valore di mercato di compendi immobiliari siti in Domus de Maria (CA)" - S'isca Manna S.r.l., SA Tanca Manna Srl e IAG S.r.l. - al 31 dicembre 2013, redatto in data 26 febbraio 2014 da CBRE Valuation S.p.A.;
- "Rapporto di valutazione - determinazione del valore di mercato di un apprezzamento di terreno ad uso agricolo di proprietà della società Camabo Bologna, localizzati nel comune di Castel Maggiore" al 31 dicembre 2013, redatto in data 27 febbraio 2014 da CBRE Valuation S.p.A.;
- "Rapporto di valutazione - determinazione del valore di mercato di alcune proprietà immobiliari site a Pula (CA), località Is Morus" - S'isca Manna S.r.l., Le Arcate S.r.l. - al 31 dicembre 2013, redatto in data 26 febbraio 2014 da CBRE Valuation S.p.A.;
- "Rapporto di valutazione - determinazione del valore di mercato dell'immobile a destinazione commerciale sito a Quartu Sant'Elena, località Is Mortorius" - S'isca Manna S.r.l. - al 31 dicembre 2013, redatto in data 26 febbraio 2014 da CBRE Valuation S.p.A.;



- "Rapporto di valutazione - determinazione del valore di mercato dell'immobile ad uso residenziale, uffici e commerciale, della società Mip2 Srl, sito in Cagliari - Via Mameli angolo via Pola" al 31 dicembre 2013, redatto in data 26 febbraio 2014 da CBRE Valuation S.p.A.;
- "Rapporto di valutazione - determinazione del valore di mercato dello stabilimento dismesso occupato dal centro sociale sito a Milano- via Antoine Watteau 7" - L'orologio S.r.l. - al 31 dicembre 2013, redatto in data 26 febbraio 2014 da CBRE Valuation S.p.A.;
- "Rapporto di valutazione - determinazione del valore di mercato della proprietà fondiaria della società Sigma Srl sita in Milano - via Giampiero Lucini snc" al 31 dicembre 2013, redatto in data 27 febbraio 2014 da CBRE Valuation S.p.A.;
- "Rapporto di valutazione - determinazione del valore di mercato della nuda proprietà di 2 appartamenti, con pertinenze annesse, ubicate in Milano - via San Siro 4" - Bright S.r.l. - al 31 dicembre 2013, redatto in data 26 febbraio 2014 da CBRE Valuation S.p.A.;
- "Rapporto di valutazione - determinazione del valore di mercato di un immobile destinato a Centrale di Cogenerazione, sito in Assago (MI) in via Cascina Venina 20/D" - Milanofiori Energia S.p.A. - al 31 dicembre 2013, redatto in data 26 febbraio 2014 da CBRE Valuation S.p.A.;
- "Rapporto di valutazione - determinazione del valore di mercato di un immobile destinato a Centrale di Cogenerazione, sito in Assago (MI) in via Cascina Venina 20/D" - Milanofiori Energia S.p.A. - al 31 dicembre 2013, redatto in data 26 febbraio 2014 da CBRE Valuation S.p.A.;
- "Certificato di perizia - determinazione del valore di mercato riferito al patrimonio immobiliare delle società controllate dalla Brioschi Sviluppo Immobiliare SpA" al 31 dicembre 2013, redatto in data 26 febbraio 2014 da CBRE Valuation S.p.A.;
- "Rapporto di valutazione - determinazione del valore di mercato del patrimonio immobiliare di proprietà della società Milanofiori 2000 Srl", all'interno del comparto denominato MILANOFIORI NORD ad Assago (MI) - al 31 dicembre 2013, redatto in data 27 febbraio 2014 da CBRE Valuation S.p.A.;
- "Rapporto di valutazione - determinazione del valore di mercato dei terreni e degli sviluppi immobiliari facenti parte della porzione convenzionalmente identificata come "Fase 2" all'interno del comparto denominato MILANOFIORI NORD ad Assago (MI) - Milanofiori 2000 S.r.l. - al 31 dicembre 2013, redatto in data 27 febbraio 2014 da CBRE Valuation S.p.A.;
- "Valuation Report - determinazione del valore di mercato dello sviluppo immobiliare "Milanofiori Sud" ubicato a Rozzano" - Infrafin S.r.l. - al 31 dicembre 2013, redatto in data 27 febbraio 2014 da CBRE Valuation S.p.A.;

- “Determinazione del valore di mercato riferito a cespiti immobiliari di proprietà della società Sintesi SpA alla data del 30 giugno 2009”, redatta in data 28 luglio 2009 da CBRE - CB Richard Ellis Professional Services;
 - “Determinazione del valore di mercato riferito a unità immobiliari di proprietà della società Varsity SpA alla data del 30 giugno 2009”, redatta in data 28 luglio 2009 da CBRE - CB Richard Ellis Professional Services;
 - i prezzi e i volumi di quotazione sul mercato borsistico, nonché i dati economico-finanziari di sintesi, di Bastogi;
 - gli statuti vigenti di Raggio di Luna e di Bastogi;
 - il sociogramma ante fusione e post fusione del Gruppo Raggio di Luna;
 - il documento denominato “Prospetto di calcolo NAV al 31 dicembre 2013 del Gruppo Brioschi”;
 - il prospetto delle perdite fiscali utilizzabili da società del gruppo Bastogi.
- 4) La seguente ulteriore documentazione è stata da noi utilizzata:
- il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013 di Antares Immobiliare Italia S.r.l.;
 - il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013 di Forumnet Immobiliare S.r.l.;
 - il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013 di Compagnia della Rancia S.r.l.;
 - il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013 di Spettacoli Internazionali S.r.l.;
 - il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013 di Forumnet Eventi S.p.A.;
 - il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013 di Forumnet S.p.A.;
 - il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013 di Music Vox S.r.l.;
 - il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013 di All Events S.p.A.;
 - il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013 di Lice Forum S.r.l.;
 - il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013 di FORUM S.s.d.r.l. Società Sportiva dilettantistica a r. l.;
 - il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013 di Varsity S.r.l.;
 - il documento denominato “Calcolo NAV partecipazione Bastogi 2013_v2”;
 - il documento denominato “Prospetto di calcolo NAV al 31 dicembre 2013 Camabo V2”;
 - il documento denominato “H2C Hotel Piano economico gestionale alberghi 2014-2016”;
 - l'accordo di ridefinizione del mutuo Palazzo del Ghiaccio S.r.l.;
 - il documento denominato “PFN Forumnet” relativo alla posizione finanziaria netta di Forumnet Holding S.p.A.;



- il comunicato stampa diffuso al mercato in data 14 maggio 2014 da Bastogi avente ad oggetto la comunicazione degli avviati approfondimenti relativi alla possibile fusione per incorporazione di Raggio di Luna in Bastogi”;
- il comunicato stampa diffuso al mercato in data 27 giugno 2014 da Bastogi avente ad oggetto la comunicazione che i Consigli di Amministrazione di Bastogi e Raggio di Luna approvano il progetto di fusione;
- il documento denominato “Documento informativo relativo ad operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate” per la società Bastogi pubblicato il 4 luglio 2014.

Abbiamo infine ottenuto attestazione che, per quanto a conoscenza delle Direzioni di Raggio di Luna e Bastogi, non sono intervenute modifiche significative ai dati e alle informazioni presi in considerazione nello svolgimento delle nostre analisi.

5 Metodi di valutazione adottati dagli Amministratori per la determinazione del Rapporto di Cambio

5.1 Elementi generali

Ai fini della determinazione del Rapporto di Cambio gli Amministratori di Raggio di Luna e di Bastogi, con i loro Consulenti, hanno utilizzato i medesimi metodi, la medesima base informativa e i medesimi parametri applicativi, giungendo alle medesime conclusioni quantitative.

I Consulenti hanno fornito agli Amministratori una pluralità di indicazioni relative ai rapporti di cambio proponibili senza una gerarchia delle valutazioni sottostanti. Pertanto, essi non hanno identificato valutazioni principali e valutazioni di controllo.

Come indicato dagli Amministratori, la scelta dei metodi di valutazione ha dovuto temperare un duplice ordine di priorità per tener conto delle caratteristiche delle società partecipanti alla Fusione e della finalità dell'operazione.

In primo luogo, gli Amministratori hanno perseguito l'omogeneità dei metodi di valutazione adottati, quale regola generale per la stima di valori effettivi raffrontabili.

In secondo luogo gli stessi hanno proceduto ad individuare metodi di valutazione adeguati alla situazione concreta delle Società interessate alla Fusione, considerando e ponderando le specificità interne ed esterne.

Al fine di temperare le due sopra indicate esigenze, tenuto conto che una delle Società partecipanti alla Fusione è controllata dall'altra società e che solo una di esse è quotata sul mercato borsistico, gli Amministratori hanno ritenuto opportuno affiancare all'informativa desumibile dall'adozione del metodo di valutazione patrimoniale semplice quella desumibile dall'analisi delle quotazioni di mercato del titolo Bastogi.

Tale approccio valutativo è finalizzato a tenere in considerazione i diversi elementi conoscitivi a disposizione e, secondo quanto esplicitamente indicato dagli Amministratori, è ispirato ad un principio di equità a tutela delle minoranze azionarie di Bastogi.

Gli Amministratori hanno pertanto indicato come ragionevole riconoscere nella valutazione di Bastogi il valore che gli azionisti di minoranza potrebbero in astratto realizzare sul mercato, nel presupposto che l'attuale valorizzazione di Borsa del titolo incorpori potenzialmente alcuni plusvalori impliciti non adeguatamente apprezzabili mediante l'applicazione della metodologia valutativa patrimoniale semplice.

Gli Amministratori hanno, quindi, condotto due analisi valutative:

- una prima analisi basata sull'applicazione del metodo patrimoniale semplice (NAV) Bastogi sia a Raggio di Luna;
- una seconda analisi condotta valutando Bastogi al valore di mercato espresso dalla Borsa e mantenendo ferma la valutazione al NAV di Raggio di Luna (salvo per gli effetti connessi alla valutazione di Bastogi, di cui Raggio di Luna detiene il 75,472%, in base al metodo delle quotazioni di mercato).

Nell'ambito del processo di valutazione di tipo patrimoniale, la valutazione per tutte le società immobiliari, inclusa Bastogi, è basata sulle stime fornite da un esperto del settore circa il valore di mercato delle attività sottostanti. Per le società del settore intrattenimento e di gestione alberghiera le valutazioni sono basate su calcoli di valore attuale dei flussi di cassa futuri predisposte direttamente dagli Amministratori.

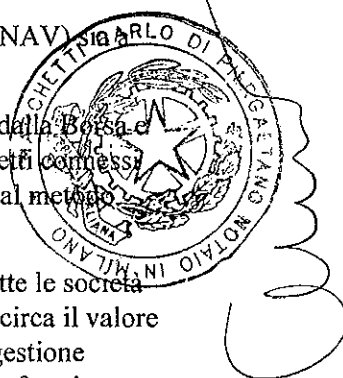
I metodi di valutazione adottati per le principali società del perimetro possono essere riassunti come segue:

- Raggio di Luna - metodo patrimoniale semplice sulla base del bilancio separato;
- Bastogi - metodo patrimoniale semplice sulla base del bilancio consolidato e metodo delle quotazioni di borsa;
- Brioschi - metodo patrimoniale semplice sulla base del bilancio consolidato;
- Sintesi S.p.A. - metodo patrimoniale semplice sulla base del bilancio separato;
- Forumnet Holding S.p.A. metodo dei flussi di cassa scontati sulla base di dati finanziari previsionali predisposti su base consolidata;
- H2C Gestioni S.r.l. - metodo dei flussi di cassa scontati sulla base di dati finanziari previsionali della società.

Le valutazioni sono sviluppate sulla base delle situazioni contabili delle società alla data di riferimento del 31 dicembre 2013.

Le rilevazioni delle quotazioni di borsa del titolo Bastogi si riferiscono al periodo che termina con la data di annuncio dell'operazione di fusione (14 maggio 2014).

La valutazione delle azioni Raggio di Luna tiene conto degli effetti potenzialmente connessi alla conversione dei warrant attualmente detenuti dai soci.



5.2 Descrizione dei metodi

5.2.1 Metodo patrimoniale semplice (Raggio di Luna e società controllate, Gruppo Bastogi, Gruppo Brioschi Sviluppo Immobiliare, Sintesi S.p.A. e società controllate)

La valutazione è basata sul patrimonio netto contabile della società rettificato al fine di esprimere a valori equi le attività e passività sottostanti, tenendo conto degli effetti fiscali collegati al realizzo dei valori potenziali.

Nel caso di specie, per le società del perimetro valutate con questo metodo, gli aggiustamenti del patrimonio netto contabile si riferiscono principalmente alle attività immobiliari di proprietà e sono basate su stime del valore di mercato fornite da un esperto del settore.

La definizione di valore di mercato riportata nelle relazioni dell'esperto immobiliare è la seguente: "l'ammontare a cui una proprietà dovrebbe essere ceduta e acquistata, alla data di valutazione, da un venditore e da un acquirente privi di legami particolari, entrambi interessati alla compravendita, a condizioni concorrenziali, dopo un'adeguata commercializzazione in cui le parti abbiano agito entrambe in modo informato, consapevole e senza coercizioni".

Le stime del valore di mercato predisposte dall'esperto immobiliare sono basate su metodi di tipo comparativo e su metodi di tipo reddituale.

Le valutazioni delle attività immobiliari del Gruppo Bastogi e del Gruppo Brioschi Sviluppo Immobiliare, incluse quelle inerenti l'iniziativa di sviluppo della società Infrafin S.r.l., sono state predisposte dall'esperto immobiliare nel mese di febbraio 2014.

Le valutazioni delle attività immobiliari del Gruppo Sintesi sono state predisposte dal medesimo esperto nel mese di luglio 2009.

In aggiunta alle sopra menzionate rettifiche inerenti il valore di mercato delle attività immobiliari si segnalano i seguenti aggiustamenti rilevanti:

- applicazione di un premio di controllo del 10% ad incremento del valore patrimoniale della partecipazione detenuta da Raggio di Luna in Brioschi;
- aggiustamento ad incremento del patrimonio netto contabile di Sintesi S.p.A. dell'importo stimato di indennizzi e risarcimenti potenzialmente spettanti alla società a conclusione del procedimento amministrativo per il contenzioso che riguarda le opere pubbliche occupanti i terreni in località Bollate (Milano).

Non si rilevano aggiustamenti significativi ad altre attività o passività delle società del perimetro.

Per tutti i debiti finanziari, in particolare, le valutazioni predisposte dagli Amministratori e dai Consulenti sottendono l'assunzione che il valore contabile alla data corrisponda anche al valore equo.

5.2.2 Metodo dei flussi di cassa scontati (Forumnet Holding S.p.A., H2C Gestioni S.r.l.)

La valutazione è basata sul calcolo del valore attuale dei flussi di cassa futuri dell'azienda, scontati a un tasso finanziario espressivo del costo-opportunità del capitale.

Nel caso di specie, per le attività del settore intrattenimento gli Amministratori hanno utilizzato i dati del piano del Gruppo Forumnet con un modello di previsione esplicita di cinque anni e valore residuo determinato con il metodo della rendita perpetua.

Per le attività alberghiere gli Amministratori hanno utilizzato i dati del piano della società H2C Gestioni S.r.l. con un modello di previsione esplicita di quattordici anni senza valore residuo. I dati si riferiscono principalmente all'attività di gestione della struttura di Assago Milanofiori.

5.2.3 Metodo delle quotazioni di mercato (Bastogi)

Il metodo delle quotazioni di mercato consiste nel riconoscere ad una società un valore pari a quello desumibile dall'andamento del mercato borsistico presso il quale le azioni della medesima sono quotate. In particolare, tale metodo ipotizza l'efficienza del mercato in cui la società è quotata e si traduce nell'identificazione del suo valore economico in funzione delle quotazioni di borsa rilevate in un periodo significativo terminante in data prossima a quella di elaborazione della stima.

Nell'ambito dell'applicazione di tale metodo gli Amministratori, allo scopo di mitigare le fluttuazioni di breve periodo che tipicamente caratterizzano i mercati finanziari, hanno analizzato le quotazioni in intervalli temporali di diversa ampiezza selezionando poi un prezzo ponderato in un periodo terminante alla data di annuncio dell'operazione. In tal modo, nella prassi, si riesce a identificare un prezzo che non ha risentito dell'effetto sui mercati della notizia dell'operazione.

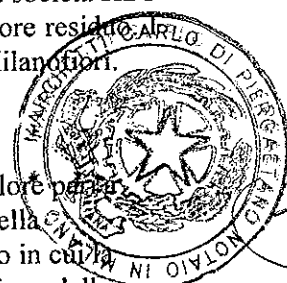
Nel caso di specie gli Amministratori e i Consulenti hanno fatto riferimento alle quotazioni del titolo Bastogi rilevate sul Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A. nei seguenti periodi:

- 3 - 6 mesi (media semplice);
- 3 - 6 - 12 mesi (media semplice);
- 12 mesi (media delle quotazioni del periodo),

terminanti alla data del 14 maggio 2014.

5.3 Trattamento delle diverse categorie di azioni

Come riportato dagli Amministratori di Raggio di Luna e di Bastogi nelle rispettive Relazioni, il capitale sociale di Bastogi alla data di riferimento ammonta ad €12.300.000,00 rappresentato da n. 17.787.594 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale. Le azioni sono negoziate sul Mercato Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..



Il capitale sociale di Raggio di Luna alla data di riferimento ammonta ad €40.630.100,00 rappresentato da n. 40.630.100 azioni ordinarie dal valore nominale di €1,00 ciascuna. Le azioni non sono negoziate su alcun mercato regolamentato.

Raggio di Luna ha attualmente in circolazione complessivi n. 5.235.940 warrant che attribuiscono ai portatori il diritto di sottoscrivere n. 1 azione ordinaria di Raggio di Luna di nuova emissione ogni n. 1 warrant esercitato, al prezzo unitario di €1,12.

Tali warrant sono detenuti come segue:

- n. 4.335.940 warrant dal socio Paolo Andrea Colombo (emessi con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei soci di Raggio di Luna in data 30 maggio 2004 ed il cui regolamento è stato successivamente modificato con deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria dei soci di Raggio di Luna del 5 settembre 2012 e del 19 giugno 2014); e
- n. 900.000 warrant dal socio Matteo Giuseppe Cabassi (emessi con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei soci di Raggio di Luna in data 18 gennaio 2007 ed il cui regolamento è stato successivamente modificato con deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria dei soci di Raggio di Luna del 5 settembre 2012 e del 19 giugno 2014);

Per effetto della Fusione Bastogi aumenterà il proprio capitale sociale:

- fino ai massimi di €48.691.015,00 mediante emissione di massime n. 101.575.520 nuove azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale; e
- per massimi €1.308.985,00, mediante emissione di massime n. 13.089.850 nuove azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, destinate all'esercizio dei warrant che Bastogi emetterà e assegnerà in sostituzione dei Warrant Raggio di Luna non esercitati alla data di efficacia del Progetto di Fusione.

Agli azionisti di Raggio di Luna che non concorrano all'approvazione della deliberazione assembleare di approvazione del Progetto di Fusione spetterebbe il diritto di recesso, ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lett. a), del Codice Civile, in quanto l'oggetto sociale contenuto nello statuto di Bastogi deve considerarsi più ampio dell'oggetto sociale contenuto nello statuto di Raggio di Luna (incluso lo statuto di Bastogi anche attività non contemplate nello statuto di Raggio di Luna). Al riguardo, si segnala che tutti i soci di Raggio di Luna, mediante comunicazione scritta, hanno: (i) dichiarato che non eserciteranno il diritto di recesso agli stessi eventualmente spettante ai sensi di quanto sopra; e, in ogni caso, (ii) autorizzato il Consiglio di Amministrazione di Raggio di Luna a omettere e non dare corso alla procedura volta a determinare e a far conoscere ai soci di Raggio di Luna il valore di liquidazione delle azioni Raggio di Luna per il caso di recesso.

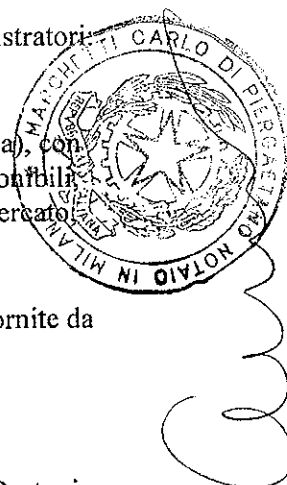
Non spetta invece alcun diritto di recesso in capo ai soci di Bastogi che non concorrano all'adozione della deliberazione assembleare di approvazione del Progetto di Fusione ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lett. a), del Codice Civile. Inoltre, non ci si trova nell'ipotesi di applicabilità dell'art. 2437-quinquies del Codice Civile.

6 Difficoltà di valutazione incontrate dagli Amministratori

Nelle Relazioni degli Organi Amministrativi di Raggio di Luna e Bastogi gli Amministratori individuano le difficoltà incontrate nella valutazione delle Società coinvolte nella Fusione.

Di seguito sono riportate sinteticamente le principali difficoltà incontrate dagli Amministratori:

- complessità del perimetro societario interessato dall'operazione;
- fusione tra una società quotata (Bastogi) ed una società non quotata (Raggio di Luna), con conseguenti tematiche di omogeneità e comparabilità dei riferimenti di valore proponibili nonché di riconciliazione tra i valori espressi dagli elementi analitici e i valori di mercato;
- significatività delle quotazioni di Borsa per Bastogi;
- valore equo degli immobili in portafoglio principalmente basato su stime, seppur fornite da primario esperto indipendente del settore.



7 Risultati delle valutazioni degli Amministratori

Nella tabella che segue si riportano i valori delle azioni Raggio di Luna e delle azioni Bastogi determinati dagli Amministratori con i metodi descritti nella precedente sezione 5.

In particolare si riportano dapprima i valori risultanti dalla valutazione di Raggio di Luna e Bastogi con il metodo patrimoniale semplice. Successivamente si riportano i valori risultanti dalla valutazione di Raggio di Luna con il metodo patrimoniale semplice e Bastogi con il metodo delle quotazioni di Borsa.

Si riportano inoltre i rapporti di cambio corrispondenti.

Valore per azione (€)	Raggio di Luna	Bastogi	Rapporto di Cambio
Metodo patrimoniale semplice	5,039	0,994	5,070
Bastogi quotazioni di borsa 3 - 6 mesi	5,480	2,520	2,175
Bastogi quotazioni di borsa 3 - 6 -12 mesi	5,379	2,162	2,488
Bastogi quotazioni di borsa 12 mesi	5,170	1,446	3,575

A partire dagli elementi quantitativi sopra riportati il Rapporto di Cambio conclusivamente approvato dagli Amministratori delle due società per l'operazione di fusione è il seguente:

- n. 2,5 azioni ordinarie Bastogi di nuova emissione, senza valore nominale, per ogni n. 1 azione ordinaria Raggio di Luna da nominali €1 cadauna, senza conguagli in denaro.

8 Lavoro svolto

8.1 Lavoro svolto sulla "documentazione utilizzata", menzionata nel precedente paragrafo 4

Come già indicato in precedenza, il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2013 di Bastogi, approvato dall'Assemblea Ordinaria degli azionisti in data 29 aprile 2014 ed il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2013 di Raggio di Luna, approvato dall'Assemblea Ordinaria degli azionisti in data 27 giugno 2014, utilizzati ai sensi dell'art. 2501- quater del Codice Civile, sono stati assoggettati a revisione legale, rispettivamente da parte di PricewaterhouseCoopers S.p.A. e Deloitte & Touche S.p.A. (congiuntamente "le Società di Revisione").

Ai nostri fini abbiamo:

- ottenuto informazioni da parte delle Società di Revisione di Bastogi e di Raggio di Luna circa l'attività di revisione contabile svolta sui suddetti bilanci al fine di accertare che non fossero presenti aspetti di rilievo che potessero influire sull'applicazione delle metodologie valutative;
- ottenuto le relazioni delle Società di Revisione;
- raccolto, anche attraverso discussione con gli Amministratori delle Società partecipanti alla Fusione, informazioni circa gli eventi verificatisi dopo la chiusura dei rispettivi bilanci e successivamente all'annuncio del progetto di fusione che possano avere un effetto significativo sulla determinazione dei valori oggetto del presente esame.

Le sopra descritte attività sono state svolte nella misura ritenuta necessaria per il raggiungimento delle finalità dell'incarico conferitoci indicate nel precedente paragrafo 1.

8.2 Lavoro svolto sui metodi utilizzati per la determinazione del Rapporto di Cambio

Con riferimento alla natura del nostro incarico, abbiamo:

- esaminato il Progetto di Fusione, le situazioni patrimoniali redatte ai sensi dell'art. 2501- quater del Codice Civile e le relazioni degli Organi Amministrativi delle Società partecipanti alla Fusione indirizzate alle rispettive Assemblee Straordinarie;
- esaminato le relazioni dei Consulenti;
- esaminato gli statuti sociali attualmente in vigore delle Società partecipanti alla Fusione;
- verificato la completezza e non contraddittorietà delle motivazioni addotte dagli Organi Amministrativi delle Società partecipanti alla Fusione e dai Consulenti riguardanti i metodi valutativi adottati nella determinazione del Rapporto di Cambio;
- analizzato criticamente i metodi utilizzati dagli Organi Amministrativi delle Società partecipanti alla Fusione e dai Consulenti ed ogni elemento utile ad accertare se gli stessi fossero idonei, nelle specifiche circostanze, a determinare i valori economici delle Società coinvolte nel Progetto di Fusione;

- verificato l'adeguatezza dei metodi di valutazione adottati nella specifica circostanza sotto il profilo della loro ragionevolezza e non arbitrarietà, anche attraverso l'analisi delle carte di lavoro predisposte dai Consulenti;
- svolto *sensitivity analysis*, con l'obiettivo di verificare quanto il Rapporto di Cambio prescelto sia influenzabile da variazioni nelle ipotesi e nei parametri assunti;
- verificato la coerenza dei dati utilizzati con le fonti di riferimento e, in particolare, con la "documentazione utilizzata" menzionata nel precedente paragrafo 4;
- analizzato e discusso con la direzione delle Società partecipanti alla Fusione e con i Consulenti, relativamente all'approccio valutativo, alle metodologie adottate ed in generale al lavoro complessivamente svolto ed alle risultanze dello stesso;
- verificato l'accuratezza dei calcoli matematici utilizzati per la determinazione del Rapporto di Cambio dagli Amministratori con l'ausilio dei Consulenti;
- ottenuto un'attestazione che evidenzia la circostanza che, per quanto a conoscenza dei rappresentanti legali delle Società partecipanti alla Fusione, alla data della presente relazione non sono maturate circostanze modificative dei dati e dei contenuti della documentazione analizzata, né si sono verificati eventi tali da modificare le valutazioni espresse dagli Organi Amministrativi per la determinazione del Rapporto di Cambio.



9 **Commenti sull'adeguatezza dei metodi e sulle valutazioni proposte**

Con riferimento al presente incarico, riteniamo opportuno sottolineare che la finalità principale del procedimento decisionale degli Organi Amministrativi di Raggio di Luna e di Bastogi consiste in una stima dei valori economici relativi alle singole Società coinvolte nel progetto di Fusione, effettuata attraverso l'applicazione di criteri omogenei, ai fini della determinazione del rapporto di cambio. Nelle valutazioni per operazioni di fusione, infatti, la finalità ultima non è tanto la determinazione dei valori assoluti del capitale economico delle Società interessate, quanto piuttosto l'individuazione di valori confrontabili in sede di determinazione del rapporto di cambio. Per tale ragione, le valutazioni per operazioni di fusione hanno significato unicamente nel loro profilo relativo e non possono essere assunte quali stime del valore assoluto delle Società interessate per operazioni diverse dalla fusione per la quale sono state eseguite e pertanto non sono utilizzabili per finalità diverse.

Altri elementi di rilievo da considerare nel caso di specie sono gli obiettivi della Fusione, il rapporto di correlazione esistente tra le due società partecipanti all'operazione, e la posizione degli azionisti di minoranza di Bastogi diversi da Raggio di Luna.

Ciò premesso, le nostre principali considerazioni relative ai metodi utilizzati dagli Amministratori per la determinazione del Rapporto di Cambio sono le seguenti:

- i metodi adottati dagli Amministratori risultano, anche alla luce della prassi professionale e di mercato e delle caratteristiche dell'operazione, ragionevoli e non arbitrari. Inoltre, le Relazioni predisposte dagli Amministratori per illustrare l'operazione di fusione in esame

descrivono ampiamente le caratteristiche delle diverse metodologie utilizzate e le modalità della loro attuazione;

- i metodi valutativi considerati dagli Amministratori e dai Consulenti sono comunemente accettati ed utilizzati sia a livello nazionale che internazionale e sono condivisi dalla teoria finanziaria ed aziendalistica nell'ambito delle valutazioni di realtà operanti nel settore di riferimento;
- il metodo patrimoniale semplice adottato per la valutazione delle società coinvolte nell'operazione risponde ad un principio di omogeneità valutativa in grado, nel contempo, di esprimere valori comparabili ai fini della determinazione del rapporto di cambio e cogliere le caratteristiche specifiche di ognuna di esse;
- il riferimento al metodo delle quotazioni di mercato per la Società Incorporante è generalmente adottato per le società quotate. Nel caso di specie, tuttavia la società Bastogi si caratterizza per bassa capitalizzazione e per titoli con flottante e volumi di scambi ridotti. La scelta degli Amministratori di utilizzare una media delle quotazioni dei prezzi di borsa osservate in differenti orizzonti temporali sufficientemente ampi e terminanti con la data dell'annuncio dell'operazione appare appropriata sia per mitigare le fluttuazioni di breve periodo dei corsi azionari sia per evitare gli effetti sui prezzi di borsa dell'annuncio dell'operazione;
- le valutazioni che utilizzano valori patrimoniali per la Società Incorporanda e valori di borsa per la Società Incorporante non costituiscono la prassi prevalente in quanto applicano metodi non comparabili tra loro. Nella fattispecie, tuttavia, gli Amministratori hanno adottato tale approccio valutativo per tener conto, da un lato, degli aspetti di complessità valutativa legati alle caratteristiche di ciascuna delle Società interessate all'operazione e, dall'altro, di un principio di equità a tutela delle minoranze azionarie di Bastogi;
- nell'ambito del *range* di rapporti di cambio individuati dagli Amministratori mediante l'approccio valutativo sopra menzionato, è stato individuato il rapporto di cambio che tenesse in considerazione il principio di equità a tutela delle minoranze azionarie di Bastogi che conduce ad un rapporto di cambio inferiore a quello risultante dall'applicazione del metodo patrimoniale semplice a tutte le Società interessate all'operazione;
- le valutazioni sono state predisposte in un'ottica "stand alone", ossia prescindendo da ogni considerazione concernente le possibili sinergie derivanti dalla prospettata operazione delle attività delle Società interessate dall'operazione.

10 Limiti specifici emersi nell'espletamento del presente incarico

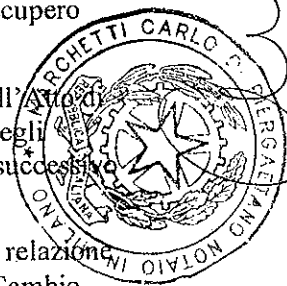
Oltre a quanto già indicato dagli Amministratori, relativamente alle principali difficoltà ed ai limiti incontrati nello svolgimento del presente incarico, segnaliamo quanto segue:

- gli Organi Amministrativi con l'ausilio dei Consulenti hanno ritenuto di adottare, ai fini della determinazione del Rapporto di Cambio, metodologie di valutazione di tipo analitico. L'applicazione di tali metodologie ha richiesto, oltre al riferimento ai parametri di redditività storica, l'utilizzo di proiezioni economiche finanziarie prospettiche che sono per

loro natura aleatorie, soggette a significativi cambiamenti di scenario e sensibili a variazioni del contesto di mercato e dello scenario macro-economico;

- le quotazioni di borsa, pur rappresentando valori espressi dal mercato, sono soggette a fluttuazioni anche significative a causa della volatilità dei mercati finanziari. Nel caso di specie la significatività delle quotazioni di borsa della Società Incorporante è influenzata dalla limitata liquidità, dal flottante ridotto e dalla bassa capitalizzazione del titolo. Tuttavia, l'utilizzo di quotazioni medie relative ad archi temporali sufficientemente estesi consente di attenuare l'effetto di eventuali ampie oscillazioni dei corsi di borsa;
- la valutazione effettuata dai Consulenti e fatta propria degli Organi Amministrativi è basata su scenari alternativi predisposti dagli Amministratori alla luce delle migliori stime a disposizione senza alcuna ulteriore analisi, da parte dei Consulenti, dei valori di recupero delle singole attività delle società gravate da un elevato livello di indebitamento;
- la Fusione risulta subordinata al realizzarsi, antecedentemente alla stipulazione dell'Atto di Fusione, di alcuni eventi che risultano fuori dal controllo degli Amministratori e degli Azionisti delle Società, dettagliatamente descritti nelle Relazioni e richiamati nel successivo paragrafo.

Delle predette circostanze si è tenuto conto ai fini della predisposizione della presente relazione, sulla congruità, sotto un profilo di ragionevolezza e non arbitrarietà, del Rapporto di Cambio.



11 Condizioni sospensive

Come descritto già in precedenza al paragrafo 2.2 l'operazione di Fusione è sospensivamente condizionata alle circostanze che:

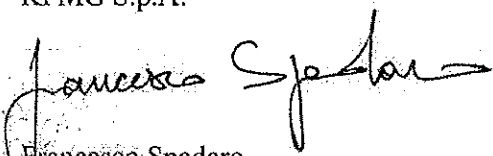
- CONSOB confermi che in conseguenza della Fusione non sorga alcun obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto su azioni Brioschi in capo ad alcuno degli attuali soci di Raggio di Luna ovvero in capo a Bastogi (anche per effetto dell'applicazione dell'esenzione di cui agli artt. 106, comma 5, lett. b) del TUF e 49, comma 1, lett. c) del Regolamento Emittenti - c.d. esenzione per "trasferimenti infragruppo");
- UniCredit S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A., Banco Popolare Soc. Coop. e Banca Popolare di Milano S. c. a r.l., quali banche creditrici di Sintesi S.p.A., Bastogi e, in virtù di rapporti di garanzia, di Raggio di Luna, prestino il relativo assenso alla Fusione, ciascuna per quanto di rispettiva competenza ed ai sensi del relativo contratto e con le medesime banche, per quanto di competenza, vengano formalizzati gli ulteriori accordi, attualmente in fase di negoziazione, per la definizione di taluni ulteriori aspetti e modifiche ai rapporti di finanziamento in essere su Sintesi S.p.A. e Bastogi.

12 Conclusioni

Sulla base della documentazione esaminata e delle procedure sopra indicate e tenuto conto della natura e portata del nostro lavoro come illustrato nella presente relazione, riteniamo che i metodi di valutazione adottati dagli Organi Amministrativi delle Società, anche sulla base delle indicazioni espresse dai loro Consulenti, siano adeguati, in quanto nella circostanza ragionevoli e non arbitrari, e che gli stessi, considerando gli effetti connessi a quanto indicato nel precedente paragrafo 11, siano stati correttamente applicati ai fini della determinazione del Rapporto di Cambio delle azioni contenuto nel Progetto di Fusione.

Milano, 30 luglio 2014

KPMG S.p.A.



Francesco Spadaro
Socio

All. "D" al n. 11390/5849 di rep.

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

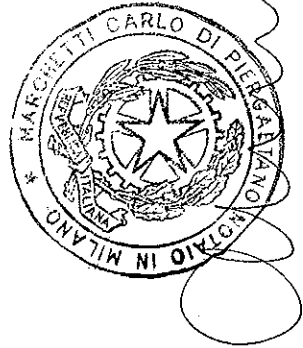
di

RAGGIO DI LUNA S.P.A.

in

BASTOGI S.P.A.

redatto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2501-ter del codice civile



pr

br

PREMESSA

I Consigli di Amministrazione di Raggio di Luna S.p.A. ("Raggio di Luna") e di Bastogi S.p.A. ("Bastogi") – società controllata da Raggio di Luna e le cui azioni sono negoziate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. – hanno predisposto e approvato, nelle rispettive sedute del 27 giugno 2014, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2501-ter del codice civile, il presente progetto di fusione (il "Progetto di Fusione") relativo alla fusione (c.d. inversa) per incorporazione della controllante Raggio di Luna nella controllata Bastogi (la "Fusione").

Il perfezionamento della Fusione è sospensivamente condizionato al verificarsi delle circostanze di cui al successivo paragrafo 10.

1. SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

La Fusione viene eseguita mediante incorporazione di Raggio di Luna (*società incorporanda*) in Bastogi (*società incorporante*).

1.1 La società incorporante

La società incorporante è Bastogi S.p.A., con sede legale a Milano, in Via G. B. Piranesi n. 10, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 00410870588.

Il capitale sociale sottoscritto e versato di Bastogi è pari a euro 12.300.000,00, rappresentato da n. 17.787.594 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale.

Bastogi non è soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'articolo 2497 del codice civile.

Le azioni di Bastogi sono negoziate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Sulla base delle informazioni pubbliche alla data del Progetto di Fusione, il capitale sociale di Bastogi è detenuto come segue:

Soci	Percentuale sul capitale
Raggio di Luna	75,472%
Flottante	24,528%
Totale soci	100%

1.2 La società incorporanda

La società incorporanda è Raggio di Luna S.p.A., con sede legale a Milano, in Via G. B. Piranesi n. 10, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 03264120969.

Il capitale sociale sottoscritto e versato di Raggio di Luna è pari a euro 40.630.100,00, rappresentato da n. 40.630.100 azioni ordinarie dal valore nominale di euro 1,00 ciascuna.

Le azioni di Raggio di Luna non sono negoziate su alcun mercato regolamentato.

Alla data del Progetto di Fusione il capitale sociale di Raggio di Luna è detenuto come segue:

Soci	Percentuale sul capitale
Matteo Giuseppe Cabassi	28,231%
Marco Roberto Cabassi	26,016%
Mariagabriella Cabassi	19,065%
Maria Chiara Cabassi	19,065%
Paolo Andrea Colombo	7,623%
Totale soci	100%

Raggio di Luna ha attualmente in circolazione complessivi n. 5.235.940 *warrant* che attribuiscono ai portatori il diritto di sottoscrivere n. 1 azione ordinaria di Raggio di Luna di nuova emissione ogni n. 1 *warrant* esercitato, al prezzo unitario di euro 1,12 (i "Warrant Raggio di Luna").

I Warrant Raggio di Luna sono attualmente detenuti come segue:

- (i) n. 4.335.940 *warrant* dal socio Paolo Andrea Colombo (emessi con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei soci di Raggio di Luna in data 30 giugno 2004 e il cui regolamento è stato successivamente modificato con deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria dei soci di Raggio di Luna del 5 settembre 2012 e del 19 giugno 2014);
- (ii) n. 900.000 *warrant* dal socio Matteo Giuseppe Cabassi (emessi con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei soci di Raggio di Luna in data 18 gennaio 2007 e il cui regolamento è stato successivamente modificato con deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria dei soci di Raggio di Luna del 5 settembre 2012 e del 19 giugno 2014).

Ai sensi dei regolamenti dei Warrant Raggio di Luna, tali *warrant* sono esercitabili esclusivamente dal 1° luglio 2015 al 31 dicembre 2015 (termine ultimo di esercizio dei medesimi).

A servizio dell'esercizio dei Warrant Raggio di Luna:

- (a) L'Assemblea Straordinaria dei soci di Raggio di Luna del 30 giugno 2004 ha deliberato un aumento di capitale per massimi nominali euro 4.335.940,00, da attuarsi mediante emissione – in caso di esercizio dei n. 4.335.940 Warrant Raggio di Luna emessi in pari data – di n. 4.335.940 nuove azioni da nominali euro 1,00 ciascuna;
- (b) L'Assemblea Straordinaria dei soci di Raggio di Luna del 18 gennaio 2007 ha deliberato un aumento di capitale per massimi nominali euro 900.000,00, da attuarsi mediante emissione – in caso di esercizio dei n. 900.000 Warrant Raggio di Luna emessi in pari data – di n. 900.000 nuove azioni da nominali euro 1,00 ciascuna.

Con comunicazioni scritte inviate a Raggio di Luna in data 17 giugno 2014, i soci Paolo Andrea Colombo e Matteo Giuseppe Cabassi, quali portatori dei Warrant Raggio di Luna, hanno autorizzato Raggio di Luna a omettere la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica di qualsiasi avviso o comunicazione relativa alla Fusione (anche per l'ipotesi in cui tale pubblicazione sia richiesta dall'articolo 6 dei regolamenti dei Warrant Raggio di Luna nonché, ove ritenuto applicabile, dall'articolo 2503-bis, comma 2, del codice civile) e hanno altresì rinunciato a qualsiasi diritto di esercizio anticipato dei *warrant* eventualmente loro spettante ai sensi dell'articolo 2503-bis, comma 2, del codice civile (ove ritenuto applicabile).

2. STATUTO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE

Con l'approvazione del Progetto di Fusione l'Assemblea Straordinaria dei soci di Bastogi sarà chiamata a deliberare in relazione all'approvazione delle seguenti modifiche allo statuto di Bastogi.

2.1 Modifiche del capitale sociale

Per effetto della Fusione, Bastogi aumenterà il proprio capitale sociale:

- (i) fino a massimi euro 48.691.015,00 (e, quindi, per massimi euro 36.391.015,00), mediante emissione di massime n. 101.575.250 nuove azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, che saranno assegnate in concambio ai possessori delle azioni Raggio di Luna che saranno in circolazione al momento dell'efficacia della Fusione, in applicazione del rapporto di cambio e delle modalità di assegnazione delle azioni di cui ai successivi paragrafi 3 e 4 del Progetto di Fusione; e
- (ii) per massimi euro 1.308.985,00, mediante emissione di massime n. 13.089.850 nuove azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, destinate al servizio dell'esercizio dei *warrant* che Bastogi emetterà e assegnerà in sostituzione dei Warrant Raggio di Luna non esercitati alla data di efficacia della Fusione, come meglio descritto nel successivo paragrafo 7 del Progetto di Fusione.

Al fine di tenere conto dei suddetti aumenti di capitale sociale, l'articolo 5 dell'attuale statuto di Bastogi dovrà essere modificato.

2.2 Altre modifiche

Per effetto della Fusione, allo statuto sociale di Bastogi non dovranno essere apportate altre modifiche diverse da quelle risultanti dall'approvazione degli aumenti di capitale sociale di cui al precedente paragrafo 2.1. Restano salve le modifiche allo statuto sociale di Bastogi conseguenti ad eventuali operazioni sul capitale sociale che dovessero essere deliberate dall'Assemblea Straordinaria dei soci di Bastogi.

Il testo dello statuto di Bastogi che entrerà in vigore alla data di efficacia civilistica della Fusione viene riportato in allegato al Progetto di Fusione (*sub Allegato 1*), per costituirne parte integrante.

3. RAPPORTO DI CAMBIO ED EVENTUALE CONGUAGLIO IN DENARO

Le situazioni patrimoniali di fusione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2501-*quater* del codice civile sono i bilanci di esercizio al 31 dicembre 2013 delle società partecipanti alla Fusione. Il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013 di Bastogi è stato approvato dall'Assemblea Ordinaria dei soci di Bastogi in data 29 aprile 2014, mentre il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013 di Raggio di Luna è stato approvato dall'Assemblea Ordinaria dei soci di Raggio di Luna in data 27 giugno 2014.

Ai soci di Raggio di Luna verranno assegnate azioni Bastogi di nuova emissione sulla base del rapporto di cambio di seguito indicato. I portatori dei Warrant Raggio di Luna ancora in circolazione alla data di efficacia della Fusione riceveranno, in sostituzione di tali *warrant*, *warrant* esercitabili in azioni Bastogi di nuova emissione sulla base del medesimo rapporto di cambio.

I Consigli di Amministrazione di Bastogi e di Raggio di Luna – avvalendosi delle valutazioni effettuate dai rispettivi *advisors* indipendenti (il Prof. Franco Dalla Sega per Bastogi e il Prof. Maurizio Comoli per Raggio di Luna) – sono pervenuti alla determinazione dei seguenti rapporti di cambio:

- n. 2,5 azioni ordinarie Bastogi, senza valore nominale, ogni n. 1 azione ordinaria Raggio di Luna;
- n. 2,5 *warrant* Bastogi ogni n. 1 Warrant Raggio di Luna.

Costituendo la Fusione un'operazione tra parti correlate ai sensi delle applicabili procedure di Bastogi, il rapporto di cambio approvato dal Consiglio di Amministrazione di Bastogi è stato oggetto di un parere favorevole del comitato parti correlate di Bastogi riunitosi in data 27 giugno 2014 (che si è espresso all'unanimità e che, a tal fine, si è avvalso delle valutazioni effettuate dall'*advisor* indipendente Prof. Franco Dalla Sega).

Non sono previsti conguagli in denaro.

Con provvedimento depositato in cancelleria in data 26 maggio 2014 – a seguito di istanza presentata congiuntamente da Bastogi e Raggio di Luna in data 16 maggio 2014 – il Tribunale di Milano ha nominato KPMG S.p.A. quale esperto comune incaricato di redigere la relazione sulla congruità del rapporto di cambio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2501-*sexies* del codice civile.

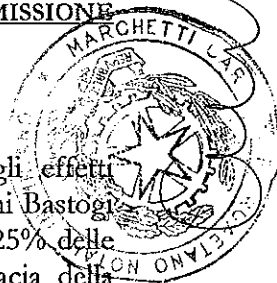
4. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI E DEI WARRANT DI NUOVA EMISSIONE DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE

La Fusione verrà eseguita mediante:

- (i) mantenimento in portafoglio, quali azioni proprie anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357-*bis*, comma 1, n. 3), del codice civile, delle n. 13.424.653 azioni Bastogi ad oggi detenute dall'incorporanda Raggio di Luna (che rappresenteranno l'11,25% delle azioni in circolazione di Bastogi *post* Fusione). A partire dalla data di efficacia della Fusione si intenderà costituita una riserva indisponibile pari al valore di bilancio delle azioni proprie che Bastogi verrà a detenere per effetto della Fusione stessa, riserva riveniente dall'avanzo da concambio formatosi in conseguenza della Fusione, precisandosi che tale avanzo da concambio sarà comunque di ammontare superiore a quello necessario per costituire la riserva indisponibile azioni proprie;
- (ii) aumento del capitale sociale di Bastogi fino a massimi euro 48.691.015,00 (e, quindi, per massimi euro 36.391.015,00), mediante emissione di massime n. 101.575.250 nuove azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, che saranno assegnate in concambio ai possessori delle azioni Raggio di Luna in circolazione al momento dell'efficacia della Fusione, in applicazione del rapporto di cambio di cui al precedente paragrafo 3 del Progetto di Fusione; e
- (iii) ulteriore aumento del capitale sociale di Bastogi per massimi euro 1.308.985,00, mediante emissione di massime n. 13.089.850 nuove azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, destinate al servizio dell'esercizio dei *warrant* che Bastogi emetterà e assegnerà in sostituzione dei Warrant Raggio di Luna che non siano stati esercitati alla data di efficacia della Fusione, come meglio descritto nel successivo paragrafo 7 del Progetto di Fusione.

Nella determinazione del numero massimo di azioni Bastogi da emettere a servizio del rapporto di cambio nonché dell'ammontare massimo dell'aumento di capitale sociale a servizio dei *warrant* che Bastogi emetterà in sostituzione dei Warrant Raggio di Luna, si è tenuto conto della circostanza che nessuno dei Warrant Raggio di Luna può essere esercitato prima della prevedibile data di efficacia della Fusione, in ragione sia del fatto che gli stessi sono esercitabili esclusivamente dal 1° luglio 2015 (ai sensi dei relativi regolamenti) sia del fatto che i portatori di tali *warrant* hanno rinunciato a qualsiasi facoltà di esercizio anticipato eventualmente loro spettante ai sensi dell'articolo 2503-*bis*, comma 2, del codice civile (cfr. precedente paragrafo 1.2).

Le azioni ordinarie Bastogi che saranno assegnate in concambio agli azionisti di Raggio di Luna saranno negoziate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana



lu

S.p.A. e avranno le medesime caratteristiche e conferiranno i medesimi diritti delle azioni Bastogi già in circolazione.

Le azioni ordinarie Bastogi emesse a servizio del concambio saranno messe a disposizione degli azionisti di Raggio di Luna, in regime di dematerializzazione e per il tramite di intermediari autorizzati, a partire dalla data di efficacia della Fusione (ove tale data cada in un giorno di Borsa aperta) ovvero dal primo giorno di Borsa aperta successivo a tale data, con tempi e modalità che saranno resi noti mediante apposito avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale. Nessun onere verrà posto a carico degli azionisti di Raggio di Luna in relazione alle operazioni di concambio.

Ove necessario, sarà messo a disposizione degli azionisti di Raggio di Luna, per il tramite di intermediari autorizzati, un servizio per consentire di arrotondare all'unità immediatamente inferiore o superiore il numero di azioni Bastogi agli stessi spettante in applicazione del rapporto di cambio, senza aggravio di spese, bolli o commissioni. In alternativa, potranno essere attivate modalità diverse per assicurare la complessiva quadratura dell'operazione.

Ulteriori informazioni sulle modalità di attribuzione delle azioni Bastogi (e dei *warrant* emessi da Bastogi in sostituzione dei Warrant Raggio di Luna) saranno rese note, ove necessario, mediante avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

5. DATA DALLA QUALE LE AZIONI DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE ASSEGNATE IN CONCAMBIO PARTECIPANO AGLI UTILI

Le azioni Bastogi che verranno emesse a servizio del concambio della Fusione avranno data di godimento identica a quella delle azioni Bastogi in circolazione alla data di efficacia della Fusione (e attribuiranno diritti equivalenti alle azioni Bastogi in circolazione a tale data).

6. DATA DI DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA FUSIONE ED IMPUTAZIONE DELLE OPERAZIONI DELLA SOCIETÀ INCORPORANDA AL BILANCIO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE

La Fusione produrrà effetti ai sensi dell'articolo 2504-bis, commi 1 e 2, del codice civile a partire dalla data dell'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione presso il Registro delle Imprese ovvero dalla data successiva che sarà indicata nell'atto di fusione. A partire dalla data di efficacia della Fusione l'incorporante Bastogi subentrerà in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'incorporanda Raggio di Luna.

Ai fini contabili, le operazioni dell'incorporanda Raggio di Luna saranno imputate al bilancio dell'incorporante Bastogi a partire dalla medesima predetta data di efficacia indicata ai sensi dell'articolo 2504-bis, commi 1 e 2, del codice civile. Dalla stessa data decoreranno anche gli effetti fiscali.

7. TRATTAMENTO RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI O AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI

Per effetto della Fusione, i portatori dei Warrant Raggio di Luna ancora in circolazione alla data di efficacia della Fusione riceveranno, in sostituzione di tali *warrant*, *warrant* esercitabili in azioni Bastogi di nuova emissione (i "Warrant Bastogi"). Con riferimento alla sostituzione dei Warrant

Raggio di Luna con i Warrant Bastogi (e al fine di garantire l'equivalenza tra i diritti attribuiti dai Warrant Bastogi e i diritti attribuiti dai Warrant Raggio di Luna), Bastogi:

- (i) assegnerà ai portatori dei Warrant Raggio di Luna n. 2,5 Warrant Bastogi ogni n. 1 Warrant Raggio di Luna detenuto, applicando quindi a tali *warrant* il medesimo rapporto di cambio previsto per l'assegnazione di azioni Bastogi agli azionisti di Raggio di Luna (determinato in n. 2,5 azioni Bastogi ogni n. 1 azione Raggio di Luna), tenuto conto della circostanza che il rapporto di esercizio previsto dai regolamenti dei Warrant Raggio di Luna è pari a n. 1 azione Raggio di Luna ogni n. 1 *warrant* esercitato;
- (ii) in considerazione di quanto previsto al precedente punto (i), manterrà inalterato il rapporto di esercizio previsto dai regolamenti dei Warrant Raggio di Luna e, pertanto, i Warrant Bastogi conferiranno il diritto di sottoscrivere n. 1 azione Bastogi ogni n. 1 Warrant Bastogi esercitato;
- (iii) in considerazione di quanto previsto ai precedenti punti (i) e (ii), sempre al fine di garantire l'equivalenza tra i Warrant Bastogi e i Warrant Raggio di Luna, adeguerà il prezzo di esercizio di ciascun *warrant*, che passerà dagli euro 1,12 attualmente previsti per ciascun Warrant Raggio di Luna a euro 0,448 per ciascun Warrant Bastogi.

L'Assemblea dei soci di Bastogi sarà inoltre chiamata a deliberare un aumento di capitale a servizio dei Warrant Bastogi per massimi euro 1.308.985, mediante emissione di massime n. 13.089.850 nuove azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale. Le azioni ordinarie Bastogi rivenienti da tale aumento di capitale avranno le medesime caratteristiche e conferiranno i medesimi diritti delle azioni Bastogi già in circolazione.

Bastogi adotterà un regolamento dei Warrant Bastogi sostanzialmente identico all'attuale testo del regolamento dei Warrant Raggio di Luna, ad eccezione:

- (a) del prezzo di esercizio dei *warrant* che, come sopra illustrato, verrà adeguato per tenere conto del rapporto di cambio tra i Warrant Raggio di Luna e i Warrant Bastogi nonché dell'inalterato rapporto di esercizio dei *warrant*;
- (b) della denominazione dei *warrant* che muterà da "Warrant Raggio di Luna spa 2004/31 dicembre 2015" (per i Warrant Raggio di Luna attualmente detenuti da Paolo Andrea Colombo) o "Warrant Raggio di Luna spa 2007/31 dicembre 2015" (per i Warrant Raggio di Luna attualmente detenuti da Matteo Giuseppe Cabassi) in "Warrant Bastogi S.p.A. 2014/31 dicembre 2015"; e
- (c) di ogni altra modifica di natura meramente formale o procedurale che si rendesse eventualmente necessaria al fine di tenere conto della circostanza che l'emittente di tali *warrant* è una società con azioni quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

8. VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI

Non sono previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla Fusione. Per il trattamento dei Warrant Raggio di Luna di cui è titolare Matteo Giuseppe Cabassi (socio e Amministratore Delegato di Raggio di Luna), si rinvia al precedente paragrafo 7.

9. ALTRE INFORMAZIONI

9.1 Diritto di recesso per i soci di Raggio di Luna

Agli azionisti di Raggio di Luna che non concorrano all'adozione della deliberazione assembleare di approvazione del Progetto di Fusione spetterebbe il diritto di recesso, ai sensi dell'articolo 2437, comma 1, lett. a), del codice civile, in quanto l'oggetto sociale contenuto nello statuto di Bastogi – società di cui i soci di Raggio di Luna diverranno azionisti per effetto della Fusione – deve considerarsi più ampio dell'oggetto sociale contenuto nello statuto di Raggio di Luna (inclusendo lo statuto di Bastogi anche attività non contemplate nello statuto di Raggio di Luna). Al riguardo, si segnala che tutti i soci di Raggio di Luna, mediante comunicazione scritta, hanno: (i) dichiarato che non eserciteranno il diritto di recesso agli stessi eventualmente spettante ai sensi di quanto sopra; e, in ogni caso, (ii) autorizzato il Consiglio di Amministrazione di Raggio di Luna a omettere e non dare corso alla procedura volta a determinare e a far conoscere ai soci di Raggio di Luna il valore di liquidazione delle azioni Raggio di Luna per il caso di recesso.

9.2 Diritto di recesso per i soci di Bastogi

Non spetta alcun diritto di recesso in capo ai soci di Bastogi che non concorrano all'adozione della deliberazione assembleare di approvazione del Progetto di Fusione ai sensi dell'articolo 2437, comma 1, lett. a), del codice civile.

10. CONDIZIONI SOSPENSIVE DELLA FUSIONE

10.1 Quesito a Consob

Per effetto della Fusione, Bastogi verrebbe a detenere il 50,057% del capitale sociale di Brioschi. Pertanto, l'operazione in esame potrebbe, in astratto e formalmente, rientrare nell'ambito di applicazione dell'articolo 106, comma 1, del Testo Unico della Finanza, con conseguente obbligo in capo a Bastogi *post* Fusione di promuovere un'offerta pubblica di acquisto sulla totalità delle azioni Brioschi non già detenute da Bastogi. Potrebbe inoltre porsi, sempre in via astratta, il tema dell'eventuale obbligo di offerta pubblica sulle azioni Brioschi (non detenute da Bastogi *post* Fusione) da parte di alcuni o tutti i soci di Raggio di Luna, che per effetto della Fusione verrebbero complessivamente e congiuntamente a detenere più del 30% della società quotata Bastogi la quale, a sua volta, detterebbe più del 30% della società quotata Brioschi, con conseguente possibile applicazione della fattispecie dell'"acquisto indiretto" ai sensi e per gli effetti degli articoli 106, comma 3, lett. a) del Testo Unico della Finanza e 45 del Regolamento Emittenti Consob. In relazione a tali fattispecie, in data 23 maggio 2014 i soci di Raggio di Luna e Bastogi hanno formulato a Consob un apposito quesito circa l'applicabilità dell'esenzione di cui agli articoli 106, comma 5, lett. b) del Testo Unico della Finanza e 49, comma 1, lett. c) del Regolamento Emittenti Consob (c.d. esenzione per "trasferimenti infragruppo"), con conseguente assenza di alcun obbligo di offerta pubblica di acquisto sulle azioni Brioschi non detenute da Bastogi *post* Fusione.

10.2 Rapporti con banche finanziatrici

Per effetto della Fusione, Raggio di Luna verrebbe meno quale autonomo soggetto giuridico, con la conseguenza che le società precedentemente controllate da quest'ultima diverrebbero controllate da Bastogi (la quale, a sua volta, cesserebbe di essere partecipata da Raggio di Luna). Tale circostanza assume, in linea di principio, rilevanza con riferimento a talune previsioni contrattuali di rapporti di finanziamento e/o di garanzia accessori che interessano Raggio di Luna, Sintesi S.p.A. (società direttamente controllata da Raggio di Luna) ("Sintesi") e Bastogi, ai

sensi delle quali, a vario titolo, il mutamento dei rapporti di controllo tra Raggio di Luna e Sintesi c/o Raggio di Luna e Bastogi necessita di un preventivo consenso delle rispettive banche finanziatrici (i.e. UniCredit S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A., Banco Popolare Soc. Coop. e Banca Popolare di Milano S. c. a r.l.).

Nel contesto delle negoziazioni già in essere con le rispettive banche finanziatrici al fine di definire taluni ulteriori aspetti dei relativi rapporti di finanziamento, le suddette società hanno anticipato a UniCredit S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A., Banco Popolare Soc. Coop. e Banca Popolare di Milano S. c. a r.l. la necessità di ottenere il loro consenso a procedere con la Fusione, come previsto ai sensi dei relativi contratti.

10.3 Condizioni sospensive

Per le ragioni sopra esposte, il perfezionamento della Fusione è sospensivamente condizionato alle circostanze che:

- (i) Consob confermi che in conseguenza della Fusione non sorga alcun obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto su azioni Brioschi in capo ad alcuno degli attuali soci di Raggio di Luna ovvero in capo a Bastogi (anche per effetto dell'applicazione dell'esenzione di cui agli articoli 106, comma 5, lett. b) del Testo Unico della Finanza e 49, comma 1, lett. c) del Regolamento Emittenti Consob – c.d. esenzione per “trasferimenti infragruppo”);
- (ii) UniCredit S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A., Banco Popolare Soc. Coop. e Banca Popolare di Milano S. c. a r.l., quali banche creditrici di Sintesi, Bastogi e, in virtù di rapporti di garanzia di Raggio di Luna, prestino il relativo assenso alla Fusione, ciascuna per quanto di rispettiva competenza ed ai sensi del relativo contratto e con le medesime banche, per quanto di competenza, vengano formalizzati gli ulteriori accordi, attualmente in fase di negoziazione, per la definizione di taluni ulteriori aspetti e modifiche ai rapporti di finanziamento in essere su Sintesi e Bastogi.

Sono fatte salve le eventuali variazioni, integrazioni e aggiornamenti (anche numerici) al Progetto di Fusione così come allo statuto della incorporante Bastogi accluso al Progetto di Fusione, quali consentiti dalla normativa o eventualmente richiesti dalle competenti autorità di vigilanza o dai competenti uffici del Registro delle Imprese.

Milano, 27 giugno 2014.

Bastogi S.p.A.



(Andrea Raschi – Consigliere Delegato)

Raggio di Luna S.p.A.



(Matteo Cabassi – amministratore delegato)

Allegato 1: statuto di Bastogi S.p.A. *post* fusione (con evidenza delle modifiche rispetto allo statuto di Bastogi S.p.A. vigente alla data del Progetto di Fusione).

ALLEGATO 1 AL PROGETTO DI FUSIONE

Statuto di Bastogi *post* Fusione

STATUTO

TITOLO PRIMO

DENOMINAZIONE, SCOPO, SEDE E DURATA DELLA SOCIETA'

Art. 1 - La Società costituita con atto 18 settembre 1862 rogito Turvano sotto il nome "Società Italiana per le Strade Ferrate Meridionali" ha la denominazione di **"BASTOGI SPA"**.

La Società ha per oggetto:

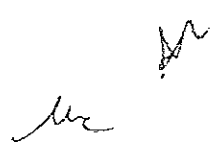
- a) l'assunzione di partecipazioni, la loro gestione ed eventuale dismissione, il coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario, comprensivo della concessione di finanziamenti a favore delle società facenti parte del medesimo gruppo societario al quale la società appartiene, il tutto nei confronti esclusivamente delle medesime e quindi non nei confronti del pubblico;
- b) l'esercizio di attività di progettazione e costruzione, in proprio e per conto di terzi, di opere e impianti di qualsiasi tipo e destinazione nei settori dell'industria, dell'edilizia, del commercio, dell'agricoltura e delle infrastrutture in genere;
- c) l'esercizio di attività di compravendita, di permuta, di locazione, purché non finanziaria, di amministrazione di immobili, rustici ed urbani di proprietà sociale;
- d) l'esercizio di attività industriale in particolare nel settore dell'edilizia, della chimica, della meccanica e metallurgia, dell'elettromeccanica e dell'elettronica;
- e) l'esercizio di attività di trasporto marittimo e terrestre di persone o cose.

Le attività di cui ai punti precedenti potranno essere svolte nel modo più ampio sia in Italia che all'estero.

La Società può compiere tutte le operazioni commerciali industriali e immobiliari che siano ritenute necessarie e utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; la società può inoltre compiere operazioni finanziarie e mobiliari nonché prestare garanzie reali o personali, anche nell'interesse di terzi, purché strumentali alla realizzazione dell'oggetto sociale e non nei confronti del pubblico.

Quanto sopra, in ogni caso, con esclusione delle seguenti attività: le attività professionali riservate, le attività finanziarie riservate per legge a particolari categorie di soggetti e l'esercizio nei confronti del pubblico di attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione di cambi ai sensi dell'art. 106 del D. LGS 1.9.93 n. 385.

La Società potrà inoltre ottenere finanziamenti, con obbligo di rimborso, presso i soci in



ottemperanza alle decisioni del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio ai sensi dell'art. 11 D LGS 1.9.93 n. 385 e successive modifiche.

Art. 2 - La Società ha sede legale in Milano.

La sede legale della Società può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso comune ovvero in altri comuni ricompresi nel territorio della Provincia di Milano con semplice delibera del Consiglio di Amministrazione, fermo restando che, invece, il trasferimento della sede in altri comuni italiani ovvero all'estero deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria.

La Società, con semplice delibera del Consiglio di Amministrazione, ha facoltà di istituire, modificare e chiudere sedi secondarie, filiali, uffici, agenzie e rappresentanze in Italia ed anche all'estero.

Art. 3 - Il domicilio dei Soci per quel che concerne i loro rapporti con la Società, è, a tutti gli effetti, quello risultante dal libro dei Soci.

Art. 4 - La durata della Società è stabilita al 31 dicembre 2100.

TITOLO II

CAPITALE - OBBLIGAZIONI - AZIONI

Art. 5 - Il capitale sociale è di euro **48.691.015,00** (quarantottomilioni-seicentonovantunomilaquindici/00) ~~12.300.000,00~~ (dodicimilioni-trecentomila/00) diviso in numero **119.362.844** (centodiciannovemilioni-trecentosessantaduemila-ottocentoquarantaquattro) ~~17.787.594~~ (diecisette milioni-settecentottantasettemila-einquecentenoveantaquattro) azioni ordinarie.

In data [●] l'assemblea straordinaria degli azionisti della Società ha deliberato un aumento del capitale sociale per massimi euro **1.308.985,00** (unmilione-trecentoottomila-novecentottantacinque/00) mediante emissione di massime numero **13.089.850** (tredicimilioni-ottantanovemila-ottocentocinquanta) azioni ordinarie irrevocabilmente riservate all'esercizio di numero **13.089.850** (tredicimilioni-ottantanovemila-ottocentocinquanta) *warrant* emessi nel contesto della fusione per incorporazione della società Raggio di Luna S.p.A.. L'aumento di capitale a servizio dei predetti *warrant* potrà essere sottoscritto entro il 31 dicembre 2015, data finale di esercizio dei *warrant* medesimi. In caso di esercizio parziale dei *warrant*, il capitale sociale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni effettuate.



Mr

Art. 6 - Il capitale sociale potrà essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci, che, a tal fine, potrà anche conferire al Consiglio di Amministrazione apposita delega ai sensi e per gli effetti dell'art. 2443 cod. civ.

Fermo quanto previsto dalla legge, i versamenti sulle azioni emesse a seguito di aumenti di capitale saranno richiesti dal Consiglio di Amministrazione nei termini e nei modi che reputerà convenienti. Sui ritardati pagamenti decorre, di pieno diritto, l'interesse di mora pari al tasso legale maggiorato di 2 punti percentuali, salvo che il Consiglio di Amministrazione non abbia stabilito, entro il 15 dicembre dell'anno precedente, un diverso tasso, sempre entro i limiti massimi precisati. Restano ferme le conseguenze di legge a carico del Socio che non esegue il pagamento delle somme dovute e la responsabilità dei cedenti e dei giranti le azioni non liberate.

Nel caso in cui la deliberazione di aumento di capitale lo preveda, i conferimenti possono avere ad oggetto anche beni diversi dal denaro e dai crediti, nel rispetto delle previsioni di legge.

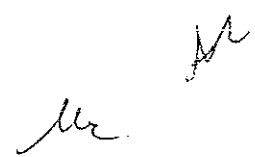
Il diritto di recesso, ivi compresi i termini e le modalità di esercizio dello stesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni del socio receduto e il relativo procedimento di liquidazione, sono regolati dagli artt. 2437 e ss. cod. civ. e dalle altre disposizioni di legge applicabili.

Art. 7 - La Società potrà emettere - in conformità alle previsioni degli artt. 2410 e ss. cod. civ. e delle altre disposizioni di legge applicabili - obbligazioni nominative o al portatore, anche del tipo convertibile in azioni o con warrant, nonché altri strumenti finanziari, comunque denominati, che condizionano i tempi e l'entità del rimborso del capitale all'andamento economico della Società.

L'emissione di obbligazioni e/o degli altri strumenti finanziari menzionati al comma precedente, laddove non siano convertibili, è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle formalità previste dal secondo comma dell'art. 2410 cod. civ. e dalle altre disposizioni di legge applicabili.

L'emissione di obbligazioni convertibili o con warrant è deliberata dall'Assemblea straordinaria, la quale provvede altresì a determinare il rapporto di cambio, il periodo e le modalità di conversione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2420-bis cod. civ. e dalle altre disposizioni di legge applicabili. L'Assemblea può delegare al Consiglio di Amministrazione i poteri necessari per l'emissione di obbligazioni convertibili o con warrant, secondo quanto previsto dall'art. 2420-ter cod. civ. e dalle altre disposizioni di legge applicabili.

Art. 8 - La Società può acquistare azioni proprie nei limiti e secondo le modalità previste

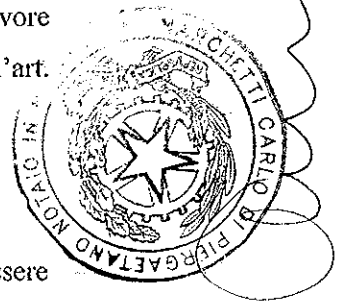


dalle vigenti leggi.

Art. 9 - Le azioni ordinarie sono nominative e liberamente trasferibili. Ogni azione dà diritto ad un voto.

L'Assemblea può deliberare la creazione e l'emissione di categorie di azioni fornite di diritti diversi rispetto a quelli spettanti alle azioni ordinarie (ivi comprese quelle prive del diritto di voto o con diritto di voto limitato), determinandone le caratteristiche ed i diritti, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 2346 e segg. cod. civ. e dalle altre disposizioni di legge applicabili. In tale ambito le azioni di risparmio, di cui venisse deliberata l'emissione, hanno le caratteristiche ed i diritti fissati dalla legge e dallo Statuto.

L'Assemblea può anche deliberare l'emissione di azioni e strumenti finanziari a favore dei dipendenti della Società e di società controllate in conformità alle previsioni dell'art. 2349 cod. civ. e delle altre disposizioni di legge applicabili.



Art. 10 - Le azioni sono indivisibili.

Nel caso di comproprietà di un'azione, i diritti dei comproprietari debbono essere esercitati da un rappresentante comune da essi nominato ai sensi di legge. Laddove il rappresentante comune non sia stato nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla Società a uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.

Art. 11 - L'intestazione dell'azione costituisce, per se sola, per l'intestatario adesione allo Statuto della Società.

TITOLO III

ASSEMBLEA

Art. 12 - L'Assemblea è ordinaria o straordinaria e viene convocata secondo le disposizioni di legge.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tale termine può essere prorogato sino a centottanta giorni, laddove la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto sociale. In tali ultime ipotesi gli amministratori segnalano le ragioni della dilazione nella relazione prevista dall'art. 2428 cod. civ.

L'Assemblea ordinaria approva il bilancio; nomina e revoca gli amministratori; nomina il Collegio Sindacale e il suo Presidente nel rispetto delle norme di cui al successivo art. 33; conferisce e revoca l'incarico al soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti; determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, nonché il corrispettivo a

MC

MC

favore del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti; delibera l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei sindaci; approva e modifica il regolamento dei lavori assembleari; delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle materie stabilite dalla legge.

Art. 13 - Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge nonché le previsioni dell'art. 2366, comma 4, c.c., l'Assemblea viene convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente le informazioni di cui all'articolo 125-bis, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e alle altre disposizioni legislative e regolamentari applicabili, da pubblicarsi nei termini e secondo le modalità previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente. L'avviso di convocazione può contenere, oltre a quello della seconda convocazione, anche l'indicazione della data ed ora dell'Assemblea straordinaria di terza convocazione. Il Consiglio di Amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità, che sia l'Assemblea ordinaria che l'Assemblea straordinaria si tengano a seguito di un'unica convocazione.

La convocazione dell'Assemblea su richiesta dei soci è regolata dall'art. 2367 cod. civ. e dalle altre disposizioni di legge applicabili.

I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, ovvero entro cinque giorni nel caso di convocazione ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 3, o dell'articolo 104, comma 2, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Le domande devono essere presentate per iscritto. Delle integrazioni all'ordine del giorno così presentate è data notizia nelle forme e nei termini previsti dalla normativa applicabile. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quella di cui all'articolo 125-ter, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Art. 14 - Il diritto di intervento e la rappresentanza in Assemblea sono regolati dalle disposizioni di legge.

Possono intervenire in assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto per i quali, nei termini previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, sia pervenuta alla Società la comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato attestante la loro

legittimazione.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta ovvero conferita in via elettronica, nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. La notifica elettronica della delega potrà essere effettuata mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito Internet della Società, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

La Società ha facoltà di designare per ciascuna assemblea uno o più soggetti ai quali i titolari del diritto di voto possono conferire delega, con istruzioni di voto, per tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. In tal caso, i soggetti designati, le modalità e i termini per il conferimento delle deleghe sono riportati nell'avviso di convocazione dell'assemblea.

La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

Art. 15 - Ogni azione dà diritto ad un voto, fatto salvo quanto eventualmente previsto in relazione a specifiche categorie di azioni.

Art. 16 - Le Assemblee ordinarie e straordinarie - tanto in unica, quanto in prima, seconda o in terza convocazione - sono validamente costituite e deliberano con le presenze e le maggioranze previste dalla legge.

Art. 17 - L'Assemblea si tiene presso la sede della Società, od in altra località italiana stabilita dal Consiglio di Amministrazione e indicata nell'avviso di convocazione.

Art. 18 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci ai sensi del successivo art. 32. In assenza anche di questi ultimi, l'Assemblea, a maggioranza dei presenti, elegge il Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea - che, salvo il caso in cui il verbale sia redatto da un notaio, è assistito da un segretario, eletto anch'esso a maggioranza dei presenti - esercita i poteri previsti dall'art. 2371 cod. civ. e assicura l'ordinato e funzionale svolgimento dell'Assemblea ordinaria e straordinaria in conformità al Regolamento dell'Assemblea.

Art. 19- Il verbale d'Assemblea è redatto secondo quanto previsto dalla legge.

Art. 20 - Le copie del verbale di Assemblea, certificate conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o da chi ne fa le veci, e dal Segretario del Consiglio



Handwritten signature

Handwritten signature

stesso, fanno prova delle deliberazioni prese dalla medesima e delle dichiarazioni dei Soci.

Il verbale dell'Assemblea ed un rendiconto sintetico delle votazioni sono messi a disposizione sul sito Internet della Società nei termini e con le modalità previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

TITOLO IV

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE

Art. 21 - La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato da un numero di componenti da 3 a 7, eletti dall'Assemblea previa determinazione del loro numero. Almeno un membro del Consiglio di Amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge. Nella composizione del Consiglio di Amministrazione deve essere assicurato l'equilibrio tra i generi maschile e femminile nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti.

Gli Amministratori durano in carica, secondo le determinazioni dell'Assemblea, per uno o più esercizi, per un massimo di tre esercizi e sono rieleggibili.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene da parte dell'Assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dai soggetti cui spetta il diritto di voto nelle quali devono essere indicati non più di sette candidati elencati secondo un ordine progressivo. Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soggetti cui spetta il diritto di voto che, da soli od insieme ad altri soggetti, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale o la diversa misura definita dalla Consob, con proprio regolamento.

Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un terzo (arrotondato per eccesso all'unità superiore) dei candidati.

Ogni soggetto cui spetta il diritto di voto potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge e dallo Statuto.

Le liste dei candidati dovranno essere depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento almeno ventuno giorni prima della data prevista per l'Assemblea in prima o in unica convocazione, ovvero nel diverso termine minimo eventualmente previsto dalla normativa legislativa o regolamentare vigente.



All'atto del deposito esse dovranno essere corredate dai curricula professionali dei candidati e dalla dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura e dichiara, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e/o di incompatibilità previste dalla normativa di legge o regolamentare, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento per i membri del Consiglio di Amministrazione. Le liste devono indicare quali candidati sono in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa vigente.

La titolarità della quota minima di partecipazione prevista per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

I Soci che sono assoggettati a comune controllo ai sensi dell'art. 2359 cod. civ. o che appartengono al medesimo gruppo in quanto assoggettati alla attività di direzione e coordinamento da parte del medesimo soggetto ovvero i Soci che partecipano ad un patto parasociale, ai sensi dell'art. 122 del d. lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, avente ad oggetto azioni Bastogi, possono presentare o concorrere a presentare soltanto una lista per la nomina degli Amministratori.

La lista presentata senza l'osservanza delle prescrizioni che precedono sarà considerata come non presentata.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

All'elezione dei membri Consiglio di Amministrazione si procede come segue:

- a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella stessa, tutti gli Amministratori secondo il numero fissato dall'Assemblea, eccetto l'amministratore riservato alla lista di minoranza di cui al successivo punto b) e fatto salvo quanto di seguito previsto per assicurare l'equilibrio tra i generi nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti;
- b) fra le restanti liste che non siano collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, risulta eletto Amministratore il primo candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che è in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente;
- c) in caso di parità di voti fra le liste di cui al precedente punto b), si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea risultando eletto il primo candidato della lista che ottiene la maggioranza semplice dei voti in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente.



lu

pr

Ai fini del riparto degli Amministratori da eleggere non si terrà conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle stesse. Inoltre, sempre ai fini del riparto degli Amministratori da eleggere, non si terrà conto delle liste di minoranza che siano state votate da parte di Soci collegati ai Soci di riferimento, ai sensi della normativa legislativa e regolamentare vigente, qualora il voto dei Soci collegati ai Soci di riferimento sia stato determinante per l'elezione degli Amministratori.

Qualora, ad esito delle votazioni e delle operazioni di cui sopra, non sia assicurato nella composizione del Consiglio di Amministrazione il rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi, si procederà come segue: il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto nella medesima lista secondo l'ordine progressivo. Si darà luogo a tale procedura di sostituzione fino a che non sia assicurata una composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

Se in tale lista non risultano altri candidati, la sostituzione di cui sopra viene effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge senza vincolo di lista.

Al candidato indicato per primo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti spetta la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Qualora sia stata presentata una sola lista, da tale lista verranno tratti tutti gli Amministratori elencati in ordine progressivo, fino alla concorrenza del numero fissato dall'Assemblea per la composizione del Consiglio di Amministrazione, fatta comunque salva l'eventuale applicazione del procedimento di sostituzione sopra previsto al fine di garantire il rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi. Il candidato indicato al primo posto della lista risulta eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Qualora venga presentata una sola lista e questa non contenga il nominativo di un candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente, da tale lista sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella stessa, tutti gli Amministratori secondo il numero fissato dall'Assemblea, eccetto l'ultimo. L'ultimo Amministratore, il quale deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente, viene eletto dall'Assemblea con le maggioranze di legge senza vincolo di lista.

Con le stesse modalità del paragrafo che precede si procederà all'elezione dell'Amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza anche nel caso in cui, pur in

fr

ler

presenza di liste di minoranza, dalle stesse non sia stato possibile eleggere tale amministratore o perché non indicato oppure perché la lista non ha conseguito la necessaria percentuale di voti.

Qualora non venga presentata alcuna lista, il Consiglio di Amministrazione viene eletto dall'Assemblea con la maggioranza di legge senza vincolo di lista, fermo restando il rispetto, tra l'altro, delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi; l'Assemblea provvede ad eleggere in seno ad esso il Presidente. Inoltre, qualora, per qualsiasi ragione, non fosse comunque possibile nominare, avvalendosi del procedimento di lista ivi disciplinato, uno o più Amministratori necessari a raggiungere il numero complessivo indicato dall'Assemblea, quest'ultima delibera la nomina degli Amministratori necessari per raggiungere il predetto numero complessivo, con le maggioranze di legge, senza vincolo di lista, fermo restando il rispetto, tra l'altro, delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

Art. 22 - Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare, per dimissioni o per altre cause, uno o più membri senza che venga meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, il Consiglio provvederà alla sostituzione per cooptazione in conformità a quanto previsto dall'articolo 2386 c.c. garantendo il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

L'Amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne comunicazione immediata al Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica. In tale ipotesi, così come nel caso in cui venga comunque meno l'Amministratore indipendente, il Consiglio di Amministrazione provvede ai sensi del precedente comma.

Qualora, per rinuncia o per qualsiasi altra causa, venga a cessare la metà o più della metà degli Amministratori, l'intero Consiglio si intende decaduto con effetto dal momento della sua ricostituzione. In tal caso, deve essere convocata d'urgenza l'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio.

Art. 23 - Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi componenti un Presidente, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea.

Il Consiglio può eleggere uno o più Vice Presidenti e, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 2381 cod. civ., nominare uno o più Amministratori Delegati.

Il Consiglio di Amministrazione può anche nominare nel proprio seno un Comitato Esecutivo determinandone, nei limiti consentiti dalla legge, le attribuzioni nonché le modalità di funzionamento.



Handwritten signature

Elegge altresì un Segretario che può essere scelto anche fuori dal Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più direttori generali, direttori e procuratori ad negotia per singoli atti o categorie di atti, determinandone i poteri, anche di rappresentanza, nonché gli emolumenti.

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari tra soggetti in possesso di diploma di laurea in discipline economiche o giuridiche e di un'esperienza almeno triennale maturata in posizione di adeguata responsabilità presso l'area amministrativa, e/o finanziaria e/o del controllo di gestione o in settori analoghi. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per gli amministratori. La perdita dei requisiti comporta decadenza dalla carica, che deve essere dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto.

Il Consiglio di Amministrazione conferisce al Dirigente preposto alla redazione di documenti contabili societari, adeguati poteri e mezzi per l'esercizio delle funzioni attribuitegli ai sensi di legge, determinandone altresì la remunerazione.

Salvo revoca per giusta causa, sentito il parere del Collegio Sindacale, il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari scade insieme al Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.

Art. 24 - Fermi i poteri riservati dalla legge agli organi di controllo, il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, ogni qualvolta lo ritenga necessario od opportuno, ovvero quando almeno due Consiglieri - fra i quali almeno un Amministratore Delegato, se nominato - ne facciano richiesta scritta al Presidente, motivandola con l'indicazione delle ragioni che la determinano.

Il Consiglio di Amministrazione, anche attraverso il Presidente e/o uno degli Amministratori Delegati appositamente designato, riferisce al Collegio Sindacale sulla attività svolta, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e/o dalle società controllate, ivi comprese le operazioni con parti correlate o in potenziale conflitto di interessi, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari applicabili. La comunicazione viene ordinariamente effettuata in occasione delle riunioni consiliari e comunque con periodicità almeno trimestrale; peraltro, quando particolari circostanze lo facciano ritenere opportuno, potrà essere effettuata anche per iscritto con nota del Presidente e/o dell'Amministratore Delegato al Collegio Sindacale in persona del suo Presidente.

Con la medesima periodicità gli Amministratori Delegati e/o il Comitato Esecutivo, ove

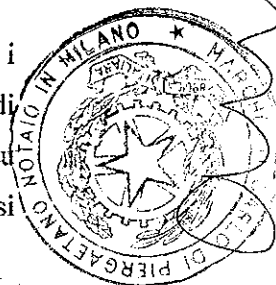


nominati, provvedono a fornire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale analoga informativa in merito all'attività svolta nell'esercizio delle deleghe loro attribuite.

Ciascun consigliere provvede ad informare gli altri componenti dell'organo amministrativo ed i sindaci in ordine ad ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, conformandosi a quanto prescritto dall'art. 2391 cod. civ. e dalle altre disposizioni di legge applicabili.

Art. 25 - Le sedute del Consiglio di Amministrazione si tengono di regola presso la sede legale della Società. Il Consiglio di Amministrazione può altresì riunirsi in qualunque altro luogo, in Italia o all'estero.

Le riunioni possono anche essere tenute in audio videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario della riunione.



Art. 26 - L'avviso di convocazione, con l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai Consiglieri ed ai Sindaci Effettivi con un preavviso di almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione a mezzo di lettera raccomandata, telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica.

Nei casi di particolare urgenza, la convocazione può avvenire con semplice preavviso di 24 ore, con qualunque mezzo idoneo.

Art. 27 - Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, esclusi gli astenuti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri ed i Sindaci effettivi in carica.

Art. 28 - Le deliberazioni del Consiglio debbono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente, o da chi ha presieduto la riunione, e dal Segretario.

Le copie certificate conformi dal Presidente, o da chi ne fa le veci, e dal Segretario, fanno prova delle deliberazioni prese dal Consiglio.

Art. 29 - Il Consiglio è munito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e provvede a tutto quanto non sia per legge o per Statuto riservato all'Assemblea, e quindi fra l'altro:

- a) convoca l'Assemblea ordinaria dei Soci e presenta ad essa il bilancio annuale, accompagnato dalla relazione; convoca altresì, quando del caso, l'Assemblea straordinaria; formula le proposte in ordine alle quali l'Assemblea ordinaria e straordinaria è chiamata a decidere;
- b) manda ad esecuzione le deliberazioni dell'Assemblea;
- c) delibera su tutte le operazioni sociali previste dall'art. 1 del presente Statuto e su tutte quelle altre che, comunque non previste, servono anche indirettamente a compiere le operazioni ivi indicate, compreso il rilascio di fidejussioni, e/o garanzie, nell'interesse delle aziende alle quali la Società partecipa.

Il Consiglio di Amministrazione, fermo quanto previsto al precedente art. 2, è altresì competente ad assumere le deliberazioni di cui al secondo comma dell'art. 2365 cod. civ.

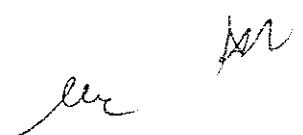
Il Presidente ha il potere di promuovere qualsiasi azione giudiziaria, anche senza bisogno di previa deliberazione del Consiglio, in qualunque grado di giurisdizione e anche per giudizi arbitrali, di revocazione e di cassazione nonchè di promuovere azioni e ricorsi davanti a tutte le giurisdizioni amministrative, nonchè ancora di intervenire e resistere nei casi di azioni e ricorsi che interessino la Società, compresi la presentazione di denunce e querele e l'esercizio dell'azione civile nei giudizi penali. Egli può assumere, d'intesa con l'Amministratore Delegato o gli Amministratori Delegati, se nominati, qualsiasi provvedimento che abbia carattere di urgenza nell'interesse della Società, riferendone al Consiglio di Amministrazione nella prima adunanza.

Art. 30 - Ai membri del Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, spetta un compenso annuale determinato dall'Assemblea in conformità all'art. 2389 cod. civ.

La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche, in conformità allo Statuto, è stabilita dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Collegio Sindacale.

Art. 31 - La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente, con facoltà di nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti ed avvocati investiti degli occorrenti poteri in ogni sede e grado di giurisdizione.

Il potere di rappresentanza spetta pure al o ai Vice Presidenti e al o agli Amministratori Delegati, se nominati, nell'ambito dei poteri loro conferiti.



Art. 32 - In caso di assenza o impedimento del Presidente ne assume i poteri a tutti gli effetti il Vice Presidente, se nominato, ovvero, in caso di nomina di più Vice Presidenti, il più anziano di età. Quando tutti i Vice Presidenti sono assenti od impediti, i poteri del Presidente sono deferiti all'Amministratore Delegato, se nominato, ovvero, in caso di più Amministratori Delegati, al più anziano di età e, in ulteriore subordine, agli altri Consiglieri secondo l'ordine stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO V

ORGANI DI CONTROLLO

Art. 33 - L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da tre Sindaci effettivi; vengono altresì nominati due Sindaci supplenti. I Sindaci sono rieleggibili. Nella composizione del Collegio Sindacale deve essere assicurato l'equilibrio tra i generi maschile e femminile nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti.

Le attribuzioni e i doveri del Collegio Sindacale, le regole di funzionamento dello stesso e le relative responsabilità sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Possono essere nominati Sindaci coloro che possiedono i requisiti di onorabilità e di professionalità stabiliti dalla normativa vigente in materia.

In particolare per quanto concerne i requisiti di professionalità, in relazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lettere b) e c) del regolamento di cui al decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, si considerano strettamente attinenti a quello della Società i settori di attività e le materie inerenti il settore dei servizi, anche finanziari, il diritto societario, l'economia aziendale, la scienza delle finanze, la statistica, nonché le materie inerenti le discipline giuridiche privatistiche e amministrative, le discipline economiche e quelle relative all'organizzazione aziendale.

Non possono essere nominati Sindaci e se nominati decadono dall'incarico, coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalla legge e coloro che a causa degli incarichi ricoperti presso altre società eccedano i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalla normativa legislativa e regolamentare vigente.

La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soggetti cui spetta il diritto di voto nelle quali devono essere indicati non più di cinque candidati elencati mediante un numero progressivo, e comunque almeno un candidato alla carica di sindaco effettivo ed uno a quella di sindaco supplente.

La lista si compone di due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente.

Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, le liste che, considerando entrambe le sezioni, presentano un numero di candidati



Handwritten signature

pari o superiore a tre devono inoltre includere candidati di genere diverso in modo da assicurare il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Ogni soggetto cui spetta il diritto di voto può presentare, o concorrere alla presentazione, di una sola lista e ogni candidato può essere iscritto in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Le liste dei candidati devono essere presentate presso la sede della Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei membri del collegio sindacale e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea di prima o unica convocazione ovvero nel diverso termine minimo eventualmente previsto dalla normativa legislativa o regolamentare vigente.

Hanno diritto a presentare le liste i soggetti cui spetta il diritto di voto che, da soli o insieme ad altri soggetti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno (i) il 2,5% del capitale sociale con diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria ovvero (ii) la diversa misura richiesta dalla disciplina regolamentare emanata dalla Consob per la presentazione delle liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione, nel caso in cui quest'ultima misura risulti inferiore alla quota percentuale prevista sub (i). Ove una sola lista abbia superato tale limite, da essa saranno tratti tutti i Sindaci effettivi e supplenti nell'ordine precisato dalle rispettive sezioni della medesima.

La titolarità della quota minima di partecipazione prevista per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società. I Soci, diversi da quelli che detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, dovranno altresì presentare e/o recapitare presso la sede della Società una dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento, come previsti dalla normativa legislativa e regolamentare di riferimento, con i Soci che detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa.

Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, dovranno depositarsi i curricula professionali dei candidati e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità e degli altri requisiti soggettivi prescritti dalla legge, nonché l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità.

La lista presentata senza l'osservanza delle prescrizioni di cui sopra sarà considerata come non presentata.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

I Soci che sono assoggettati a comune controllo ai sensi dell'art. 2359 del cod. civ. o che appartengono al medesimo gruppo in quanto assoggettati alla attività di direzione e coordinamento da parte del medesimo soggetto ovvero i Soci che partecipano ad un patto parasociale, ai sensi dell'art. 122 del d. lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, avente ad oggetto azioni Bastogi, possono presentare o concorrere a presentare soltanto una lista per la nomina dei Sindaci.

All'elezione dei membri del Collegio Sindacale si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella stessa, sono tratti due sindaci effettivi ed un supplente, fatto salvo quanto di seguito previsto per assicurare l'equilibrio tra i generi nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi;

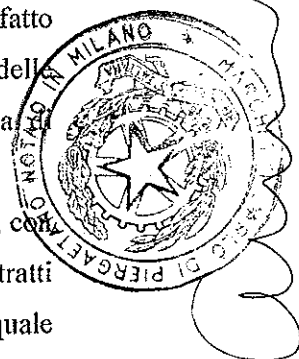
b) fra le restanti liste che non siano collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sono tratti dalla lista che ha riportato il maggior numero di voti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, un Sindaco effettivo – cui spetta la Presidenza del Collegio Sindacale - ed un Sindaco supplente. In caso di parità di voto si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Nel caso in cui sia presentata o votata una sola lista tutti i Sindaci effettivi e supplenti saranno tratti da tale lista nel rispetto della vigente normativa in materia di equilibrio tra i generi.

Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata una composizione del Collegio Sindacale conforme alla disciplina delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi, si provvederà alla sostituzione del candidato a Sindaco effettivo del genere più rappresentato, eletto come ultimo in ordine progressivo dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti o dall'unica lista, con il candidato successivo tratto dalla medesima lista, secondo l'ordine progressivo con cui i candidati sono elencati, ed appartenente al genere meno rappresentato.

Ai fini del riparto dei Sindaci da eleggere, non si terrà conto delle liste di minoranza che siano state votate da parte di Soci collegati ai Soci di riferimento, qualora il voto dei Soci collegati ai Soci di riferimento, ai sensi della normativa legislativa e regolamentare vigente, sia stato determinante per l'elezione del Sindaco.

In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un Sindaco, subentra il primo dei supplenti appartenente alla medesima lista del Sindaco cessato, assicurando – per quanto possibile – l'equilibrio tra i generi.



Handwritten signature

L'Assemblea provvede alla nomina dei Sindaci effettivi e/o supplenti necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 cod. civ. nel modo seguente e nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi:

- qualora si debba provvedere alla sostituzione dei Sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina del Sindaco o dei Sindaci, con l'eventuale indicazione del Presidente del Collegio (per il caso in cui non siano state presentate liste di minoranza), avviene con votazione a maggioranza, senza vincolo di lista;

- qualora invece occorra sostituire il Sindaco effettivo e Presidente del Collegio designato dalla minoranza, l'Assemblea lo sostituirà con voto a maggioranza relativa, scegliendo tra gli eventuali ulteriori candidati indicati nella lista di cui faceva parte il Sindaco da sostituire, che abbiano confermato, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima o unica convocazione, la propria candidatura, unitamente con le dichiarazioni relative all'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché all'esistenza e al possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità e degli altri requisiti soggettivi prescritti per la carica, sotto la propria responsabilità.

Per la nomina dei Sindaci per qualsiasi motivo non nominati ai sensi dei precedenti commi, l'Assemblea delibera con la maggioranza di legge senza vincolo di lista nel rispetto, tra l'altro, delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

Ai Sindaci compete, oltre alla retribuzione annua deliberata dall'Assemblea ordinaria, anche il rimborso di ogni onere o spesa sostenuta per l'adempimento delle loro funzioni.

I poteri ed i doveri del Collegio Sindacale, le regole di funzionamento dello stesso e le relative responsabilità sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Le riunioni del Collegio possono anche essere tenute in audio videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti. Verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente del Collegio.

Art. 34 - La revisione legale dei conti della Società è esercitata da un soggetto scelto dall'assemblea nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 2409-bis e ss. cod. civ. e dalle altre disposizioni di legge applicabili.

Il Collegio Sindacale e il soggetto cui è demandata l'attività di revisione legale dei conti si scambiano tempestivamente i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei relativi compiti.

L'attività svolta dal soggetto cui è affidata la revisione legale dei conti risulta da apposito

ler *AL*

libro tenuto presso la sede della Società.

TITOLO VI

OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Art. 35 - La Società approva le operazioni con parti correlate in conformità alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, alle previsioni del presente Statuto e alle procedure per le operazioni con parti correlate adottate dalla Società.

La Società ha facoltà di avvalersi delle deroghe previste dagli artt. 11, comma 5, e 13, comma 6, del Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato, che – nei casi di urgenza, eventualmente collegata anche a situazioni di crisi aziendale – prevedono la possibilità di non applicare le procedure adottate dalla Società alle operazioni con parti correlate, anche di competenza assembleare, nei limiti di quanto consentito dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili.



TITOLO VII

BILANCIO - RIPARTIZIONE DEGLI UTILI

Art. 36 - L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Per la redazione del bilancio, per il suo deposito e per le relazioni degli organi di controllo si applicano le disposizioni di legge.

Art. 37 - Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato dall'Assemblea, previo l'accantonamento alla riserva legale ai sensi di legge, sono distribuiti come da deliberazione assembleare.

TITOLO VIII

LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

Art. 38 - In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea stabilisce le modalità ed i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed i compensi.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 39 - Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge. Le disposizioni finalizzate a garantire il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi trovano applicazione ai primi tre rinnovi, rispettivamente, del

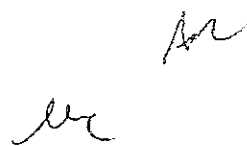
Handwritten signature

Handwritten signature

consiglio di amministrazione e del collegio sindacale successivi all'entrata in vigore ed all'acquisto dell'efficacia delle disposizioni dell'art. 1 della Legge 12 luglio 2011, n. 120, pubblicata sulla G.U. n. 174 del 28 luglio 2011.

In occasione del primo dei suddetti rinnovi, la quota riservata al genere meno rappresentato è pari ad almeno un quinto (arrotondato per eccesso all'unità superiore) dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e, conseguentemente, in deroga a quanto previsto agli articoli 17 e 27, le liste con un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte in modo tale che appartengano al genere meno rappresentato almeno un quinto (arrotondato per eccesso all'unità superiore) dei candidati.

Art. 40 - Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge.



All. "E" al n. 11390/5849 di rep.



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DI BASTOGI S.P.A.**

SULLA PROPOSTA DI CONFERIMENTO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BASTOGI DI UNA DELEGA AD AUMENTARE IL CAPITALE SOCIALE, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2443 E 2441, COMMI 1, 4, PRIMO PERIODO, 5 E 8 DEL CODICE CIVILE, REDATTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 72 DEL REGOLAMENTO ADOTTATO CON DELIBERA CONSOB N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999 COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO E INTEGRATO

Assemblea ordinaria dei soci di Bastogi S.p.A. convocata per il giorno 15 ottobre 2014, in prima convocazione, e per il giorno 16 ottobre 2014 in seconda convocazione

Secondo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria

Signori azionisti,

la presente relazione (la “**Relazione**”) è stata redatta per illustrare la proposta di conferimento al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’articolo 2443 del codice civile, della facoltà di aumentare il capitale sociale di Bastogi S.p.A. (“**Bastogi**”) per un ammontare complessivo massimo, comprensivo di sovrapprezzo, di euro 100.000.000,00, mediante emissione di azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale, da offrire in opzione agli aventi diritto ai sensi dell’articolo 2441, comma 1, del codice civile e/o con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, commi 4, primo periodo, 5 e 8 del codice civile.

La Relazione è stata redatta ai sensi dell’articolo 72 del regolamento di attuazione del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (il “**TUF**”) concernente la disciplina degli emittenti adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il “**Regolamento Emittenti**”).

1. IL CONTENUTO DELLA PROPOSTA DI DELEGA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La delega oggetto della presente Relazione è ampia e generale e comprende, in particolare, la facoltà del Consiglio di Amministrazione di Bastogi di aumentare il capitale sociale a pagamento per un importo complessivo massimo di euro 100.000.000,00, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, in una o più volte e anche in più *tranche*, anche in via scindibile ai sensi dell'art. 2439 del codice civile, mediante:

- (i) emissione di azioni da offrire in opzione agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441, commi 1, 2 e 3 del codice civile;
- (ii) emissione di azioni da liberarsi mediante conferimento in natura e, pertanto, con non spettanza del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, del codice civile;
- (iii) emissione di azioni con esclusione o limitazione del diritto di opzione degli aventi diritto ai sensi dell'articolo 2441, commi 5 e 8, del codice civile.

Con riferimento all'ipotesi di cui al precedente punto (ii), la non spettanza del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, primo periodo, del codice civile potrà essere deliberata solo qualora le azioni di nuova emissione debbano essere liberate mediante conferimento di rami d'azienda, aziende o immobili la cui acquisizione al patrimonio sociale sia, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, finalizzata, direttamente o indirettamente, al perseguimento dell'oggetto sociale e dunque allo sviluppo delle attività svolte da Bastogi, ovvero mediante conferimento di crediti o partecipazioni in società (ivi incluse azioni negoziate in mercati regolamentati) o altri strumenti finanziari, anche nell'ambito di operazioni di scambio tra titoli, la cui acquisizione nel patrimonio di Bastogi risponda, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, ad analoghe finalità;

Con riferimento all'ipotesi di cui al precedente punto (iii), l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del codice civile potrà essere deliberata solo qualora tale esclusione o limitazione appaia anche solo ragionevolmente più conveniente per l'interesse di Bastogi e le azioni di nuova emissione debbano essere offerte in sottoscrizione ad investitori istituzionali, italiani o esteri, ovvero anche ad altri diversi soggetti, persone giuridiche o persone fisiche, individuati dal Consiglio di Amministrazione nel contesto di operazioni di *partnership* industriali ovvero ancora di attività di collocamento di azioni presso il pubblico finalizzate ad accrescere il capitale flottante della Società.

2. LE MOTIVAZIONI DELLA PROPOSTA DI DELEGA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La proposta di delega al Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale sociale, ai sensi degli articoli 2443 e 2441, commi 1, 4, primo periodo, 5 e 8 del codice civile è volta alla valorizzazione degli investimenti esistenti, nonché alla realizzazione di progetti industriali o accordi con *partner* rientranti nella strategia di sviluppo di Bastogi o delle società dalla stessa controllate ovvero ad altri impieghi ritenuti di interesse finanziario, gestionale o strategico per Bastogi.

Tale strumento consentirebbe l'espansione dei *business* operativi, considerate anche le potenziali sinergie derivanti dall'operazione di fusione per incorporazione di Raggio di Luna S.p.A. in Bastogi, permettendo di soddisfare le connesse esigenze di rafforzamento della struttura patrimoniale e finanziaria della società.



Mediante il ricorso allo strumento della delega si vuole assicurare alla società la rapidità e la flessibilità essenziali per reperire sul mercato nuovi mezzi finanziari necessari a cogliere per tempo le opportunità che si presentino sul mercato. In un momento in cui i mercati finanziari sono caratterizzati da incertezza e volatilità risulta di primaria importanza potere agire in maniera tempestiva, al fine di assicurarsi le condizioni più favorevoli per l'effettuazione di operazioni di investimento.

In tale contesto, oltre alla richiamata flessibilità in merito alla scelta dei tempi di attuazione, rispetto alla deliberazione dell'organo assembleare, lo strumento della delega ha l'ulteriore vantaggio di rimettere al Consiglio di Amministrazione la determinazione delle condizioni economiche dell'offerta nel suo complesso, sulla base delle condizioni di mercato caratterizzanti il momento del lancio effettivo dell'operazione e ferme comunque le procedure di legge *infra* richiamate, riducendo tra l'altro il rischio di oscillazione dei corsi di borsa del titolo tra la data dell'annuncio e la data di avvio dell'operazione rispetto all'ipotesi in cui l'operazione fosse decisa dall'organo assembleare.

3. CONSORZI DI GARANZIA E/O COLLOCAMENTO

Alla data della presente Relazione non vi sono accordi per la costituzione di consorzi di garanzia e/o collocamento in relazione all'esercizio della delega proposta.

4. CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI EMISSIONE DELLE NUOVE AZIONI – RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE

Il prezzo di emissione delle nuove azioni che saranno emesse nell'esercizio della delega verrà stabilito, di volta in volta, dal Consiglio di Amministrazione.

Qualora l'aumento di capitale venisse deliberato con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 4, primo periodo, o 5 del codice civile, il prezzo di emissione delle nuove azioni dovrà essere determinato nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 2441, comma 6, del codice civile. In tale ipotesi: (i) il Consiglio di Amministrazione sarà tenuto ad illustrare, con apposita relazione, le ragioni dell'esclusione o della limitazione del diritto di opzione (ovvero le ragioni del conferimento in natura a liberazione dell'aumento di capitale) e i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione; e (ii) la società incaricata della revisione dei bilanci di Bastogi emetterà il proprio parere sulla congruità del prezzo di emissione delle nuove azioni nell'ambito della procedura prevista dall'articolo 2441, comma 6, del codice civile e dall'articolo 158 del TUF.

5. PERIODO PREVISTO PER L'ESECUZIONE DELLA DELEGA

La delega oggetto della presente Relazione potrà essere esercitata dal Consiglio di Amministrazione, ogniqualvolta ne ravvisi l'opportunità, entro la data ultima del 14 ottobre 2019, previa informativa al mercato su termini e modalità di ogni singola *tranche* di aumento di capitale.

6. DATA DI GODIMENTO DELLE AZIONI DI NUOVA EMISSIONE

Il godimento delle azioni di nuova emissione rivenienti dall'aumento di capitale che sarà deliberato nell'esercizio della delega proposta verrà determinato dal Consiglio di Amministrazione in relazione ad ogni singola *tranche* di aumento di capitale, ferma restando l'attribuzione ai possessori delle azioni di nuova emissione dei medesimi diritti attribuiti ai possessori di azioni già in circolazione.

7. MODIFICHE DELLO STATUTO DI BASTOGI E DIRITTO DI RECESSO

Il conferimento della delega oggetto della presente Relazione richiede la correlativa modifica dell'articolo 5 dello statuto di Bastogi.

Si riporta di seguito l'esposizione a confronto del predetto articolo 5 dello statuto di Bastogi nel testo vigente alla data della presente Relazione e in quello proposto. Si precisa che il testo vigente non tiene conto delle modifiche apportate al medesimo articolo 5 per effetto della delibera di fusione per incorporazione di Raggio di Luna S.p.A. in Bastogi di cui al punto 1 all'ordine del giorno di parte straordinaria della medesima assemblea.

TESTO VIGENTE <i>(il testo di seguito riportato non tiene conto delle modifiche apportate all'articolo 5 dello statuto di Bastogi per effetto delle deliberazioni assunte dall'Assemblea Straordinaria nell'ambito del primo punto all'ordine del giorno)</i>	TESTO PROPOSTO <i>(in carattere grassetto il testo di cui si propone l'inserimento)</i>
Articolo 5	Articolo 5
Il capitale sociale è di euro 12.300.000,00 (dodicimilionitrecentomila/00) diviso in numero 17.787.594 (diciassettemilionisettecentoottanta-settemilacinquecento-novantaquattro) azioni ordinarie.	[COMMA INVARIATO]
[COMMA ASSENTE NEL TESTO VIGENTE]	L'Assemblea straordinaria dei soci del 15 ottobre 2014 ha deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2443 cod. civ., la facoltà, esercitabile entro la data ultima del 14 ottobre 2019, di aumentare il capitale sociale a pagamento per un importo complessivo massimo di euro 100.000.000,00 (centomilioni/00), comprensivo di eventuale sovrapprezzo, in una o più volte e anche in più tranches, anche in via scindibile ai sensi dell'art. 2439 cod. civ., mediante emissione di azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale, da offrire in opzione agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441, comma 1,



	cod. civ. e/o con esclusione o limitazione del diritto di opzione degli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441, commi 4, primo periodo, 5 e 8, cod. civ., prevedendosi che: (i) la non spettanza del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, cod. civ. potrà essere deliberata solo qualora le azioni di nuova emissione debbano essere liberate mediante conferimento di rami d'azienda, aziende o immobili la cui acquisizione al patrimonio sociale sia, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, finalizzata, direttamente o indirettamente, al perseguimento dell'oggetto sociale e dunque allo sviluppo delle attività svolte dalla Società, ovvero mediante conferimento di crediti o partecipazioni in società (ivi incluse azioni negoziate in mercati regolamentati) o altri strumenti finanziari, anche nell'ambito di operazioni di scambio tra titoli, la cui acquisizione nel patrimonio della Società risponda, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, ad analoghe finalità; (ii) l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ. potrà essere deliberata solo qualora tale esclusione o limitazione appaia anche solo ragionevolmente più conveniente per l'interesse della Società e le azioni di nuova emissione debbano essere offerte in sottoscrizione ad investitori istituzionali, italiani o esteri, ovvero anche ad altri diversi soggetti, persone giuridiche o persone fisiche, individuati dal Consiglio di Amministrazione nel contesto di operazioni di partnership industriali ovvero ancora di attività di collocamento di azioni presso il pubblico finalizzate ad accrescere il capitale flottante della Società La medesima Assemblea ha altresì deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per dare attuazione ed esecuzione alla delega conferita, ivi incluso, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il potere di: (i) stabilire modalità, termini e condizioni dell'aumento di capitale nel rispetto dei limiti sopra indicati, ivi incluso, a titolo meramente esemplificativo, il potere di determinare, per ogni eventuale tranche, il numero e il prezzo di emissione delle nuove azioni (compreso l'eventuale
--	---

	sovrapprezzo), nel rispetto dei limiti e delle procedure di cui all'art. 2441, comma 6, cod. civ., ove applicabili; (ii) predisporre e presentare ogni documento richiesto ai fini dell'esecuzione della delega conferita, nonché adempiere alle formalità necessarie per procedere all'offerta in sottoscrizione delle azioni di nuova emissione nonché alla loro ammissione a quotazione sul medesimo mercato regolamentato in cui sono negoziate le azioni della società già emesse, ivi inclusa il potere di provvedere alla predisposizione e alla presentazione alle competenti autorità di ogni domanda, istanza o documento allo scopo necessario od opportuno.
--	--



Le modifiche proposte allo statuto di Bastogi non comportano il diritto di recesso ai sensi di legge.

8. PROPOSTA DI DELIBERA

Si propone agli azionisti di Bastogi S.p.A. l'approvazione della seguente deliberazione:

“L'Assemblea degli Azionisti di Bastogi S.p.A., riunitasi in sede straordinaria,

(i) esaminata la Relazione Illustrativa degli Amministratori e delle proposte ivi contenute; e

(ii) preso atto dell'attestazione del Collegio Sindacale che l'attuale capitale sociale di Bastogi S.p.A. è pari a euro 12.300.000,00, interamente sottoscritto e versato, suddiviso in n. 17.787.594 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale,

DELIBERA

1. di conferire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2443 del Codice Civile, la facoltà, esercitabile entro la data ultima del 14 ottobre 2019, di aumentare il capitale sociale a pagamento per un importo complessivo massimo di euro 100.000.000,00, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, in una o più volte e anche in più tranches, anche in via scindibile ai sensi dell'art. 2439 del Codice Civile, mediante emissione di azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale, da offrire in opzione agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del Codice Civile e/o con esclusione o limitazione del diritto di opzione degli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441, commi 4, primo periodo, 5 e 8, del Codice Civile, prevedendosi che:

(i) la non spettanza del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, del Codice Civile potrà essere deliberata solo qualora le azioni di nuova emissione debbano essere liberate mediante conferimento di rami d'azienda, aziende o immobili la cui acquisizione al patrimonio sociale sia, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, finalizzata, direttamente o indirettamente, al perseguimento dell'oggetto sociale e dunque allo sviluppo delle attività svolte dalla Società, ovvero mediante conferimento di crediti o partecipazioni in società (ivi incluse azioni negoziate in mercati regolamentati) o altri strumenti finanziari, anche nell'ambito di operazioni di scambio tra titoli, la cui acquisizione nel patrimonio della Società risponda, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, ad analoghe finalità;

(ii) l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile potrà essere deliberata solo qualora tale esclusione o limitazione appaia anche solo ragionevolmente più conveniente per l'interesse della Società e le azioni di nuova emissione debbano essere offerte in sottoscrizione

ad investitori istituzionali, italiani o esteri, ovvero anche ad altri diversi soggetti, persone giuridiche o persone fisiche, individuati dal Consiglio di Amministrazione nel contesto di operazioni di partnership industriali ovvero ancora di attività di collocamento di azioni presso il pubblico finalizzate ad accrescere il capitale flottante della Società;

2. di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per dare attuazione ed esecuzione alle deliberazioni di cui sopra, ivi incluso, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il potere di:

(i) stabilire modalità, termini e condizioni dell'aumento di capitale nel rispetto dei limiti sopra indicati, ivi incluso, a titolo meramente esemplificativo, il potere di determinare, per ogni eventuale tranche, il numero e il prezzo di emissione delle nuove azioni (compreso l'eventuale sovrapprezzo), nel rispetto dei limiti e delle procedure di cui all'art. 2441, comma 6, del Codice Civile, ove applicabili;

(ii) predisporre e presentare ogni documento richiesto ai fini dell'esecuzione della delega conferita, nonché adempiere alle formalità necessarie per procedere all'offerta in sottoscrizione delle azioni di nuova emissione nonché alla loro ammissione a quotazione sul medesimo mercato regolamentato in cui sono negoziate le azioni della società già emesse, ivi incluso il potere di provvedere alla predisposizione e alla presentazione alle competenti autorità di ogni domanda, istanza o documento allo scopo necessario od opportuno;

3. di modificare l'art. 5 dello statuto sociale della Società, aggiungendo la seguente clausola al termine dell'articolo medesimo:

“L'Assemblea straordinaria dei soci del 15 ottobre 2014 ha deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2443 del cod. civ., la facoltà, esercitabile entro la data ultima del 14 ottobre 2019, di aumentare il capitale sociale a pagamento per un importo complessivo massimo di euro 100.000.000,00 (centomilioni/00), comprensivo di eventuale sovrapprezzo, in una o più volte e anche in più tranche, anche in via scindibile ai sensi dell'art. 2439 cod. civ., mediante emissione di azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale, da offrire in opzione agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441, comma 1, cod. civ. e/o con esclusione o limitazione del diritto di opzione degli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441, commi 4, primo periodo, 5 e 8, cod. civ., prevedendosi che: (i) la non spettanza del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, cod. civ. potrà essere deliberata solo qualora le azioni di nuova emissione debbano essere liberate mediante conferimento di rami d'azienda, aziende o immobili la cui acquisizione al patrimonio sociale sia, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, finalizzata, direttamente o indirettamente, al perseguimento dell'oggetto sociale e dunque allo sviluppo delle attività svolte dalla Società, ovvero mediante conferimento di crediti o partecipazioni in società (ivi incluse azioni negoziate in mercati regolamentati) o altri strumenti finanziari, anche nell'ambito di operazioni di scambio tra titoli, la cui acquisizione nel patrimonio della Società risponda, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, ad analoghe finalità; (ii) l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ. potrà essere deliberata solo qualora tale esclusione o limitazione appaia anche solo ragionevolmente più conveniente per l'interesse della Società e le azioni di nuova emissione debbano essere offerte in sottoscrizione ad investitori istituzionali, italiani o esteri, ovvero anche ad altri diversi soggetti, persone giuridiche o persone fisiche, individuati dal Consiglio di Amministrazione nel contesto di operazioni di partnership industriali ovvero ancora di attività di collocamento di azioni presso il pubblico finalizzate ad accrescere il capitale flottante della Società

La medesima Assemblea ha altresì deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per dare attuazione ed esecuzione alla delega conferita, ivi incluso, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il potere di: (i) stabilire modalità, termini e condizioni dell'aumento di capitale nel rispetto dei limiti sopra indicati, ivi incluso, a titolo meramente esemplificativo, il potere di determinare, per ogni eventuale tranche, il numero e il prezzo di emissione delle nuove azioni (compreso l'eventuale sovrapprezzo), nel rispetto dei limiti e delle procedure di cui all'art. 2441, comma 6, cod. civ., ove applicabili; (ii) predisporre e presentare ogni documento richiesto ai fini dell'esecuzione della delega conferita, nonché adempiere alle formalità necessarie per procedere all'offerta in sottoscrizione delle azioni di nuova emissione nonché alla loro ammissione a quotazione sul medesimo mercato regolamentato in cui sono negoziate le

azioni della società già emesse, ivi incluso il potere di provvedere alla predisposizione e alla presentazione alle competenti autorità di ogni domanda, istanza o documento allo scopo necessario od opportuno.”;

4. di stabilire che le deliberazioni assembleari di cui sopra avranno efficacia solo subordinatamente al perfezionamento della fusione per incorporazione di Raggio di Luna S.p.A. in Bastogi S.p.A. deliberata dall'odierna assemblea straordinaria e a far data dal medesimo giorno della data di efficacia di tale fusione, come determinata nell'atto di fusione;

5. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente e al Consigliere Delegato pro-tempore in carica, in via disgiunta tra loro e anche per mezzo di speciali procuratori all'uopo nominati, ogni più ampio potere, senza esclusione alcuna, per dare attuazione alle deliberazioni che precedono ed esercitare le facoltà oggetto delle stesse, per apportare ai deliberati assembleari ogni modifica, integrazione o soppressione, non sostanziale, che si rendesse necessaria, a richiesta di ogni autorità competente ovvero in sede di iscrizione al Registro delle Imprese nonché per provvedere al deposito presso il competente Registro delle Imprese dello statuto sociale aggiornato con le modificazioni del capitale sociale.”.

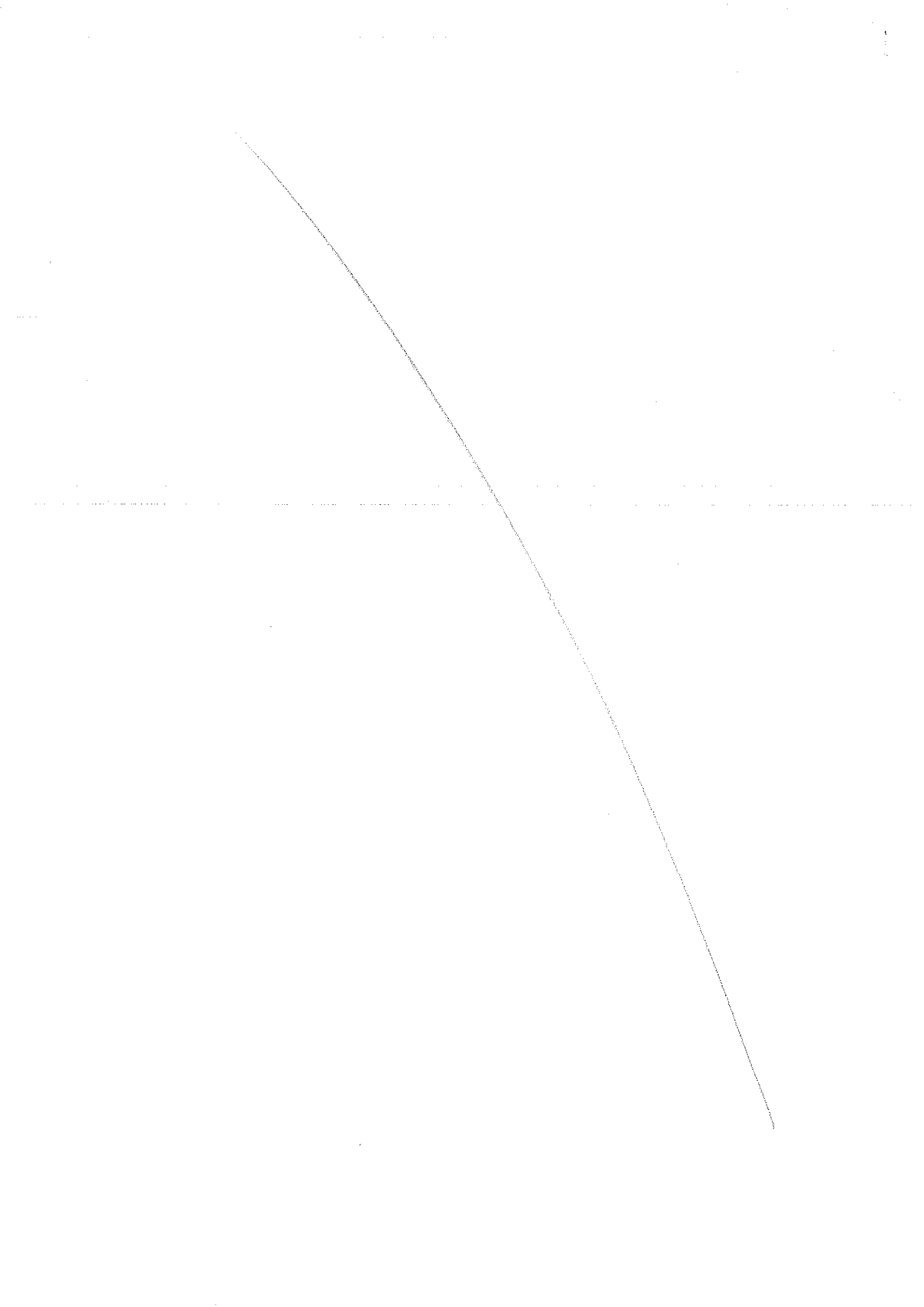
Milano, 12 settembre 2014

Bastogi S.p.A.

per il Consiglio di Amministrazione

f.to Dott. Andrea Raschi – Consigliere Delegato





Statuto di Bastogi *post* Fusione

S T A T U T O

TITOLO PRIMO

DENOMINAZIONE, SCOPO, SEDE E DURATA DELLA SOCIETA'

Art. 1 - La Società costituita con atto 18 settembre 1862 rogito Turvano sotto il nome "Società Italiana per le Strade Ferrate Meridionali" ha la denominazione di **"BASTOGI SPA"**.

La Società ha per oggetto:

- a) l'assunzione di partecipazioni, la loro gestione ed eventuale dismissione, il coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario, comprensivo della concessione di finanziamenti a favore delle società facenti parte del medesimo gruppo societario al quale la società appartiene, il tutto nei confronti esclusivamente delle medesime e quindi non nei confronti del pubblico;
- b) l'esercizio di attività di progettazione e costruzione, in proprio e per conto di terzi, di opere e impianti di qualsiasi tipo e destinazione nei settori dell'industria, dell'edilizia, del commercio, dell'agricoltura e delle infrastrutture in genere;
- c) l'esercizio di attività di compravendita, di permuta, di locazione, purché non finanziaria, di amministrazione di immobili, rustici ed urbani di proprietà sociale;
- d) l'esercizio di attività industriale in particolare nel settore dell'edilizia, della chimica, della meccanica e metallurgia, dell'elettromeccanica e dell'elettronica;
- e) l'esercizio di attività di trasporto marittimo e terrestre di persone o cose.

Le attività di cui ai punti precedenti potranno essere svolte nel modo più ampio sia in Italia che all'estero.

La Società può compiere tutte le operazioni commerciali industriali e immobiliari che siano ritenute necessarie e utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; la società può inoltre compiere operazioni finanziarie e mobiliari nonché prestare garanzie reali o personali, anche nell'interesse di terzi, purché strumentali alla realizzazione dell'oggetto sociale e non nei confronti del pubblico.

Quanto sopra, in ogni caso, con esclusione delle seguenti attività: le attività professionali riservate, le attività finanziarie riservate per legge a particolari categorie di soggetti e l'esercizio nei confronti del pubblico di attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione di cambi ai sensi dell'art. 106 del D. LGS 1.9.93 n. 385.

La Società potrà inoltre ottenere finanziamenti, con obbligo di rimborso, presso i soci in ottemperanza alle decisioni del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio ai sensi dell'art. 11 D LGS 1.9.93 n. 385 e successive modifiche.

Art. 2 - La Società ha sede legale in Milano.

La sede legale della Società può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso comune ovvero in altri comuni ricompresi nel territorio della Provincia di Milano con semplice delibera del Consiglio di Amministrazione, fermo restando che, invece, il trasferimento della sede in altri comuni italiani ovvero all'estero deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria.

La Società, con semplice delibera del Consiglio di Amministrazione, ha facoltà di

istituire, modificare e chiudere sedi secondarie, filiali, uffici, agenzie e rappresentanze in Italia ed anche all'estero.

Art. 3 - Il domicilio dei Soci per quel che concerne i loro rapporti con la Società, è, a tutti gli effetti, quello risultante dal libro dei Soci.

Art. 4 - La durata della Società è stabilita al 31 dicembre 2100.

TITOLO II

CAPITALE – OBBLIGAZIONI – AZIONI

Art. 5 - Il capitale sociale è di euro 48.691.015,00 (quarantottomilioni-seicentonovantunomilaquindici/00) diviso in numero 119.362.844 (centodiciannovemilionitrecentosessantaduemila-ottocentoquarantaquattro) azioni ordinarie.

In data 15 ottobre 2014 l'assemblea straordinaria degli azionisti della Società ha deliberato un aumento del capitale sociale per massimi euro 1.308.985,00 (unmillionetrecentoottomilanovecentoottantacinque/00) mediante emissione di massime numero 13.089.850 (tredicimilioniottantanovemilaottocentocinquanta) azioni ordinarie irrevocabilmente riservate all'esercizio di numero 13.089.850 (tredicimilioniottantanovemilaottocentocinquanta) *warrant* emessi nel contesto della fusione per incorporazione della società Raggio di Luna S.p.A.. L'aumento di capitale a servizio dei predetti *warrant* potrà essere sottoscritto entro il 31 dicembre 2015, data finale di esercizio dei *warrant* medesimi. In caso di esercizio parziale dei *warrant*, il capitale sociale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni effettuate.

L'assemblea straordinaria dei soci del 15 ottobre 2014 ha deliberato di conferire al consiglio di amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2443 del cod. Civ., la facoltà, esercitabile entro la data ultima del 14 ottobre 2019, di aumentare il capitale sociale a pagamento per un importo complessivo massimo di euro 100.000.000,00 (centomilioni/00), comprensivo di eventuale sovrapprezzo, in una o più volte e anche in più tranches, anche in via scindibile ai sensi dell'art. 2439 cod. Civ., mediante emissione di azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale, da offrire in opzione agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441, comma 1, cod. Civ. E/o con esclusione o limitazione del diritto di opzione degli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441, commi 4, primo periodo, 5 e 8, cod. Civ., prevedendosi che: (i) la non spettanza del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, cod. Civ. Potrà essere deliberata solo qualora le azioni di nuova emissione debbano essere liberate mediante conferimento di rami d'azienda, aziende o immobili la cui acquisizione al patrimonio sociale sia, a giudizio del consiglio di amministrazione, finalizzata, direttamente o indirettamente, al perseguimento dell'oggetto sociale e dunque allo sviluppo delle attività svolte dalla società, ovvero mediante conferimento di crediti o partecipazioni in società (ivi incluse azioni negoziate in mercati regolamentati) o altri strumenti finanziari, anche nell'ambito di operazioni di scambio tra titoli, la cui acquisizione nel patrimonio della società risponda, a giudizio del consiglio di amministrazione, ad analoghe finalità; (ii) l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. Civ. Potrà essere deliberata solo qualora tale esclusione o limitazione appaia anche solo ragionevolmente più conveniente per l'interesse della società e le azioni di

nuova emissione debbano essere offerte in sottoscrizione ad investitori istituzionali, italiani o esteri, ovvero anche ad altri diversi soggetti, persone giuridiche o persone fisiche, individuati dal Consiglio di Amministrazione nel contesto di operazioni di partnership industriali ovvero ancora di attività di collocamento di azioni presso il pubblico finalizzate ad accrescere il capitale flottante della società.

La medesima assemblea ha altresì deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per dare attuazione ed esecuzione alla delega conferita, ivi incluso, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il potere di: (i) stabilire modalità, termini e condizioni dell'aumento di capitale nel rispetto dei limiti sopra indicati, ivi incluso, a titolo meramente esemplificativo, il potere di determinare, per ogni eventuale tranche, il numero e il prezzo di emissione delle nuove azioni (compreso l'eventuale sovrapprezzo), nel rispetto dei limiti e delle procedure di cui all'art. 2441, comma 6, cod. Civ., ove applicabili; (ii) predisporre e presentare ogni documento richiesto ai fini dell'esecuzione della delega conferita, nonché adempiere alle formalità necessarie per procedere all'offerta in sottoscrizione delle azioni di nuova emissione nonché alla loro ammissione a quotazione sul medesimo mercato regolamentato in cui sono negoziate le azioni della società già emesse, ivi incluso il potere di provvedere alla predisposizione e alla presentazione alle competenti autorità di ogni domanda, istanza o documento allo scopo necessario od opportuno.

Art. 6 - Il capitale sociale potrà essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci, che, a tal fine, potrà anche conferire al Consiglio di Amministrazione apposita delega ai sensi e per gli effetti dell'art. 2443 cod. civ.

Fermo quanto previsto dalla legge, i versamenti sulle azioni emesse a seguito di aumenti di capitale saranno richiesti dal Consiglio di Amministrazione nei termini e nei modi che reputerà convenienti. Sui ritardati pagamenti decorre, di pieno diritto, l'interesse di mora pari al tasso legale maggiorato di 2 punti percentuali, salvo che il Consiglio di Amministrazione non abbia stabilito, entro il 15 dicembre dell'anno precedente, un diverso tasso, sempre entro i limiti massimi precisati. Restano ferme le conseguenze di legge a carico del Socio che non esegue il pagamento delle somme dovute e la responsabilità dei cedenti e dei giranti le azioni non liberate.

Nel caso in cui la deliberazione di aumento di capitale lo preveda, i conferimenti possono avere ad oggetto anche beni diversi dal denaro e dai crediti, nel rispetto delle previsioni di legge.

Il diritto di recesso, ivi compresi i termini e le modalità di esercizio dello stesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni del socio receduto e il relativo procedimento di liquidazione, sono regolati dagli artt. 2437 e ss. cod. civ. e dalle altre disposizioni di legge applicabili.

Art. 7 - La Società potrà emettere - in conformità alle previsioni degli artt. 2410 e ss. cod. civ. e delle altre disposizioni di legge applicabili - obbligazioni nominative o al portatore, anche del tipo convertibile in azioni o con warrant, nonché altri strumenti finanziari, comunque denominati, che condizionano i tempi e l'entità del rimborso del capitale all'andamento economico della Società.

L'emissione di obbligazioni e/o degli altri strumenti finanziari menzionati al comma precedente, laddove non siano convertibili, è deliberata dal Consiglio di

Amministrazione nel rispetto delle formalità previste dal secondo comma dell'art. 2410 cod. civ. e dalle altre disposizioni di legge applicabili.

L'emissione di obbligazioni convertibili o con warrant è deliberata dall'Assemblea straordinaria, la quale provvede altresì a determinare il rapporto di cambio, il periodo e le modalità di conversione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2420-bis cod. civ. e dalle altre disposizioni di legge applicabili. L'Assemblea può delegare al Consiglio di Amministrazione i poteri necessari per l'emissione di obbligazioni convertibili o con warrant, secondo quanto previsto dall'art. 2420-ter cod. civ. e dalle altre disposizioni di legge applicabili.

Art. 8 - La Società può acquistare azioni proprie nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti leggi.

Art. 9 - Le azioni ordinarie sono nominative e liberamente trasferibili. Ogni azione dà diritto ad un voto.

L'Assemblea può deliberare la creazione e l'emissione di categorie di azioni fornite di diritti diversi rispetto a quelli spettanti alle azioni ordinarie (ivi comprese quelle prive del diritto di voto o con diritto di voto limitato), determinandone le caratteristiche ed i diritti, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 2346 e segg. cod. civ. e dalle altre disposizioni di legge applicabili. In tale ambito le azioni di risparmio, di cui venisse deliberata l'emissione, hanno le caratteristiche ed i diritti fissati dalla legge e dallo Statuto.

L'Assemblea può anche deliberare l'emissione di azioni e strumenti finanziari a favore dei dipendenti della Società e di società controllate in conformità alle previsioni dell'art. 2349 cod. civ. e delle altre disposizioni di legge applicabili.

Art. 10 - Le azioni sono indivisibili.

Nel caso di comproprietà di un'azione, i diritti dei comproprietari debbono essere esercitati da un rappresentante comune da essi nominato ai sensi di legge. Laddove il rappresentante comune non sia stato nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla Società a uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.

Art. 11 - L'intestazione dell'azione costituisce, per se sola, per l'intestatario adesione allo Statuto della Società.

TITOLO III ASSEMBLEA

Art. 12 - L'Assemblea è ordinaria o straordinaria e viene convocata secondo le disposizioni di legge.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tale termine può essere prorogato sino a centottanta giorni, laddove la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto sociale. In tali ultime ipotesi gli amministratori segnalano le ragioni della dilazione nella relazione prevista dall'art. 2428 cod. civ.

L'Assemblea ordinaria approva il bilancio; nomina e revoca gli amministratori; nomina il Collegio Sindacale e il suo Presidente nel rispetto delle norme di cui al successivo art. 33; conferisce e revoca l'incarico al soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti; determina il compenso degli amministratori e dei sindaci,

nonché il corrispettivo a favore del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti; delibera l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei sindaci; approva e modifica il regolamento dei lavori assembleari; delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori. L'Assemblea straordinaria delibera sulle materie stabilite dalla legge.

Art. 13 - Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge nonché le previsioni dell'art. 2366, comma 4, c.c., l'Assemblea viene convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente le informazioni di cui all'articolo 125-bis, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e alle altre disposizioni legislative e regolamentari applicabili, da pubblicarsi nei termini e secondo le modalità previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente. L'avviso di convocazione può contenere, oltre a quello della seconda convocazione, anche l'indicazione della data ed ora dell'Assemblea straordinaria di terza convocazione. Il Consiglio di Amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità, che sia l'Assemblea ordinaria che l'Assemblea straordinaria si tengano a seguito di un'unica convocazione.

La convocazione dell'Assemblea su richiesta dei soci è regolata dall'art. 2367 cod. civ. e dalle altre disposizioni di legge applicabili.

I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, ovvero entro cinque giorni nel caso di convocazione ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 3, o dell'articolo 104, comma 2, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Le domande devono essere presentate per iscritto. Delle integrazioni all'ordine del giorno così presentate è data notizia nelle forme e nei termini previsti dalla normativa applicabile. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quella di cui all'articolo 125-ter, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Art. 14 - Il diritto di intervento e la rappresentanza in Assemblea sono regolati dalle disposizioni di legge.

Possono intervenire in assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto per i quali, nei termini previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, sia pervenuta alla Società la comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato attestante la loro legittimazione.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta ovvero conferita in via elettronica, nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. La notifica elettronica della delega potrà essere effettuata mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito Internet della Società, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

La Società ha facoltà di designare per ciascuna assemblea uno o più soggetti ai quali i titolari del diritto di voto possono conferire delega, con istruzioni di voto, per tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. In tal caso, i soggetti designati, le modalità e i termini per il conferimento delle deleghe sono riportati nell'avviso di

convocazione dell'assemblea.

La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

Art. 15 - Ogni azione dà diritto ad un voto, fatto salvo quanto eventualmente previsto in relazione a specifiche categorie di azioni.

Art. 16 - Le Assemblee ordinarie e straordinarie - tanto in unica, quanto in prima, seconda o in terza convocazione - sono validamente costituite e deliberano con le presenze e le maggioranze previste dalla legge.

Art. 17 - L'Assemblea si tiene presso la sede della Società, od in altra località italiana stabilita dal Consiglio di Amministrazione e indicata nell'avviso di convocazione.

Art. 18 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci ai sensi del successivo art. 32. In assenza anche di questi ultimi, l'Assemblea, a maggioranza dei presenti, elegge il Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea - che, salvo il caso in cui il verbale sia redatto da un notaio, è assistito da un segretario, eletto anch'esso a maggioranza dei presenti - esercita i poteri previsti dall'art. 2371 cod. civ. e assicura l'ordinato e funzionale svolgimento dell'Assemblea ordinaria e straordinaria in conformità al Regolamento dell'Assemblea.

Art. 19- Il verbale d'Assemblea è redatto secondo quanto previsto dalla legge.

Art. 20 - Le copie del verbale di Assemblea, certificate conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o da chi ne fa le veci, e dal Segretario del Consiglio stesso, fanno prova delle deliberazioni prese dalla medesima e delle dichiarazioni dei Soci.

Il verbale dell'Assemblea ed un rendiconto sintetico delle votazioni sono messi a disposizione sul sito Internet della Società nei termini e con le modalità previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

TITOLO IV

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE

Art. 21 - La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato da un numero di componenti da 3 a 7, eletti dall'Assemblea previa determinazione del loro numero. Almeno un membro del Consiglio di Amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge. Nella composizione del Consiglio di Amministrazione deve essere assicurato l'equilibrio tra i generi maschile e femminile nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti.

Gli Amministratori durano in carica, secondo le determinazioni dell'Assemblea, per uno o più esercizi, per un massimo di tre esercizi e sono rieleggibili.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene da parte dell'Assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dai soggetti cui spetta il diritto di voto nelle quali devono essere indicati non più di sette candidati elencati secondo un ordine

progressivo. Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soggetti cui spetta il diritto di voto che, da soli od insieme ad altri soggetti, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale o la diversa misura definita dalla Consob, con proprio regolamento.

Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un terzo (arrotondato per eccesso all'unità superiore) dei candidati.

Ogni soggetto cui spetta il diritto di voto potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge e dallo Statuto.

Le liste dei candidati dovranno essere depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento almeno ventuno giorni prima della data prevista per l'Assemblea in prima o in unica convocazione, ovvero nel diverso termine minimo eventualmente previsto dalla normativa legislativa o regolamentare vigente.

All'atto del deposito esse dovranno essere corredate dai curricula professionali dei candidati e dalla dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura e dichiara, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e/o di incompatibilità previste dalla normativa di legge o regolamentare, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento per i membri del Consiglio di Amministrazione. Le liste devono indicare quali candidati sono in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa vigente.

La titolarità della quota minima di partecipazione prevista per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

I Soci che sono assoggettati a comune controllo ai sensi dell'art. 2359 cod. civ. o che appartengono al medesimo gruppo in quanto assoggettati alla attività di direzione e coordinamento da parte del medesimo soggetto ovvero i Soci che partecipano ad un patto parasociale, ai sensi dell'art. 122 del d. lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, avente ad oggetto azioni Bastogi, possono presentare o concorrere a presentare soltanto una lista per la nomina degli Amministratori.

La lista presentata senza l'osservanza delle prescrizioni che precedono sarà considerata come non presentata.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

All'elezione dei membri Consiglio di Amministrazione si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella stessa, tutti gli Amministratori secondo il numero fissato dall'Assemblea, eccetto l'amministratore riservato alla lista di minoranza di cui al successivo punto b) e fatto salvo quanto di seguito previsto per assicurare l'equilibrio tra i generi nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti;

b) fra le restanti liste che non siano collegate in alcun modo, neppure indirettamente,

con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, risulta eletto Amministratore il primo candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che è in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente;

c) in caso di parità di voti fra le liste di cui al precedente punto b), si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea risultando eletto il primo candidato della lista che ottiene la maggioranza semplice dei voti in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente.

Ai fini del riparto degli Amministratori da eleggere non si terrà conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle stesse. Inoltre, sempre ai fini del riparto degli Amministratori da eleggere, non si terrà conto delle liste di minoranza che siano state votate da parte di Soci collegati ai Soci di riferimento, ai sensi della normativa legislativa e regolamentare vigente, qualora il voto dei Soci collegati ai Soci di riferimento sia stato determinante per l'elezione degli Amministratori.

Qualora, ad esito delle votazioni e delle operazioni di cui sopra, non sia assicurato nella composizione del Consiglio di Amministrazione il rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi, si procederà come segue: il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto nella medesima lista secondo l'ordine progressivo. Si darà luogo a tale procedura di sostituzione fino a che non sia assicurata una composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

Se in tale lista non risultano altri candidati, la sostituzione di cui sopra viene effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge senza vincolo di lista.

Al candidato indicato per primo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti spetta la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Qualora sia stata presentata una sola lista, da tale lista verranno tratti tutti gli Amministratori elencati in ordine progressivo, fino alla concorrenza del numero fissato dall'Assemblea per la composizione del Consiglio di Amministrazione, fatta comunque salva l'eventuale applicazione del procedimento di sostituzione sopra previsto al fine di garantire il rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi. Il candidato indicato al primo posto della lista risulta eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Qualora venga presentata una sola lista e questa non contenga il nominativo di un candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente, da tale lista sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella stessa, tutti gli Amministratori secondo il numero fissato dall'Assemblea, eccetto l'ultimo. L'ultimo Amministratore, il quale deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente, viene eletto dall'Assemblea con le maggioranze di legge senza vincolo di lista.

Con le stesse modalità del paragrafo che precede si procederà all'elezione dell'Amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza anche nel caso in cui, pur in presenza di liste di minoranza, dalle stesse non sia stato possibile eleggere tale amministratore o perché non indicato oppure perché la lista non ha conseguito la necessaria percentuale di voti.

Qualora non venga presentata alcuna lista, il Consiglio di Amministrazione viene eletto dall'Assemblea con la maggioranza di legge senza vincolo di lista, fermo restando il rispetto, tra l'altro, delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi; l'Assemblea provvede ad eleggere in seno ad esso il Presidente. Inoltre, qualora, per qualsiasi ragione, non fosse comunque possibile nominare, avvalendosi del procedimento di lista ivi disciplinato, uno o più Amministratori necessari a raggiungere il numero complessivo indicato dall'Assemblea, quest'ultima delibera la nomina degli Amministratori necessari per raggiungere il predetto numero complessivo, con le maggioranze di legge, senza vincolo di lista, fermo restando il rispetto, tra l'altro, delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

Art. 22 - Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare, per dimissioni o per altre cause, uno o più membri senza che venga meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, il Consiglio provvederà alla sostituzione per cooptazione in conformità a quanto previsto dall'articolo 2386 c.c. garantendo il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

L'Amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne comunicazione immediata al Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica. In tale ipotesi, così come nel caso in cui venga comunque meno l'Amministratore indipendente, il Consiglio di Amministrazione provvede ai sensi del precedente comma.

Qualora, per rinuncia o per qualsiasi altra causa, venga a cessare la metà o più della metà degli Amministratori, l'intero Consiglio si intende decaduto con effetto dal momento della sua ricostituzione. In tal caso, deve essere convocata d'urgenza l'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio.

Art. 23 - Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi componenti un Presidente, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea.

Il Consiglio può eleggere uno o più Vice Presidenti e, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 2381 cod. civ., nominare uno o più Amministratori Delegati.

Il Consiglio di Amministrazione può anche nominare nel proprio seno un Comitato Esecutivo determinandone, nei limiti consentiti dalla legge, le attribuzioni nonché le modalità di funzionamento.

Elegge altresì un Segretario che può essere scelto anche fuori dal Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più direttori generali, direttori e procuratori ad negotia per singoli atti o categorie di atti, determinandone i poteri, anche di rappresentanza, nonché gli emolumenti.

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari tra soggetti in possesso di diploma di laurea in discipline economiche o giuridiche e di un'esperienza almeno triennale maturata in posizione di adeguata responsabilità presso l'area amministrativa, e/o finanziaria e/o del controllo di gestione o in settori analoghi. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per gli amministratori. La perdita dei requisiti comporta decadenza dalla carica, che deve essere dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto.

Il Consiglio di Amministrazione conferisce al Dirigente preposto alla redazione di

documenti contabili societari, adeguati poteri e mezzi per l'esercizio delle funzioni attribuitegli ai sensi di legge, determinandone altresì la remunerazione.

Salvo revoca per giusta causa, sentito il parere del Collegio Sindacale, il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari scade insieme al Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.

Art. 24 - Fermi i poteri riservati dalla legge agli organi di controllo, il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, ogni qualvolta lo ritenga necessario od opportuno, ovvero quando almeno due Consiglieri - fra i quali almeno un Amministratore Delegato, se nominato - ne facciano richiesta scritta al Presidente, motivandola con l'indicazione delle ragioni che la determinano.

Il Consiglio di Amministrazione, anche attraverso il Presidente e/o uno degli Amministratori Delegati appositamente designato, riferisce al Collegio Sindacale sulla attività svolta, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e/o dalle società controllate, ivi comprese le operazioni con parti correlate o in potenziale conflitto di interessi, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari applicabili. La comunicazione viene ordinariamente effettuata in occasione delle riunioni consiliari e comunque con periodicità almeno trimestrale; peraltro, quando particolari circostanze lo facciano ritenere opportuno, potrà essere effettuata anche per iscritto con nota del Presidente e/o dell'Amministratore Delegato al Collegio Sindacale in persona del suo Presidente.

Con la medesima periodicità gli Amministratori Delegati e/o il Comitato Esecutivo, ove nominati, provvedono a fornire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale analogha informativa in merito all'attività svolta nell'esercizio delle deleghe loro attribuite.

Ciascun consigliere provvede ad informare gli altri componenti dell'organo amministrativo ed i sindaci in ordine ad ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, conformandosi a quanto prescritto dall'art. 2391 cod. civ. e dalle altre disposizioni di legge applicabili.

Art. 25 - Le sedute del Consiglio di Amministrazione si tengono di regola presso la sede legale della Società. Il Consiglio di Amministrazione può altresì riunirsi in qualunque altro luogo, in Italia o all'estero.

Le riunioni possono anche essere tenute in audio videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario della riunione.

Art. 26 - L'avviso di convocazione, con l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai Consiglieri ed ai Sindaci Effettivi con un preavviso di almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione a mezzo di lettera raccomandata, telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica.

Nei casi di particolare urgenza, la convocazione può avvenire con semplice preavviso di 24 ore, con qualunque mezzo idoneo.

Art. 27 - Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è

necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, esclusi gli astenuti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri ed i Sindaci effettivi in carica.

Art. 28 - Le deliberazioni del Consiglio debbono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente, o da chi ha presieduto la riunione, e dal Segretario.

Le copie certificate conformi dal Presidente, o da chi ne fa le veci, e dal Segretario, fanno prova delle deliberazioni prese dal Consiglio.

Art. 29 - Il Consiglio è munito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e provvede a tutto quanto non sia per legge o per Statuto riservato all'Assemblea, e quindi fra l'altro:

a) convoca l'Assemblea ordinaria dei Soci e presenta ad essa il bilancio annuale, accompagnato dalla relazione; convoca altresì, quando del caso, l'Assemblea straordinaria; formula le proposte in ordine alle quali l'Assemblea ordinaria e straordinaria è chiamata a decidere;

b) manda ad esecuzione le deliberazioni dell'Assemblea;

c) delibera su tutte le operazioni sociali previste dall'art. 1 del presente Statuto e su tutte quelle altre che, comunque non previste, servono anche indirettamente a compiere le operazioni ivi indicate, compreso il rilascio di fidejussioni, e/o garanzie, nell'interesse delle aziende alle quali la Società partecipa.

Il Consiglio di Amministrazione, fermo quanto previsto al precedente art. 2, è altresì competente ad assumere le deliberazioni di cui al secondo comma dell'art. 2365 cod. civ.

Il Presidente ha il potere di promuovere qualsiasi azione giudiziaria, anche senza bisogno di previa deliberazione del Consiglio, in qualunque grado di giurisdizione e anche per giudizi arbitrali, di revocazione e di cassazione nonchè di promuovere azioni e ricorsi davanti a tutte le giurisdizioni amministrative, nonchè ancora di intervenire e resistere nei casi di azioni e ricorsi che interessino la Società, compresi la presentazione di denunce e querele e l'esercizio dell'azione civile nei giudizi penali. Egli può assumere, d'intesa con l'Amministratore Delegato o gli Amministratori Delegati, se nominati, qualsiasi provvedimento che abbia carattere di urgenza nell'interesse della Società, riferendone al Consiglio di Amministrazione nella prima adunanza.

Art. 30 - Ai membri del Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, spetta un compenso annuale determinato dall'Assemblea in conformità all'art. 2389 cod. civ.

La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche, in conformità allo Statuto, è stabilita dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Collegio Sindacale.

Art. 31 - La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente, con facoltà di nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti ed avvocati investiti degli occorrenti poteri in ogni sede e grado di giurisdizione.

Il potere di rappresentanza spetta pure al o ai Vice Presidenti e al o agli

Amministratori Delegati, se nominati, nell'ambito dei poteri loro conferiti.

Art. 32 - In caso di assenza o impedimento del Presidente ne assume i poteri a tutti gli effetti il Vice Presidente, se nominato, ovvero, in caso di nomina di più Vice Presidenti, il più anziano di età. Quando tutti i Vice Presidenti sono assenti od impediti, i poteri del Presidente sono deferiti all'Amministratore Delegato, se nominato, ovvero, in caso di più Amministratori Delegati, al più anziano di età e, in ulteriore subordine, agli altri Consiglieri secondo l'ordine stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO V ORGANI DI CONTROLLO

Art. 33 - L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da tre Sindaci effettivi; vengono altresì nominati due Sindaci supplenti. I Sindaci sono rieleggibili. Nella composizione del Collegio Sindacale deve essere assicurato l'equilibrio tra i generi maschile e femminile nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti.

Le attribuzioni e i doveri del Collegio Sindacale, le regole di funzionamento dello stesso e le relative responsabilità sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Possono essere nominati Sindaci coloro che possiedono i requisiti di onorabilità e di professionalità stabiliti dalla normativa vigente in materia.

In particolare per quanto concerne i requisiti di professionalità, in relazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lettere b) e c) del regolamento di cui al decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, si considerano strettamente attinenti a quello della Società i settori di attività e le materie inerenti il settore dei servizi, anche finanziari, il diritto societario, l'economia aziendale, la scienza delle finanze, la statistica, nonché le materie inerenti le discipline giuridiche privatistiche e amministrative, le discipline economiche e quelle relative all'organizzazione aziendale.

Non possono essere nominati Sindaci e se nominati decadono dall'incarico, coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalla legge e coloro che a causa degli incarichi ricoperti presso altre società eccedano i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalla normativa legislativa e regolamentare vigente.

La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soggetti cui spetta il diritto di voto nelle quali devono essere indicati non più di cinque candidati elencati mediante un numero progressivo, e comunque almeno un candidato alla carica di sindaco effettivo ed uno a quella di sindaco supplente.

La lista si compone di due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente.

Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, le liste che, considerando entrambe le sezioni, presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono inoltre includere candidati di genere diverso in modo da assicurare il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Ogni soggetto cui spetta il diritto di voto può presentare, o concorrere alla presentazione, di una sola lista e ogni candidato può essere iscritto in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Le liste dei candidati devono essere presentate presso la sede della Società entro il

venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei membri del collegio sindacale e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea di prima o unica convocazione ovvero nel diverso termine minimo eventualmente previsto dalla normativa legislativa o regolamentare vigente.

Hanno diritto a presentare le liste i soggetti cui spetta il diritto di voto che, da soli o insieme ad altri soggetti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno (i) il 2,5% del capitale sociale con diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria ovvero (ii) la diversa misura richiesta dalla disciplina regolamentare emanata dalla Consob per la presentazione delle liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione, nel caso in cui quest'ultima misura risulti inferiore alla quota percentuale prevista sub (i). Ove una sola lista abbia superato tale limite, da essa saranno tratti tutti i Sindaci effettivi e supplenti nell'ordine precisato dalle rispettive sezioni della medesima.

La titolarità della quota minima di partecipazione prevista per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società. I Soci, diversi da quelli che detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, dovranno altresì presentare e/o recapitare presso la sede della Società una dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento, come previsti dalla normativa legislativa e regolamentare di riferimento, con i Soci che detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa.

Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, dovranno depositarsi i curricula professionali dei candidati e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità e degli altri requisiti soggettivi prescritti dalla legge, nonché l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità.

La lista presentata senza l'osservanza delle prescrizioni di cui sopra sarà considerata come non presentata.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

I Soci che sono assoggettati a comune controllo ai sensi dell'art. 2359 del cod. civ. o che appartengono al medesimo gruppo in quanto assoggettati alla attività di direzione e coordinamento da parte del medesimo soggetto ovvero i Soci che partecipano ad un patto parasociale, ai sensi dell'art. 122 del d. lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, avente ad oggetto azioni Bastogi, possono presentare o concorrere a presentare soltanto una lista per la nomina dei Sindaci.

All'elezione dei membri del Collegio Sindacale si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella stessa, sono tratti due sindaci effettivi ed un supplente, fatto salvo quanto di seguito previsto per assicurare l'equilibrio tra i generi nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi;

b) fra le restanti liste che non siano collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti,

sono tratti dalla lista che ha riportato il maggior numero di voti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, un Sindaco effettivo – cui spetta la Presidenza del Collegio Sindacale – ed un Sindaco supplente. In caso di parità di voto si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Nel caso in cui sia presentata o votata una sola lista tutti i Sindaci effettivi e supplenti saranno tratti da tale lista nel rispetto della vigente normativa in materia di equilibrio tra i generi.

Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata una composizione del Collegio Sindacale conforme alla disciplina delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi, si provvederà alla sostituzione del candidato a Sindaco effettivo del genere più rappresentato, eletto come ultimo in ordine progressivo dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti o dall'unica lista, con il candidato successivo tratto dalla medesima lista, secondo l'ordine progressivo con cui i candidati sono elencati, ed appartenente al genere meno rappresentato.

Ai fini del riparto dei Sindaci da eleggere, non si terrà conto delle liste di minoranza che siano state votate da parte di Soci collegati ai Soci di riferimento, qualora il voto dei Soci collegati ai Soci di riferimento, ai sensi della normativa legislativa e regolamentare vigente, sia stato determinante per l'elezione del Sindaco.

In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un Sindaco, subentra il primo dei supplenti appartenente alla medesima lista del Sindaco cessato, assicurando – per quanto possibile – l'equilibrio tra i generi.

L'Assemblea provvede alla nomina dei Sindaci effettivi e/o supplenti necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 cod. civ. nel modo seguente e nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi:

- qualora si debba provvedere alla sostituzione dei Sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina del Sindaco o dei Sindaci, con l'eventuale indicazione del Presidente del Collegio (per il caso in cui non siano state presentate liste di minoranza), avviene con votazione a maggioranza, senza vincolo di lista;
- qualora invece occorra sostituire il Sindaco effettivo e Presidente del Collegio designato dalla minoranza, l'Assemblea lo sostituirà con voto a maggioranza relativa, scegliendo tra gli eventuali ulteriori candidati indicati nella lista di cui faceva parte il Sindaco da sostituire, che abbiano confermato, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima o unica convocazione, la propria candidatura, unitamente con le dichiarazioni relative all'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché all'esistenza e al possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità e degli altri requisiti soggettivi prescritti per la carica, sotto la propria responsabilità.

Per la nomina dei Sindaci per qualsiasi motivo non nominati ai sensi dei precedenti commi, l'Assemblea delibera con la maggioranza di legge senza vincolo di lista nel rispetto, tra l'altro, delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

Ai Sindaci compete, oltre alla retribuzione annua deliberata dall'Assemblea ordinaria, anche il rimborso di ogni onere o spesa sostenuta per l'adempimento delle loro funzioni.

I poteri ed i doveri del Collegio Sindacale, le regole di funzionamento dello stesso e le relative responsabilità sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Le riunioni del Collegio possono anche essere tenute in audio videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti. Verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente del Collegio.

Art. 34 - La revisione legale dei conti della Società è esercitata da un soggetto scelto dall'assemblea nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 2409-bis e ss. cod. civ. e dalle altre disposizioni di legge applicabili.

Il Collegio Sindacale e il soggetto cui è demandata l'attività di revisione legale dei conti si scambiano tempestivamente i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei relativi compiti.

L'attività svolta dal soggetto cui è affidata la revisione legale dei conti risulta da apposito libro tenuto presso la sede della Società.

TITOLO VI

OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Art. 35 - La Società approva le operazioni con parti correlate in conformità alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, alle previsioni del presente Statuto e alle procedure per le operazioni con parti correlate adottate dalla Società.

La Società ha facoltà di avvalersi delle deroghe previste dagli artt. 11, comma 5, e 13, comma 6, del Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato, che – nei casi di urgenza, eventualmente collegata anche a situazioni di crisi aziendale – prevedono la possibilità di non applicare le procedure adottate dalla Società alle operazioni con parti correlate, anche di competenza assembleare, nei limiti di quanto consentito dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili.

TITOLO VII

BILANCIO - RIPARTIZIONE DEGLI UTILI

Art. 36 - L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Per la redazione del bilancio, per il suo deposito e per le relazioni degli organi di controllo si applicano le disposizioni di legge.

Art. 37 - Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato dall'Assemblea, previo l'accantonamento alla riserva legale ai sensi di legge, sono distribuiti come da deliberazione assembleare.

TITOLO VIII

LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ

Art. 38 - In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea stabilisce le modalità ed i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed i compensi.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 39 - Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge. Le disposizioni finalizzate a garantire il rispetto della normativa vigente in materia di

equilibrio tra i generi trovano applicazione ai primi tre rinnovi, rispettivamente, del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale successivi all'entrata in vigore ed all'acquisto dell'efficacia delle disposizioni dell'art. 1 della Legge 12 luglio 2011, n. 120, pubblicata sulla G.U. n. 174 del 28 luglio 2011.

In occasione del primo dei suddetti rinnovi, la quota riservata al genere meno rappresentato è pari ad almeno un quinto (arrotondato per eccesso all'unità superiore) dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e, conseguentemente, in deroga a quanto previsto agli articoli 17 e 27, le liste con un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte in modo tale che appartengano al genere meno rappresentato almeno un quinto (arrotondato per eccesso all'unità superiore) dei candidati.

Art. 40 - Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge.

F.to Carlo Marchetti notaio